



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 46 del 28 Novembre 2018

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 08.08.2018, N. 637

Nomina Commissione Consultiva Regionale in materia di servizi pubblici non di linea. Art. 4, co. 4 della L.21/92 - artt. 7 bis e 7 ter della L.R. 124/1998.6

DELIBERAZIONE 07.09.2018, N. 685

FSC 2014/2020 – Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 – Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” – Programma Risorse Idriche, Approvazione schema Accordo di Programma..... 10

DELIBERAZIONE 09.10.2018, N. 751

Adeguamento Sistema di Urgenza ed Emergenza Territoriale 118 “Abruzzo Soccorso” – Attivazione postazione territoriale 118 Comune di Caramanico Terme 33

DELIBERAZIONE 09.10.2018, N. 767

D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 736 del 07.12.2017 - Accordo Regione Abruzzo/Regione Lazio per il trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01). Proroga termini temporali di cui alla DGR n. 736/2017. 44

DELIBERAZIONE 09.10.2018, N. 768

Individuazione del soggetto con funzioni di Direttore Generale dell’A.R.I.C. ai sensi dell’art. 6 comma 5) del Regolamento A.R.I.C..... 49

DELIBERAZIONE 09.10.2018, N. 776

Approvazione del documento “Emergenza Sanitaria e Terzo Settore: linee regionali di indirizzo sui regimi autorizzativi, convenzionali e tariffari” 68

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZO SUD

DETERMINAZIONE 09.10.2018, N. DPD026/266

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”: approvazione del “Bando per l’attuazione del “Programma annuale di finanziamento” approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle graduatorie per l’accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). Annualità 2018” 99

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPF009/28

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società dentisti di prinzio s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di odontoiatria nel comune di orsogna (ch).....	114
DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPF009/29	
Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Dott.ssa Odorisio Anna, per la realizzazione di un ambulatorio di Odontoiatria, ad ampliamento del poliambulatorio denominato "Santa Reparata", sito nel comune di Casoli (CH). 115	
DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPF009/30	
Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Mesal s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di Fisiocinesi terapia nel comune di Vasto (CH).....	116
DETERMINAZIONE 12.07.2018, N. DPF009/31	
Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Minicucci Renato, per la realizzazione di un ambulatorio di Specialistica Chirurgica nel comune di Pescara.....	117
DETERMINAZIONE 12.07.2018, N. DPF009/32	
Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. di Carlo Alessandro, per la realizzazione di un ambulatorio di Fisiocinesi Terapia nel comune di Vasto.....	118
DETERMINAZIONE 09.08.2018, N. DPF009/37	
Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Medilab s.r.l., per il trasferimento della struttura sanitaria denominata "Medilab" dal comune di Scurcola Marsicana (AQ) al comune di Avezzano (AQ).....	119
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'	
<i>SERVIZIO LAVORO</i>	
DETERMINAZIONE 18.09.2018, N. DPG007/189	
Comitato di Intervento per le Crisi Industriali e di Settore – C.I.C.A.S. determinazione dirigenziale n.16/DPG007 del 31/03/2017 e n.93/DPG007 del 4/08/2018 - Sostituzione componenti.....	120
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITÀ	
<i>SERVIZIO COMPETITIVITÀ E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</i>	
DETERMINAZIONE 22.10.2018, N. DPG015/194	
POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse III Linea di azione 3.2.1: "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese"- Approvazione revisione scorrimento della graduatoria provvisoria SLL L'Aquila approvata con Determinazione Dirigenziale n. 95/DPG015 del 14/09/2018	124
PARTE II	
Avvisi, Concorsi, Inserzioni	
COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE	
L.R. 54/83 s.m.i. – Autorizzazione ampliamento Cava località "Coste Arancia" Comune di Pennapedimonte (CH) – Ditta S.A.C.E.B. S.r.l.....	129
COMUNE DI VACRI	
Deposito atti relativi alla variante puntuale del P.R.E.....	130

E-DISTRIBUZIONE

Costruzione 10 m di linea elettrica MT 20KV in doppio cavo interrato allaccio Calzaturificio GENSI GROUP SRL in Viale I Maggio del Comune DI Mosciano S.Angelo	131
Costruzione di m 10 di linea MT 20 KV in doppio cavo interrato per alimentazione nuova cabina per allaccio A.S.B.U.C. Località Cima Laghetta nel Comune di Pietracamela	132

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 08.08.2018, N. 637

Nomina Commissione Consultiva Regionale in materia di servizi pubblici non di linea. Art. 4, co. 4 della L.21/92 - artt. 7 bis e 7 ter della L.R. 124/1998.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 4, comma 4 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 recante "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*", ai sensi del quale «*Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti*»;

VISTA la L.R. 7 novembre 1998, n. 124 recante "*Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992*" così come integrata dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 57;

VISTI in particolare gli artt. 7 bis "*Commissione consultiva regionale*" e 7 ter "*Funzionamento della Commissione*" della L.R. 124/1998;

CONSIDERATO

- che, ai sensi del citato art. 7bis la Commissione consultiva regionale opera attraverso il rilascio di pareri e raccomandazioni in riferimento all'esercizio dei servizi pubblici non di linea e all'applicazione dei relativi regolamenti ed, in particolare, nel caso di mancata intesa fra Comuni nel cui ambito territoriale ricadono aeroporti aperti al traffico aereo civile, la Commissione rilascia apposito parere ai fini della decisione del Presidente;
- che la Commissione, costituita con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, dura in carica cinque anni ed è composta:
 - a. dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b. dal Dirigente del Servizio competente in materia di trasporto pubblico regionale;
 - c. da un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sezione Abruzzo;
 - d. da un rappresentante designato dall'Unione regionale Province Abruzzesi;
 - e. da un rappresentante designato dalle Associazioni di consumatori iscritte nel registro regionale previsto dalla normativa regionale vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
 - f. da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g. dai rappresentanti designati da ciascuna delle cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività in base alla L. 21/1992 a livello regionale;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'art. 7 *ter* della citata L.R. 124/1998 e s.m.i.:

1. la Commissione viene convocata dal Presidente (assessore regionale o suo delegato) ed è validamente costituita in presenza della metà più uno dei suoi componenti e che le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia di trasporto pubblico non di linea;
2. i pareri e le raccomandazioni sono adottati con voto favorevole della maggioranza dei presenti e che, a parità dei voti, prevale quello del Presidente;
3. sono esclusi compensi e rimborsi spesa a carico della Regione nei confronti dei componenti della Commissione;

DATO ATTO che la Commissione regionale nominata ed integrata rispettivamente con DGR n. 322 del 16 maggio 2011 e n. 567 dell'8 agosto 2011 è decaduta;

CONSIDERATO che con note del 13 giugno 2018, Prot. nn. RA/0169489/18, RA/0169376/18, RA/0169299/18, RA/ 0169260/18 e RA/0169154/18 il Servizio regionale "Servizio di Trasporto Pubblico" ha invitato le associazioni e le categorie di cui alle lett. da c) a g) dell'art. 7 bis della L.R. 124/1998 a designare entro il 26 giugno 2018 il rispettivo componente effettivo e supplente;

EVIDENZIATO

- che entro il termine predetto sono pervenute le designazioni da parte di UPI Abruzzo (prot.n. RA/0179791/18 del 22.06.2018); Casartigiani Abruzzo (prot.n. 0172911/18 del 15.06.2018); Cisl Reti Abruzzo Molise (prot.n. 0172877/18 del 15.06.2018); Contribuente Abruzzo e Arco Consumatori per conto delle Associazioni dei Consumatori iscritte alla CRUC (prot.n. RA/0182186/18 del 26.06.2018); Federconsumatori Abruzzo (prot. n.RA/0172913/18 del 15.06.2018); CO.TA.PE (consorzio tassisti pescaresi) e Uritaxi Abruzzo (prot.n. RA/0181261/18 del 25.06.2018);
- che con nota prot.n. RA/198063/18 del 11.07.2018 sono state nuovamente invitate le Organizzazioni confederali nazionali maggiormente rappresentative a designare il terzo rappresentante entro il 16 luglio 2018, così come è stato parimenti fatto con nota prot. n. RA/197935/18 del 11.07.2018 per il nominativo non pervenuto da parte dell'Anci;
- che con note del 16 luglio 2018 prot.n. RA/ 201019/18 del 13.07.2018, Prot.n. RA/201772/18 del 16.07.2018 , Prot.n. RA/202468/18 del 16.07.2018 e Prot.n. RA/0203216/18 del 17.07.2018 sono pervenute rispettivamente le designazioni da parte della Uil Trasporti Abruzzo, Filt Cgil Abruzzo, Cna Abruzzo e Confartigianato Abruzzo;
- che con nota Prot. n. RA/207879/18 del 20 luglio 2018 è pervenuta la designazione da parte dell'Anci Abruzzo;
- che con nota via pec, prot.n. RA/205344/18 del 18.07.2018, in ragione del fatto che il numero delle designazione da parte delle organizzazioni confederali è risultato superiore a quello previsto dall'art. 7bis lett. f) della L.R. 124/1998, dette organizzazioni sono state nuovamente invitate a designare, entro il 24 luglio 2018, i tre componenti della Commissione;
- che a seguito della predetta richiesta e della successiva nota, trasmessa via pec del Servizio DPE005, prot.n. RA/213424/18 del 26 luglio 2018, le organizzazioni confederali si sono incontrate il 31 luglio 2018 al fine di addivenire ad una soluzione per la designazione congiunta dei tre membri della Commissione;
- che le organizzazioni (Cna Abruzzo; Confartigianato Abruzzo ;Fit Cgl Abruzzo; Fit Cisl Abruzzo Molise; Uil Trasporti Abruzzo) hanno concordato i criteri e i nominativi dei componenti effettivi e supplenti, precisando che a questi ultimi sia riconosciuta la facoltà di poter partecipare alle riunioni della commissione anche in presenza dei componenti effettivi (verbale prot. n. RA/218214 del 31.07.2018);

VISTA, altresì, la nota via pec da parte della Federconsumatori, prot.n. RA/198351/18 del 12.07.2018 in risposta alla richiesta di precisazioni da parte del Servizio competente prot.n. RA/185662/18;

ATTESO che la Federconsumatori, nel confermare i designati da parte dell'Associazione Guardia Civica per conto della CRUC, ha, tuttavia, chiesto di poter partecipare come uditore ai lavori della Commissione;

RITENUTO pertanto di costituire la Commissione consultiva regionale di cui sopra sulla base delle designazioni pervenute;

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Infrastrutture Trasporti Mobilità Reti e Logistica ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di prendere atto** delle designazioni pervenute e pertanto di costituire la Commissione consultiva regionale in applicazione dell'art. 7 bis della L.R. 124/1998 come di seguito specificato:

art. 7 bis L.R. 124/1998 e s.m.i.	Effettivo	Supplente
a) Presidente	Assessore/Consigliere delegato pro - tempore	Designazione da definirsi secondo necessità, il giorno della seduta
b) Dirigente del Servizio competente in materia di trasporto pubblico regionale	Dirigente del Servizio Trasporto pubblico pro tempore	Designazione da definirsi secondo necessità, il giorno della seduta
c) un rappresentante designato dall'A.N.C.I.- sezione Abruzzo	Luciano La Penna <i>Pres.Anci Abruzzo</i>	Massimo Luciani <i>Dir. Anci Abruzzo</i>
d) un rappresentante designato dall'UPI	Franca Pace <i>Dip.Provincia di Chieti</i>	Adele Amore <i>Segretario UPI Abruzzo</i>
e) un rappresentante designato dalle Associazioni di consumatori iscritte nel registro regionale previsto dalla normativa regionale vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti	Donato Fioriti <i>Contribuente Abruzzo</i>	Franco Venni <i>Arco Consumatori</i>
d) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni confederali nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale	Daniele Grandis <i>CNA Abruzzo</i>	Dario Buccella <i>Casartigiani</i>
	Gabriele Sillari <i>Confartigianato Abruzzo</i>	
	Franco Rolandi <i>Fit Cgil Abruzzo</i>	Andrea Mascitti <i>Fit Cisl Abruzzo Molise</i> Giuseppe Murinni <i>Uil Trasporti Abruzzo</i>
e) dai rappresentanti designati da ciascuna delle cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività in base alla L. 21/1992 a livello regionale	Raffaele Soccio <i>Consorzio CO.TA.PE</i>	
	Antonio Abagnale <i>Pres. Reg.le Abruzzo</i> <i>Uritaxi Abruzzo</i>	

2. **di stabilire che** il rappresentante indicato da Federconsumatori Abruzzo, Rocco Piccirelli parteciperà come uditor alle riunioni della Commissione così come hanno facoltà di parteciparvi, anche in compresenza dei componenti effettivi, i membri supplenti dei rappresentanti delle organizzazioni confederali nazionali, fermo restando il rispetto dell'art. 7 *ter* della L.R.124/1998 e s.m.i;
3. **di dare atto** che a norma dell'art. 7 *ter* della L.R. 124/1998 le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ufficio competente in materia di trasporto pubblico non di linea o un suo sostituto;
4. **di stabilire che** per quanto in questa sede non espresso si rinvia alla normativa in materia di servizi pubblici non di linea di cui alla L.21/92 e s.m.i. e alla L.R. 124/1998;

-
5. **di dare mandato** al Direttore del Dipartimento competente in materia, di provvedere agli eventuali successivi aggiornamenti e revisioni della composizioni della Commissione, che dovessero essere necessarie o richieste entro il periodo di validità della medesima ai sensi dell'art. 7 *bis* della L.R. 124/1998 e s.m.i.;
 6. **di notificare** il presente atto a tutti i componenti effettivi e supplenti della Commissione nonché a Rocco Piccirelli della Federconsumatori Abruzzo;
 7. **di stabilire che** il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale;
 8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURAT.
-

Omissis

DELIBERAZIONE 07.09.2018, N. 685

FSC 2014/2020 – Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 – Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” – Programma Risorse Idriche, Approvazione schema Accordo di Programma.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 91/271/CE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTA la Legge Regionale 9/2011, con cui la Regione Abruzzo ha riorganizzato il Servizio Idrico Integrato individuando un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato -ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale, in luogo dei preesistenti 6 Ambiti, e un unico Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) deputato a svolgere le funzioni dell'Ente di Governo di Ambito così come definito dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera c) dell'art.1 comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando in 15.200,00 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche;

CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 25/2016 nell'individuare, tra l'altro, le regole di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC, specifica:

- gli elementi costitutivi dei Piani operativi; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attività di verifica;
- la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani e varianti in corso d'opera;
- l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

CONSIDERATA l'istituzione, con DPCM del 25 febbraio 2016, della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATA l'adozione da parte della Cabina di regia, il 1° dicembre 2016, del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per un valore complessivo di 1.9000,00 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

VISTO che con delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della delibera CIPE n. 25/2016, è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, suddiviso in 4 sotto-piani tra i

i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA);

CONSIDERATO che nell'ambito del sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" è inserito l'obiettivo specifico "Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle predite da acquedotto" che mira a "razionalizzare l'uso della risorsa idrica e la maggiore efficienza dei servizi idrici e realizzare interventi" che, "oltre a risolvere situazioni ambientali critiche, consentiranno all'Italia di uscire dalle procedure di infrazione a direttiva comunitarie, in particolare alla Direttiva 91/271/CEE sulle acque reflue urbane" ;

VISTA la DGR 539/2016 dell'11/08/2016, recante "FSC Ordinario Nazionale 2014/2020. Allocazione delle risorse disponibili a favore degli interventi prioritari stabiliti dalla Regione Abruzzo (dissesto idrogeologico, sistema viario provinciale, sistema depurativo aree urbane, impiantistica sportiva, aree vaste)" che individua le priorità di intervento su cui allocare le risorse FSC 2014/2020 nei settori Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico e Ambiente;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 22251/STA del 23/11/2016 con cui il Ministero chiede alla Regione Abruzzo di verificare l'elenco degli interventi individuati nel Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020, "anche al fine di evitare possibili sovrapposizioni con quelli previsti nei Patti per il Sud" e chiede di "confermare la priorità degli stessi o provvedere all'individuazione di ulteriori interventi funzionali al superamento delle problematiche evidenziate", ovvero alla "risoluzione del maggior numero di criticità riscontrate sui territori nel servizio idrico integrato";

EVIDENZIATO che nella nota Ministeriale suddetta vengono indicati i criteri da seguire per la selezione dei suddetti interventi con particolare riferimento ad assicurare priorità agli interventi volti al superamento di procedure di infrazione comunitaria per la mancata conformità alla Direttiva 91/271/CE;

RICHIAMATA la nota della Regione Abruzzo prot. n. 113261 del 06/12/2016 con cui viene inoltrata all'ERSI, in qualità di Ente deputato a svolgere le funzioni di Governo di Ambito così come definito dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e ai Direttori degli Enti di Governo dell'Ambito in corso di liquidazione, la richiesta ministeriale suddetta, invitando gli stessi a verificare gli interventi da inserire nel Piano Operativo FSC 2014-2020 seguendo i criteri indicati dal Ministero, assumendo l'impegno al rispetto della relativa tempistica di realizzazione, attestando la funzionalità e l'efficacia degli interventi proposti al superamento di criticità che hanno portato e/o potrebbero portare a procedure di infrazioni comunitarie per mancato conformità alla Direttiva 91/271/CE e motivando la rilevanza di ciascun intervento rispetto alla attuazione della richiamata direttiva;

RICHIAMATE le note:

- PEC del Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito Pescara e Chietino del 14/12/2016, PEC integrativa del 20/12/2016 e successiva nota del Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito Pescara e Chietino prot. n. 1218 del 21/12/2016;
- Nota del Direttore degli Enti di Governo dell'Ambito Aquilano, Marsicano e Peligno Alto Sangro, n. 503/AQ/MARS/PEL del 16/12/2016;
- Nota del Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito Teramano n. 1456 del 7/2/2016;

con cui sono state fornite indicazioni, in riscontro alla richiesta regionale suddetta, circa la definizione degli interventi prioritari da inserire nel Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – settore fognario e depurativo;

RICHIAMATA la nota della Regione Abruzzo prot. 126968 del 22/12/2016, con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'elenco degli interventi prioritari da inserire nel Piano Operativo FSC 2014/2020 – settore fognario e depurativo, come risultante dalle priorità fornite dai Direttori degli Enti di Governo dell'Ambito nelle suddette note;

VISTA la nota prot. 2209/STA del 16/10/2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM ha comunicato alla Regione Abruzzo l'elenco degli interventi relativi al settore "Servizio Idrico Integrato" del succitato Piano Operativo "Ambiente" ricadenti nel territorio di detta Regione;

RICHIAMATA la DGR 620 del 27/10/2017 con cui è stato, tra le altre cose ammesso a finanziamento nel programma di interventi di cui al Patto per il Sud uno degli interventi di cui all'elenco di cui alla nota MATTM suddetta;

RICHIAMATA la nota della Regione Abruzzo prot. 279954/17 del 02/11/2017 all'ERSI in cui si richiedono indicazioni circa la definizione di una proposta alternativa di intervento per il Settore Idrico Integrato, alla luce dell'intervenuto inserimento, con la Deliberazione di Giunta regionale suddetta, nel programma di interventi di cui Patto per il Sud, di uno degli interventi precedentemente inseriti nel Piano Operativo Ambiente;

RICHIAMATA la nota prot. 423 del 20/12/2017 in cui il Direttore dell'Ente di Governo dell'Ambito Marsicano segnala l'opportunità di inserire nell'elenco degli interventi di cui al Piano Operativo ambiente un lotto funzionale del progetto "Adeguamento capacità depurativa agglomerato di Villavallelonga";

VISTA la nota prot. 37776/18 dell'8/2/2018, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), con la quale la Regione Abruzzo trasmette al MATTM il programma di interventi per il Settore Idrico Integrato che aggiorna e sostituisce gli interventi indicati dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM nella predetta nota prot. 2209/STA del 16/10/2017;

RITENUTO di dover prendere atto del programma di interventi relativo alle risorse FSC 214/2020 - Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 - Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" - Settore Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo, così costituito:

ELENCO INTERVENTI					
Titolo intervento	Costo Complessivo (€)	Risorse Ambiente 2014/2020	PO FSC	Risorse Tariffa da	Altre Fonti di Finanziamento
1. Disinquinamento fiume Pescara - potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara - nuovo Parco depurativo	20.000.000,00	16.000.000,00		4.000.000,00	/
2. Nuovo depuratore Comune di Rosciano - località Villa Oliveti	1.200.000,00	960.000,00		240.000,00	/
3. Adeguamento capacità depurativa agglomerato di Villavallelonga	400.756,00	333.963,16		66.792,84	/
TOTALE	21.600.756,00	17.293.963,16		4.306.792,84	/

VISTO lo schema di Accordo di Programma “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio idrico integrato” proposto dal MATTM, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), che disciplina i rapporti tra:

- Ministero dell’Ambiente;
- Regione Abruzzo;
- ERSI Abruzzo;

per la realizzazione degli interventi di cui alla tabella sopra riportata;

CONSIDERATO che, come da Schema di Accordo allegato, ERSI è individuato quale Amministrazione Beneficiaria delle risorse FSC 2014/2020 stanziata a valere sul PO Ambiente finalizzate all’attuazione degli interventi di cui al presente accordo, da realizzarsi a cura dei Gestori del Servizio Idrico Integrato competenti per le opere oggetto del programma;

DATO ATTO che non sono previsti costi né oneri aggiuntivi sul Bilancio Regionale a seguito dell’approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. N° 77 del 14.09.1999;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. N° 77/1999;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento, Governo del Territorio e Politiche Ambientali con la sottoscrizione del presente atto ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi resi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. **di approvare** il programma degli interventi relativo alle risorse FSC 214/2020 – Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 – Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” – Settore Risorse Idriche, derivante dagli atti descritti nelle premesse, come da tabella seguente:

ELENCO INTERVENTI				
Titolo intervento	Costo Complessivo (€)	Risorse PO Ambiente FSC 2014/2020	Risorse da Tariffa	Altre Fonti di Finanziamento
1. Disinquinamento fiume Pescara – potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara – nuovo Parco depurativo	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	/
2. Nuovo depuratore Comune di Rosciano – località Villa Oliveti	1.200.000,00	960.000,00	240.000,00	/
3. Adeguamento capacità depurativa agglomerato di Villavallelonga	400.756,00	333.963,16	66.792,84	/
TOTALE	21.600.756,00	17.293.963,16	4.306.792,84	/

2. di **approvare** lo schema di Accordo di Programma “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio idrico integrato” proposto dal MATTM, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (**Allegato 3**), che disciplina i rapporti tra:
 - Ministero dell’Ambiente;
 - Regione Abruzzo;
 - ERSI Abruzzo;per la realizzazione degli interventi di cui alla tabella sopra riportata, con la precisazione che eventuali modifiche e/o integrazioni formali e non sostanziali del predetto Accordo possano essere apportate dal competente Dirigente regionale;
3. **di individuare** ERSI quale Amministrazione Beneficiaria delle risorse FSC 2014/2020 stanziata a valere sul PO Ambiente finalizzate all’attuazione degli interventi di cui al presente accordo, da realizzarsi a cura dei Gestori del Servizio Idrico Integrato competenti per le opere oggetto del programma;
4. **di rimandare** al Dipartimento competente tutti gli atti e gli adempimenti connessi al presente provvedimento per l’attuazione del suddetto programma;
5. **di precisare** che dall’approvazione del presente atto non derivano costi né oneri aggiuntivi sul bilancio regionale;
6. **di disporre** la pubblicazione sul BURAT del presente atto e la trasmissione al Dipartimento interessato e all’ERSI.

Segue Allegato

m ante.STA.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0022009.16-10-2017



ALLEGATO 1

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e delle Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0022009/STA del 16/10/2017

Al Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Luciano D'Alfonso

presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali

Ing. Emdio Primavera


dpc@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 – Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 – Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”.

Con propria Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, come noto, il CIPE ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili e ha destinato 1,9 miliardi di euro all'area tematica “Ambiente”, individuando inoltre i principi ed i criteri di funzionamento e utilizzo delle medesime risorse.

Con la successiva Delibera n. 55 del 1 dicembre 2016, il CIPE ha approvato il Piano Operativo “Ambiente”, nell'ambito del quale, tra gli altri, è previsto il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, in capo alle competenze di questa Direzione Generale.

Nell'ambito del citato Piano, come già rappresentato e condiviso nelle interlocuzioni intercorse e in occasione degli incontri avvenuti con i referenti di codesta Regione, è previsto il finanziamento degli interventi di cui alle allegate tabelle: “Rischio idrogeologico” (all.1), “Bonifiche” (all.2) e “Servizio idrico integrato” (all.3).



A tal riguardo, la scrivente Direzione Generale intende avviare un'interlocuzione con codesta Regione ed eventuali ulteriori amministrazioni e/o enti interessati, per condividere la *governance* e le modalità operative per l'attuazione degli interventi programmati, anche in coerenza con le disposizioni delle già citate Delibere CIPE e della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno.

Al fine di garantire il tempestivo avvio degli interventi di cui al Piano Operativo, sarà a breve trasmesso il format di scheda finalizzato all'inserimento delle informazioni di dettaglio dei singoli interventi di cui alle tabelle allegate, necessarie, peraltro, all'avvio delle procedure di alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio.

Nel restare in attesa di un tempestivo riscontro, si invitano le SS.LL. a voler contattare questa Direzione, nella persona della Sig.ra Chiara Mais (tel. 06.57225303 - mais.chiara@minambiente.it), al fine di poter programmare uno specifico incontro.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checcucci



Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020 - OT 6 (RA 6.3)
 Piano Operativo Ambientale "Interventi per la tutela del territorio e delle acque"
 Asse 2 - OS 2.2 - Settore Servizio idrico integrato - Area Mezzogiorno
 Linea di Azione 2.2.1 - Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di
 acquedotto

REGIONE	Denominazione Agglomerato Area sensibile - Provincia	Intervento	Risorse Piano Operativo
Abruzzo	Pescara - San Giovanni Teatino - Spoltore	Disinquinamento Fiume Pescara - Potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara - nuovo Parco Depurativo	€ 16.000.000,00
	Rosciano	Nuovo Depuratore Comune di Rosciano Località Villa Oliveti	€ 960.000,00
	Agglomerato Scoppito, Torrimparte e Lucoli	Disinquinamento Alto Aterno - Realizzazione collettamento Torrimparte al depuratore realizzato per l'intero agglomerato di Torrimparte, Lucoli e Scoppito.	€ 333.963,16
TOTALE			€ 17.293.963,16



ALLEGATO 2

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
Ufficio Programmazione e Finanziamento Ciclo Idrico Integratoe-mail: dpc024@regione.abruzzo.itP.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

L'Aquila,

_08/02/2018

Riferiscono: prot. n. 22009/STA del 16/10/2017 - MA/TM
prot. n. 27995/4/17 del 02/11/2017 - RA
prot. 423 del 20/12/2017 - ERSI

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque - Divisione I

dgsta@pec.minambiente.it

Tramissione via PEC/Ente/Sistema Documentale
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. e norme
collegiate

E, p.c., Presidente della Regione Abruzzo
al Dott. Luciano D'Alfonso

presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Al Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Ing. Emidio Primavera

dpc@pec.regione.abruzzo.it

All' E.R.S.I. Abruzzo
Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato
e Sedi Operative Ambiti territoriali

ersi@accomandata.eu

OGGETTO: FSC 2014/2020 - Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 - Piano Operativo Ambiente
"Interventi per la tutela del territorio e delle acque" - Settore Risorse Idriche

In relazione alla corrispondenza in epigrafe, con riferimento al Piano Operativo Ambiente "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" e al programma di interventi già agli atti di codesto Ministero con nota prot. 126969 del 22/12/2016 della Regione Abruzzo,

in base alle risorse disponibili, allo stato attuativo e alla relativa copertura finanziaria degli interventi di cui alla richiamata proposta, sulla base delle indicazioni fornite dall'ERSI, si comunica il programma di interventi per il Settore Idrico Integrato per un totale di € 17.293.963,16, così formulato sulla base della proposta della Regione Abruzzo:

Denominazione Agglomerato Area sensibile - Provincia	Intervento	Risorse Piano Operativo
1. Pescara, San Giovanni Teatino, Spoltore (PE)	Disinquinamento Fiume Pescara - Potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara - nuovo Parco Depurativo	€ 16.000.000,00
2. Rosciano (PE)	Nuovo Depuratore Comune di Rosciano Località Villa Oliveti	€ 960.000,00
3. Villavallelonga (AQ)	Adeguamento capacità depurativa agglomerato di Villavallelonga.	€ 333.963,16

Si resta in attesa, pertanto, anche in relazione agli esiti della riunione avvenuta presso codesto Ministero in data 02/11/2017, di Vs. indicazioni circa le successive fasi per la definizione delle procedure da porre in essere.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Stefania Cofini
FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Il Dirigente del Servizio
Ing. Domenico Longhi
2018.02.08 13:20:37
Regione Abruzzo
Firmato Digitalmente



1/1

ALLEGATO 3




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Abruzzo

ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ACCORDO DI PROGRAMMA

***“Per la realizzazione di interventi di miglioramento del
Servizio Idrico Integrato”***



VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche e integrazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi;

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;


VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTO in particolare:

- l'articolo 141, comma 2, del d.lgs. 152/2006 che sancisce che il servizio idrico integrato «è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie»;
- l'articolo 147 del d.lgs n. 152 del 2006, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), del decreto legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, che prevede l'individuazione da parte delle Regioni degli Enti di governo di Ambito per ciascun Ambito Territoriale Ottimale di riferimento (di seguito ATO) per l'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO l'art. 3-bis del d.l. n. 138 del 2011, relativo a "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014;

VISTA la Legge Regionale 9/2011, con cui la Regione Abruzzo ha riorganizzato il Servizio Idrico Integrato individuando un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR



– coincidente con l'intero territorio regionale, in luogo dei preesistenti 6 Ambiti, e un unico Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) deputato a svolgere le funzioni dell'Ente di Governo di Ambito così come definito dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTO il DPCM 20 luglio 2012 di individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente, ARERA) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21 comma 19 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che individua le funzioni di competenza del Ministero dell'Ambiente quali in particolare l'adozione degli indirizzi per assicurare il coordinamento a ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di intervento;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone l'80% in bilancio e le destina a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;


VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando, così, la dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla legge di stabilità per il 2014;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha integrato la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di ulteriori 5.000 milioni di euro;

VISTA la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, con la quale sono state individuate, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della richiamata legge di stabilità 2015, 6 aree tematiche di interesse del FSC, ripartendo tra le stesse le risorse FSC disponibili determinate in 38.716,10 milioni di euro e determinando in 15.200,00 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate a Piani operativi afferenti le aree tematiche;

CONSIDERATA l'istituzione, con DPCM del 25 febbraio 2016, della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;



CONSIDERATA l'adozione da parte della Cabina di regia, il 1° dicembre 2016, del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per un valore complessivo di 1.900,00 milioni di euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020;

VISTO che con delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e della delibera CIPE n. 25/2016, è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, di competenza del MATTM, suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA).

CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 25/2016 nell'individuare, tra l'altro, le regole di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC, specifica: gli elementi costitutivi dei Piani operativi; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attività di verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani e varianti in corso d'opera; l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della delibera CIPE n. 25/2016, relative alla governance, alla riprogrammazione/rimodulazione e revoca delle risorse, alle disposizioni finanziarie;

VISTA la DGR 539/2016 dell'11/08/2016, recante "*FSC Ordinario Nazionale 2014/2020. Allocazione delle risorse disponibili a favore degli interventi prioritari stabiliti dalla Regione Abruzzo (dissesto idrogeologico, sistema viario provinciale, sistema depurativo aree urbane, impiantistica sportiva, aree vaste)*" che individua le priorità di intervento da finanziare con le risorse FSC 2014/2020;

VISTA la nota prot. 22009/STA del 16/10/2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM ha comunicato alla Regione Abruzzo l'elenco degli interventi relativi al settore "Servizio Idrico Integrato" del succitato Piano Operativo ricadenti nel territorio di detta Regione;

VISTA la nota prot. 37776/18 dell'8/2/2018 con la quale la Regione Abruzzo conferma la priorità degli interventi/trasmette l'elenco degli interventi che aggiorna e sostituisce gli interventi indicati dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM nella predetta nota prot. 22009/STA del 16/10/2017



RITENUTO che il MATTM, al fine di dare un rapido avvio e garantire l'attivazione degli interventi prioritari e urgenti, intende garantire il coordinamento efficace tra i diversi soggetti istituzionali interessati, per un'azione tempestiva e pienamente rispondente alla necessità di superare il gap infrastrutturale nei sistemi acquedottistici, fognari e depurativi;

CONSIDERATO che nell'ATUR interessato dalle opere del presente accordo, la pianificazione, il controllo e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato compete all'ERSI ABRUZZO,

CONSIDERATO, altresì, che la gestione delle opere interessate dal presente accordo è affidata, in conformità alla normativa nazionale e regionale relativa all'affidamento del SII, ai seguenti gestori del servizio idrico integrato, anche soggetti attuatori degli interventi: ACA SPA affidatario del SII per il l'ambito pescarese, CAM SPA affidatario del SII per il l'ambito marsicano;

CONSIDERATO che il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale interessato dalle opere di miglioramento oggetto del presente Accordo è conforme alle previsioni di legge e che gli interventi relativi alle citate opere sono inserite nella pianificazione d'ambito, garantendo in tal modo una gestione sostenibile, anche dal punto di vista economico-finanziario, in grado di assicurare la realizzabilità degli investimenti stessi, in coerenza con l'applicazione del principio del chi inquina paga e del *full cost recovery*, così come codificato nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento in materia di *water pricing* e di tariffazione e assicurando la concorrenza della tariffa alla copertura dei relativi costi;


CONSIDERATO che il finanziamento a valere sul Piano Operativo "Ambiente" FSC 2014-2020 concorre con la tariffa del servizio idrico integrato alla copertura dei costi degli interventi di cui al presente Accordo;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma "per la realizzazione degli interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato" sarà approvato dai Soggetti Sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DGSTA), la Regione ABRUZZO e l'ERSI ABRUZZO.



(di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, stipulano il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

“Per la realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato”

Articolo 1

“Premesse”

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Si allega, al presente Accordo, il piano economico finanziario e tariffario, in corso di approvazione da parte di ERSI ABRUZZO e di ARERA, nell'ambito del quale gli interventi sono valutati dal punto di vista economico finanziario e ai fini della tariffa del servizio.

Articolo 2

“Oggetto e finalità”

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione degli interventi di cui alla successiva tabella n.1 dell'art. 4.
2. Al fine di perseguire il “miglioramento del servizio idrico integrato” nel territorio di riferimento dell'ERSI ABRUZZO, con il presente Accordo sono individuati gli interventi da realizzare nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo articolo 4.
3. L'ERSI assicura che gli interventi oggetto del presente Accordo sono prioritari per il “miglioramento del servizio idrico integrato” nel territorio di competenza.
4. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (di seguito MATIM-DGSTA) conferma che i suddetti interventi sono coerenti con le priorità e gli obiettivi del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (di seguito PO Ambiente).
5. La Regione Abruzzo, avvalendosi dell'ERSI, garantisce il coordinamento e il monitoraggio finalizzato alla verifica (ex-ante ed ex-post) della coerenza dell'intervento con il quadro di riferimento pianificatorio, regolatorio e programmatico.



6. L'ERSI aggiorna i Piani d'Ambito e i relativi piani economico finanziari e tariffari per i periodi 2016/19 e successivi e provvede a mettere in atto tutte le azioni necessarie per l'approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA).
7. Gli interventi disciplinati nel presente Accordo saranno avviati e portati a termine secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma trasmesso al Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF-RGS-IGRUE e nel piano economico finanziario e tariffario di cui all'ERSI ABRUZZO.

Articolo 3

“Amministrazione Beneficiaria”

1. L'ERSI è individuato quale Amministrazione beneficiaria (di seguito Beneficiario) delle risorse FSC 2014/2020 stanziato, a valere sul PO Ambiente, per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo.

Articolo 4

“Interventi, costo complessivo e relativa copertura finanziaria”

1. Nella tabella n.1 sono elencati gli interventi oggetto del presente Accordo, il cui costo complessivo è pari ad € 21.600.756,00, di cui:
 - 17.293.963,16 euro a valere sul Piano Operativo Ambiente – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” FSC 2014-2020;
 - 4.306.792,84 euro a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato (SII).

Tab. n.1

ELENCO INTERVENTI				
Titolo intervento	Costo Complessivo (€)	Risorse PO Ambiente FSC 2014/2020	Risorse da Tariffa	Altre Fonti di Finanziamento
1. Disinguamento fiume Pescara potenziamento sistema depurativo Comune di Pescara – nuovo Parco depurativo	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	/
2. Nuovo depuratore Comune di Rosciano – località Villa Oliveti	1.200.000,00	960.000,00	240.000,00	/
3. Adeguamento capacità depurativa agglomerato di Villavallelonga	400.756,00	333.963,16	66.792,84	/



TOTALE	21.600.756,00	17.293.963,16	4.306.792,84	/
--------	---------------	---------------	--------------	---

2. All'ERSI, in qualità di soggetto Beneficiario, sono trasferite, previo perfezionamento degli adempimenti di legge contabili ed amministrativi, le risorse stanziata a valere sul PO Ambiente FSC 2014/2020 per l'attuazione degli interventi del presente Accordo. Ad esso competono conseguenti adempimenti e responsabilità di gestione e controllo previsti dalla normativa di riferimento e disciplinati nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PO Ambiente, finalizzati a garantire per il territorio di competenza l'attuazione degli interventi fino alla completa realizzazione di tutte le opere e al loro collaudo.
3. I trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti avverranno in conformità con quanto previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n.25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e ss.mm.ii. secondo le procedure di rendicontazione delle spese definite nell'ambito del Si.Ge.Co. del PO Ambiente FSC 2014-2020;
4. Le Parti concordano che la gestione contabile/finanziaria sia volta a garantire nell'insieme una coerente e completa capacità di utilizzo delle risorse, oggetto di contributo pubblico nonché di quelle derivanti da proventi tariffari ed altre fonti di finanziamento, nei tempi programmati.
5. La sostenibilità economico finanziaria degli interventi è assicurata dal piano economico finanziario e tariffario in corso di approvazione da parte dell'ERSI e dell'ARERA. L'ERSI si impegna a trasmettere al MATTM e alla Regione i piani economico finanziari e tariffari definitivi per l'intero periodo di realizzazione delle opere, secondo le modalità stabilite da ARERA, non appena da questa approvati, salvo diversa determinazione della stessa Autorità. Per i periodi successivi al 2019, resta fermo che i piani economico finanziari dovranno essere aggiornati alla luce delle nuove disposizioni regolatorie che l'ARERA emanerà, fatto salvo l'impegno di realizzazione delle opere secondo quanto nel presente Accordo.
6. Le risorse che si renderanno disponibili, derivanti da eventuali ribassi d'asta, da successivi finanziamenti, da revoche o economie comunque conseguite nell'attuazione degli interventi, ferme restando le specifiche discipline previste dalle fonti di finanziamento, potranno essere riprogrammate d'intesa tra le Parti su proposta dell'ERSI, acquisito il parere favorevole della Regione ABRUZZO.
7. Al fine di evitare eventuali duplicazioni di finanziamento, la Regione ABRUZZO garantisce, per quanto di competenza, che la parte degli interventi oggetto del finanziamento pubblico di cui al presente Accordo, non ha usufruito né usufruirà di ulteriori finanziamenti pubblici o tariffari.



8. Resta in capo al soggetto gestore l'onere di procedere alla ricerca delle soluzioni ottimali per la provvista di liquidità richiesta dal piano economico finanziario.

Articolo 5

“Impegni delle Parti”

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
 - a. rispettare i termini e le modalità di attuazione individuati con il presente Accordo;
 - b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - c. promuovere tutte le necessarie e opportune azioni per garantire la realizzazione degli interventi nel rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma e dal piano economico finanziario e tariffario, rimuovendo ogni eventuale elemento ostativo.
2. Il MATTM-DGSTA si impegna a:
 - a. garantire che la Regione e l'ERSI ricevano tutte le informazioni per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione degli interventi, in particolare, le istruzioni relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese, attraverso anche la condivisione delle disposizioni di cui al Si.Ge.Co. del PO Ambiente;
 - b. informare la Regione e l'ERSI in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PO Ambiente che possano avere ripercussioni sugli interventi di cui al presente Accordo.
3. La Regione ABRUZZO si impegna a:
 - a. svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento utili a garantire l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione degli interventi;
 - b. verificare il rispetto degli obiettivi e delle priorità definite in fase di programmazione degli interventi disciplinati dal presente Accordo;
 - c. garantire il coordinamento delle attività di monitoraggio degli interventi, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato;
 - d. valutare e verificare eventuali proposte di modifica e aggiornamento degli interventi pervenute dall'ERSI;
 - e. garantire, altresì, il coordinamento e la collaborazione con il MATTM-DGSTA e con l'ERSI al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti



di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti.

4. L'ERSI si impegna a:
- a. garantire, nel corso dell'intero periodo di attuazione degli interventi di cui al presente Accordo, il necessario coordinamento e la condivisione con la Regione e il MATTM-DGSTA impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dai suddetti soggetti;
 - b. condividere e trasmettere i dati utili alla corretta alimentazione del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM), in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPE n.25/2016 e dalla Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno e ss.mm.ii;
 - c. garantire il rispetto dei termini previsti dalla Delibera CIPE n.25/2016 e ss.mm.ii relativi all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori (e/o servizi e/o forniture) inerenti gli interventi previsti, pena la revoca delle risorse FSC 2014-2020;
 - d. verificare che sia data piena attuazione, per quanto di competenza, agli interventi elencati nella tabella n.1 dell'art. 4 del presente Accordo, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma;
 - e. rispettare quanto indicato nel Si.Ge.Co del PO Ambiente, in particolare, con riferimento alle modalità di predisposizione dei pagamenti, di elaborazione ed inoltro delle Domande di rimborso delle spese sostenute, di conservazione dei documenti relativi alle spese e i controlli effettuati, di informazione e comunicazione delle attività;
 - f. garantire la tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MATTM-DGSTA e la Regione, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le attività oggetto degli interventi di cui al presente Accordo;
 - g. individuare i Gestori del Servizio Idrico Integrato deputato, sulla base della convenzione di affidamento, alla realizzazione degli interventi indicati nella tabella n. 1 dell'art. 4 del presente Accordo:
 - a. garantire che il gestore del Servizio Idrico Integrato realizzi ad opera d'arte gli interventi nel rispetto della normativa del codice degli appalti, del cronoprogramma e del piano economico finanziario e tariffario vigente ed approvato dall'ERSI e dall'ARERA;
 - b. raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati di ciascun intervento necessari per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MATTM-DGSTA;
 - c. assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, aiuti di



stato e norme ambientali.

5. La Regione e l'ERSI si impegnano a:


- d. dare visibilità degli interventi ammessi a finanziamento sul proprio sito istituzionale, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza;
- e. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi, che il MATTM-DGSTA riceva tutte le informazioni necessarie alla elaborazione della relazione annuale di attuazione di cui al punto 2 lett. b) della Delibera CIPE n.25/2016 e al punto A.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno;
- f. garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Atto. La Regione e ERSI attivano, in caso di inadempienza del soggetto gestore, i poteri sostitutivi agli stessi attribuiti dalla normativa vigente.

Articolo 6

“Comitato di Indirizzo e Controllo”

1. Allo scopo di garantire un'adeguata azione di governance e controllo sullo sviluppo degli interventi, con la sottoscrizione del presente Accordo è istituito un Comitato di indirizzo e controllo (di seguito Comitato), composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti e presieduto dal rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque. Le parti si impegnano ad indicare con specifica comunicazione i nominativi dei predetti rappresentanti.
2. Le Parti riconoscono al Comitato le seguenti funzioni di:
 - coordinamento in merito all'attuazione degli interventi di cui alla tabella I dell'art. 4 del presente Accordo;
 - monitoraggio e vigilanza sullo stato di attuazione degli interventi, verificando il rispetto degli obiettivi e delle priorità previste nonché dei cronoprogrammi di realizzazione;
 - promozione di strumenti di razionalizzazione dei procedimenti e ricorso a forme di semplificazione dei processi e degli adempimenti sottesi alla realizzazione degli interventi;
 - rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori.

3. Il Comitato è convocato a cura del Presidente su propria iniziativa o su istanza motivata di uno degli altri partecipanti. I rappresentanti individuati nel presente Accordo possono delegare un



sostituito alla partecipazione delle sedute del Comitato.

4. Il Comitato nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, presiede e coordina l'intero processo di attuazione di tutti gli interventi previsti dall'Accordo, monitorando il rispetto delle tempistiche e condividendo le scelte che si renderanno necessarie sulla base di eventuali sopraggiunte criticità.
5. Il Comitato di cui al presente articolo, sulla base dei temi individuati all'ordine del giorno, potrà convocare agli incontri i Soggetti/Enti istituzionalmente competenti, comprese le Direzioni Generali del Ministero dell'Ambiente, per la risoluzione di specifiche problematiche.

Articolo 7

“Modifica degli interventi”

1. L'ERSI, acquisito il parere positivo della Regione, può proporre variazioni e modifiche degli interventi che dovranno essere accolte e autorizzate dal MATTM-DGSTA.
2. Il MATTM-DGSTA si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare le spese relative a variazioni e modifiche, non autorizzate, degli interventi di cui al presente Accordo.

Articolo 8

“Rettifiche finanziarie”

1. Ogni difformità rilevata circa la regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione delle risorse finanziarie a favore dell'ERSI dovrà essere tempestivamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati. A tal riguardo, l'ERSI si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal MATTM-DGSTA, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
2. L'ERSI, in qualità di Beneficiario, dovrà fornire tempestivamente ogni informazione, al MATTM-DGSTA e alla Regione, in merito ad errori od omissioni che possano interessare l'ammissibilità delle spese relative agli interventi di cui al presente Accordo.

Articolo 9

“Disposizioni generali e finali”

1. Il presente Accordo è vincolante per i Soggetti Sottoscrittori dalla data di sottoscrizione e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto del medesimo; può essere modificato o integrato per concorde volontà delle parti.



2. Qualora dall'attuazione degli interventi derivino eventuali maggiori spese rispetto a quelle previste, le stesse non sono a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari, le Parti possono recedere dal presente Accordo, dandone preavviso agli altri sottoscrittori almeno 90 giorni prima. In tal caso, gli enti competenti revocano i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo alla parte inadempiente secondo un criterio di proporzionalità che escluda gli stralci di opere che possono comunque essere resi operativi. In tale caso la parte inadempiente è tenuta altresì a restituire quanto eventualmente percepito a titolo di finanziamento, che superi la quota assorbita dagli stralci succitati, maggiorato degli interessi legali di mora.
4. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme nazionali di riferimento.

Letto e sottoscritto.

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque

Il Direttore Generale
Dr.ssa Gaia Checcucci
(firmato in modalità digitale)

Per la Regione XXXX

Il Direttore _____
Il
Dr./Dr.ssa
(firmato in modalità digitale)

Per l'ERSI

Il
Dr./Dr.ssa
(firmato in modalità digitale)



Il presente Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.

Allegato ERSI n.1 Piano Economico Finanziario e Tariffario

Omissis

DELIBERAZIONE 09.10.2018, N. 751

Adeguamento Sistema di Urgenza ed Emergenza Territoriale 118 "Abruzzo Soccorso" - Attivazione postazione territoriale 118 Comune di Caramanico Terme

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il DPR 27 marzo 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e ss.mm.ii. recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza di emergenza";
- le Linee Guida sul Sistema di emergenza sanitaria del Ministro della Sanità n. 1/1996 pubblicate sulla G.U. n. 114 Serie Generale del 17 maggio 1996;
- il DCA n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 "Rete dell'emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e reti IMA-STROKE-POLITRAUMA (trauma maggiore) percorso neurochirurgico" e ss.mm.ii.;
- il DM n. 70 del 20 aprile 2015 Regolamento recante "Definizione degli standard quantitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- DCA n. 95/2015 del 28 settembre 2015 ad oggetto "Approvazione del programma di Qualificazione della Rete dell'Emergenza Urgenza Territoriale";
- il DCA n. 55/2016 del 10 giugno 2016 che ha approvato il "Piano di Riqualficazione del servizio sanitario regionale 2016-2018";
- il DCA n. 79/2016 del 21 luglio 2016 che ha approvato il Documento Tecnico "Riordino della rete ospedaliera - Regione Abruzzo";
- DGR n. 505/2016 del 26 luglio 2016 come integrata dalla deliberazione n. 576/2016 del 22 settembre 2016;

VISTA la nota prot. RA/0248175/18/SAN del 10 settembre 2018 acquisita al prot. RA/248175/2018 (Allegato 1), che demanda al CREA la formulazione di una relazione tecnica motivata sulle possibilità e modalità di potenziamento del Sistema di Urgenza ed Emergenza Territoriale 118 in relazione al bacino di utenza del Comune di Caramanico Terme (PE);

PRESO ATTO della relazione tecnica dal titolo "Attivazione Postazione Territoriale 118 Comune di Caramanico Terme" (Allegato 2) trasmessa dall'Agenzia Sanitaria Regionale con nota n. 1442 del 18.09.2018 (Allegato 3) e acquisita al Prot. 257510/2018, con cui il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo (CREA) ha espresso parere favorevole alla proposta tecnica di attivazione di una postazione aggiuntiva MSB con infermiere ("India") h12 diurno nel Comune di Caramanico Terme (PE);

DATO ATTO che il parere motivato espresso dal CREA in senso favorevole all'attivazione di una postazione con infermiere e operatività h12 presso il Comune di Caramanico Terme consente di riportare i tempi di intervento, allo stato attuale dilatati a motivo della non breve distanza dalle postazioni 118 più prossime (Scafa, Popoli), entro i valori di riferimento (<18 minuti) a garanzia dei livelli essenziali di assistenza in uno dei più rilevanti comprensori turistici termali della regione;

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;

VISTO l'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto in forza del quale nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla lett. a) del medesimo comma, mentre le funzioni dell'Organo Esecutivo della Regione sono limitate all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

RITENUTO che il presente atto presenta i caratteri dell'indifferibilità riguardando l'aggiornamento e la qualificazione del piano delle postazioni 118 della rete di emergenza-urgenza territoriale, caratterizzata a livello nazionale dall'obbligo giuridico della tempo-dipendenza (DPR 27 marzo 1992);

CONSIDERATO, pertanto, che la presente proposta deliberativa è validamente assunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del vigente Statuto, nel periodo di *vacatio* dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio Regionale sopra citato, per le motivazioni riportate nella narrativa che precede;

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con quote del FSR indistinto e che dall'applicazione del presente provvedimento non devono comunque derivare oneri di personale superiori ai tetti massimi fissati, da ultimo, con DGR 695 del 24.11.2017 ("Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2018-2020");

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento della Salute e Welfare ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione e alla sua conformità alla legislazione vigente;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

A voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:

1. **di prendere** atto della relazione tecnica dal titolo "Attivazione Postazione Territoriale 118 Comune di Caramanico Terme" (All.2);
2. **di integrare** di conseguenza il piano regionale delle postazioni del Sistema Territoriale 118 "Abruzzo Soccorso" definito con DCA 95 del 28 settembre 2015 con l'aggiunta di 1 postazione dotata di mezzo sanitario di base infermierizzato (MSAB) localizzato nel Comune di Caramanico Terme (PE);
3. **di dare atto** che l'intervento è finanziato con quote del FSR indistinto e che dall'applicazione del presente provvedimento non devono comunque derivare oneri di personale superiori ai tetti massimi fissati, da ultimo, con DGR 695 del 24.11.2017 ("Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2018-2020");
4. **di attestare** che la presente deliberazione è adottata in quanto rientrante nei limiti di cui all'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto per le puntuali motivazioni riportate in narrativa;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri dell'Economia e Finanze ed al Ministero della Salute procedendone, inoltre, alla pubblicazione sul BURAT oltre che sul sito intranet della Regione Abruzzo, alla notifica all'Agenzia Sanitaria Regionale e alla trasmissione ai Direttori delle Aziende USL regionali;
6. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato 2, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

ALLEGATO 2



RELAZIONE TECNICA
“ATTIVAZIONE POSTAZIONE TERRITORIALE 118
COMUNE DI CARAMANICO TERME”

Riferimento normativo

L'esigenza di una valutazione tecnica integrativa su una possibile rimodulazione dell'attuale assetto delle postazioni territoriali del Sistema regionale 118, in rapporto al bacino di utenza del Comune di Caramanico Terme, trova fondamento nella normativa nazionale e regionale di riferimento. La legge n. 323 del 24 ottobre 2000, all'art. 3 comma 4, dispone che le regioni “promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare del settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria”. La L.R. n. 15 del 10 luglio 2002, all'art. 64 comma 2 lettera b), pone in capo alla regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative di promozione del Termalismo, anche azioni di supporto a progetti assistenziali in materia sanitaria. La Legge Regionale n. 6 del 8/2/2005, introducendo una novella legislativa all'art. 67 comma 1 lettera c-bis della L.R. 15/2002, dispone per i Comuni sede di Termalismo “interventi per il miglioramento del soccorso pubblico e della sicurezza locale”. Con nota assessoriale del 10 settembre prot. n. RA 0248175/18 viene dato mandato al CREA, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, di elaborare specifica relazione tecnica.

La Regione Abruzzo, con il DCA n. 11/2013, ha avviato un percorso di riorganizzazione del Sistema dell'Emergenza Territoriale, individuando un fabbisogno regionale delle Postazioni Territoriali del Sistema 118 (PTS 118), applicando senza correttivi la formula utilizzata nella metodologia Agenas indicata nel documento tecnico “*La rete dell'emergenza- urgenza*”(pubblicato sulla rivista Monitor 27/11), in base alla quale è emerso un fabbisogno su base regionale di 53 postazioni di cui 31 di MSA¹ e 22 di MSB². Nello specifico, il numero delle postazioni attribuite al territorio di pertinenza della ASL di Pescara è individuato in 5 Mezzi di Soccorso Avanzato + 4 Mezzi di Soccorso di Base rispetto alla precedente previsione normativa, ex L.R. 5/2008, che includeva anche la postazione territoriale H12 di Caramanico, come si evince dalla tabella sottostante.

¹ MSA = Mezzo di Soccorso Avanzato

² MSB = Mezzo di Soccorso di Base





Tabella 1: Confronto delle Postazioni stabilite dal PSR 2008-2010 (LR 5/2008) – Attive al 31 ottobre 2012 – e da Fabbisogno secondo indicatori Agenas.

C.O. 118	POSTAZIONI P.S.R. (LR 5/08)	POSTAZIONI ATTIVE AL 31 OTTOBRE 2012	POSTAZIONI DA FABBISOGNO AGENAS
PESCARA	PESCARA	PESCARA	5 MSA+4 MSB
	POPOLI	POPOLI	
	PENNE	PENNE	
	MONTESILVANO	MONTESILVANO	
	CATIGNANO (H12)	CATIGNANO (H12)	
	PIANELLA (H12)	PIANELLA (H12)	
	SCAFA (H24)	SCAFA	
	CARAMANICO (H12)	CARAMANICO (H12) attivata 06/2012	
		PESCARA SUD	
		PESCARA NORD	
	PESCARA CENTRO (H12)		
	TOTALE N.8	TOTALE N.11	TOTALE N.9

Successivamente, con il DCA n. 95/2015, concernente l'approvazione del Programma di Qualificazione della Rete Emergenza-Urgenza Territoriale, la Programmazione regionale ha previsto per la ASL di Pescara una rimodulazione delle attività delle postazioni 118 ed una implementazione del numero delle stesse, al fine di garantire una più ampia copertura assistenziale del territorio, come rappresentato nella tabella successiva.

Tabella 2: Postazioni Territoriali del Sistema 118 - Asl Pescara.

TIPOLOGIA POSTAZIONI	POSTAZIONI	ATTIVITA'
MSA	PESCARA	H24
	MONTESILVANO	H24
	PENNE	H24
	SCAFA	H24
	POPOLI	H24
	PIANELLA	H24
	PESCARA SUD	H24
	TOTALE N.7	
MSB	PESCARA SUD	H24
	PESCARA NORD	H24
	PESCARA CENTRO	H12 DIURNO
	VALPESCARA	H12 DIURNO
	CATIGNANO	H12 NOTTURNO
	TOTALE N.4	





Obiettivi e Percorso metodologico

Nel contesto attuale, le differenze tra aree periferiche e centri urbani caratterizzanti la tipologia orografica della regione e, dall'altro lato, la varietà delle vocazioni territoriali, tra cui quella del termalismo assume di certo un ruolo specifico non marginale, assegnatole dalla legislazione regionale vigente, richiedono una aggiornata attività di monitoraggio, con l'obiettivo fondamentale di individuare eventuali squilibri correlati a specificità territoriali e introdurre fattori correttivi di miglioramento dei tempi di intervento nella rete emergenziale del 118, rispetto a quanto già programmato nel DCA 95/2015.

Nel modello proposto in questo documento si fa riferimento ad alcuni parametri fondamentali di analisi e progettazione quali:

1. Il bacino di utenza;
2. I tempi di percorrenza al fine di verificare se il numero delle PTS 118 permetta il rispetto degli standard temporali di intervento sulla scena dell'evento previsti dalle disposizioni nazionali (8 min in area urbana e 20 min in area extraurbana);
3. I dati di attività delle postazioni territoriali del sistema 118 che servono in questo contesto ad indicare se il numero delle PTS 118 sia sufficiente a coprire le missioni con codice di gravità giallo e rosso.

Bacino di utenza

Il bacino di utenza della proposta della postazione territoriale 118 aggiuntiva nel Comune di Caramanico Terme comprende i seguenti ambiti comunali: Caramanico Terme, Abbatteggio, Bolognano, Roccamorice, Sant'Eufemia a Maiella, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Secondo i dati ISTAT al 01/01/2017, la popolazione complessiva residente nel bacino di utenza individuato è di 6.832 abitanti (Tabella 3).





Tabella 3: Popolazione residente nei comuni del Bacino d'utenza di Caramanico Terme (Dati ISTAT al 01/01/2017).

Comuni Bacino di Utenza Postazione Territoriale di Caramanico Terme	Popolazione Residente
Sant'Eufemia a Maiella	269
Salle	299
Abbateggio	392
Roccamorice	924
Bolognano	1093
Caramanico Terme	1933
San Valentino in Abruzzo Citeriore	1922
TOTALE	6832

Dall'analisi altimetrica del perimetro territoriale si evidenzia che oltre la metà dei comuni del bacino d'utenza di Caramanico Terme appartiene ad area montana (Tabella 4).

Tabella 4: Classificazione altimetrica nei comuni del Bacino d'utenza di Caramanico Terme

Comuni Bacino di Utenza Postazione Territoriale di Caramanico Terme	Zona Altimetrica
Sant'Eufemia a Maiella	Montagna Interna
Salle	Montagna Interna
Abbateggio	Collina Interna
Roccamorice	Montagna Interna
Bolognano	Collina Interna
Caramanico Terme	Montagna Interna
San Valentino in Abruzzo Citeriore	Collina Interna

Nella valutazione del fabbisogno è stato, inoltre, considerato l'indicatore indiretto della domanda emergenziale correlata alla popolazione anziana. Nei Comuni del bacino di Caramanico Terme, su una popolazione totale (dati Istat al 1/1/2017) di 6.832 abitanti, si è registrato un indice di vecchiaia di circa 230 in rapporto ad un valore di 171 dell'intero ambito della provincia di appartenenza (PE) e di un valore medio regionale di circa 184.

Tale dato conferma un aumento della popolazione anziana e fragile nel bacino di riferimento con conseguente incremento della domanda di servizi socio sanitari.





Tabella 5: Indice di Vecchiaia dei Comuni afferenti al bacino di Caramanico Terme

Comuni Bacino di Utente Postazione Territoriale di Caramanico Terme	Indice di vecchiaia
Sant'Eufemia a Maiella	372,7
Salle	290,3
Abbateggio	222,7
Roccamorice	256,4
Bolognano	233,3
Caramanico Terme	209,7
San Valentino in Abruzzo Citeriore	214,8
TOTALE	229,70

Tempi di percorrenza

In merito al parametro relativo ai tempi di percorrenza, il riferimento normativo è rappresentato dalle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 1996, secondo cui i tempi di arrivo del mezzo di soccorso dal momento dell'invio da parte della Centrale Operativa (CO) 118 deve essere nell'ambito degli 8 min in area urbana e dei 20 min in area extraurbana.

Inoltre, nel Monitoraggio dell'erogazione dei LEA viene utilizzato come indicatore specifico di funzionalità e rapidità dell'emergenza territoriale e in particolare di valutazione della performance del sistema "118" "L'Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso". Esso viene identificato come il 75° percentile della distribuzione degli intervalli di tempo, tra la ricezione della chiamata da parte della centrale operativa e l'arrivo sul posto del primo mezzo di soccorso, di tutte le missioni durante l'anno.

I valori di riferimento sono i seguenti:

Tabella 6: Valori LEA per Intervallo Allarme-Target di mezzi di soccorso

	Valore normale	Scostamento minimo	Scostamento rilevante ma in miglioramento	Scostamento non accettabile
Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso	≤ 18	19 - 21	22 - 25	≥ 26

Nell'ultima rilevazione, sulla base di quanto riscontrato nel verbale del 10 aprile 2018 della Riunione Congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, la Regione Abruzzo presenta per l'anno 2016 un valore pari a 21 minuti, che risulta, come scostamento minimo, al di sopra della soglia ritenuta adeguata.





In considerazione che l'obiettivo principale della programmazione regionale è quello di garantire con la rete dell'Emergenza-Urgenza Regionale sicurezza ed efficacia del sistema in tutto il territorio, sono stati analizzati sul piano metodologico i seguenti tempi di percorrenza:

1. Dalle postazioni attualmente attive nella ASL di Pescara ai relativi comuni del bacino di utenza al fine di stabilire l'allocazione di un'eventuale nuova postazione in zone territoriali dove i tempi previsti dagli indicatori nazionali non trovavano un costante rispetto;
2. Dalla postazione aggiuntiva ai relativi comuni del bacino di utenza al fine di verificare la garanzia dell'obiettivo del range temporale della griglia LEA.

Si è ritenuto di prendere in analisi la postazione territoriale di Scafa che, come già evidenziato nel DCA 95/2015, presenta le seguenti carenze:

- Il comune di Caramanico dista dalla Postazione di Scafa 25 min. Lo stesso dista dall'Hub 48 min e dallo Spoke 41 min³;
- Il comune di Sant'Eufemia a Maiella dista dalla Postazione di Scafa 30min. Lo stesso dista dall'Hub 54 min e dallo Spoke 47 min.

I tempi di cui sopra, non potendo considerare i flussi metropolitani di traffico, le vie di comunicazione, le condizioni della viabilità e le caratteristiche orografiche, possono aumentare in funzione di essi, soprattutto in considerazione che i comuni sopra esaminati sono classificati come zone altimetriche di Montagna interna.

L'analisi è stata, quindi, condotta confrontando i tempi di percorrenza dalla postazione 118 di Scafa verso i comuni del bacino di utenza, selezionando quelli afferenti e confinanti con il Comune di Caramanico Terme, nell'ipotesi di attivare, non solo nel periodo stagionale estivo ma per l'intero arco temporale annuale, una postazione territoriale 118 nel comune di Caramanico Terme (Tabella 7).



³ DCA n. 95/2015: Hub P.O. di Pescara; Spoke P.O. di Popoli



Tabella 7: Analisi dei tempi di percorrenza.

Postazione Territoriale	Comune di Copertura	Tempo di percorrenza
Scafa	Sant'Eufemia a Maiella	31 min
Caramanico Terme	Sant'Eufemia a Maiella	10 min
Scafa	Salle	23 min
Caramanico Terme	Salle	12 min
Scafa	Roccamorice	17 min
Caramanico Terme	Roccamorice	17 min
Scafa	Abbateggio	12 min
Caramanico Terme	Abbateggio	15 min
Scafa	Bolognano	12 min
Caramanico Terme	Bolognano	24 min
Scafa	San Valentino in Abruzzo Citeriore	9 min
Caramanico Terme	San Valentino in Abruzzo Citeriore	15 min

Tale analisi ha evidenziato che l'attivazione di una postazione 118 aggiuntiva nel Comune di Caramanico Terme permetterebbe una riduzione significativa dei tempi di percorrenza verso i Comuni di Sant'Eufemia a Maiella, Salle, oltre che nello stesso perimetro territoriale del Comune di Caramanico Terme, rispetto alla postazione di Scafa. I miglioramenti riguarderebbero l'area territoriale di tre comuni che, nell'analisi ricognitiva sui dati di attività dell'anno 2017, hanno richiesto una percentuale di interventi pari al 37,16 % del totale delle missioni per i comuni interessati.

Dati di Attività

All'esito di una ricognizione effettuata nello specifico bacino d'utenza del Comune di Caramanico Terme, la ASL di Pescara ha certificato i dati relativi all'anno 2017, come riassunti nella tabella successiva.





Tabella 8: Dati di attività suddivisi per codice di gravità-anno 2017.

ANNO 2017				
Comune	N. Interventi	Verdi	Gialli	Rossi
Abbateggio	23	2	19	2
Bolognano	72	6	51	15
Caramanico Terme	139	21	105	13
Roccamorice	52	4	39	9
Rocacaramanico (frazione di Sant. Eufemia a Maiella)	2	0	0	2
Sant'Eufemia a Maiella	16	1	7	8
Salle	10	2	6	2
San Valentino in Abruzzo Citeriore	130	16	103	11
TOTALE	444	52	330	62

Sul totale del numero di interventi appaiono significativi i dati relativi sia ai codici rossi che gialli che depongono per una valutazione positiva di un eventuale ulteriore miglioramento dei tempi di arrivo dell'autoambulanza.

Si evidenzia inoltre che la richiesta del numero di interventi del 118 si esprime per l'intero arco temporale dell'anno, in assenza di limitati, contingentati e significativi picchi stagionali. Il dato può essere letto alla luce della ricognizione trasmessa dal Comune di Caramanico Terme che, con nota del 4 Giugno 2018, ha rilevato che alle Terme vi sono stati nel 2017 non meno di 16.000 arrivi e che la Valle dell'Orfento, nel 2016, ha mostrato un incremento degli accessi fino a 15.000 visitatori (dati riferiti solo agli ingressi registrati).

Valutazione dei costi

Al fine di stimare i costi del mezzo di soccorso sanitario da attivarsi nella postazione di Caramanico terme, si è provveduto all'analisi dei bandi di gara delle ASL della Regione Abruzzo, nonché alla consultazione del mercato CONSIP. Tale valutazione ha portato a stimare, per un'ambulanza 2x4, un costo indicativo compreso tra euro 120.000 e 130.000, oltre iva (prezzo d'asta soggetto a ribasso) per l'acquisto in proprietà del mezzo di soccorso.

Qualora il servizio venisse interamente affidato in regime di convenzione inclusivo di mezzo di soccorso, un autista e due infermieri per la turnazione in attività h12 si è evidenziato che, dall'analisi comparata dei servizi e costi del soccorso sanitario con autoveicoli, oggetto di uno studio pilota su quattro regioni italiane condotto dalla FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), e da una ricognizione con pregresse esperienze di alcune ASL della Regione, sono stati quantificati i costi standard del servizio di soccorso che si collocano in un range tra 8.000 e 9.000 euro mensili.





Conclusioni

Alla luce delle considerazioni tecniche esposte, al fine di garantire un adeguamento della copertura assistenziale del territorio provinciale della ASL di Pescara, prendendo atto della specifica legislazione regionale vigente in materia di Termalismo e considerata la coerenza con gli obiettivi regionali derivanti dalle indicazioni correlate al valore di allarme target, che deve attestarsi al valore di riferimento ≤ 18 min, il CREA esprime parere favorevole alla proposta tecnica di attivazione di una postazione aggiuntiva MSB con infermiere (INDIA) H12 DIURNO nel Comune di Caramanico Terme. In coerenza con la legislazione regionale, ex L.R. n. 15/2002, al fine di non interferire sulla autonomia organizzativa e gestionale della ASL di pertinenza, il CREA auspica l'impegno di risorse economiche aggiuntive.

La tabella n. 8 del DCA n. 95/2015 risulterebbe così modificata dalla seguente proposta:

TIPOLOGIA POSTAZIONI	POSTAZIONI	ATTIVITA'
MSA	PESCARA	H24
	MONTESILVANO	H24
	PENNE	H24
	SCAFA	H24
	POPOLI	H24
	PIANELLA	H24
	PESCARA SUD	H24
	TOTALE N. 7	
MSB	PESCARA SUD	H24
	PESCARA NORD	H24
	PESCARA CENTRO	H12 DIURNO
	VALPESCARA	H12 DIURNO
	CATIGNANO	H 12 NOTTURNO
	CARAMANICO TERME	H12 DIURNO
	TOTALE N. 5	



Omissis

DELIBERAZIONE 09.10.2018, N. 767

D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 736 del 07.12.2017 - Accordo Regione Abruzzo/Regione Lazio per il trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01). Proroga termini temporali di cui alla DGR n. 736/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d'intesa, secondo principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;

VISTA la nota prot.n. U. 0501673 del 13/08/2018 della Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti – Area Rifiuti e Bonifiche, avente per oggetto: **“Richiesta della soc. AMA spa prot. 40975 del 1/8/2018 – Proroga accordo Regione Abruzzo per l'impianto TMB di ACIAM spa in Aielli fino al 31/12/2018”**, con la quale si chiede di proseguire le attività di cui all'Accordo sottoscritto in data 16.10.2014, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Roma Capitale;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti del 12/09/2018 prot.n. 250736, con la quale è stata comunicata al Presidente f.f. On. Giovanni Lolli e al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Arch. Mario Mazzocca, la richiesta della Regione Lazio di cui alla nota prot.n. U. 0501673 del 13/08/2018 sopra richiamata rilevando che, ... omissis.. *“da un esame della situazione e delle attività in corso, a parere dello scrivente Servizio, non sussistono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta ai fini della prosecuzione del servizio, fermo restando le modalità ed i limiti quantitativi stabiliti nell'Accordo vigente, ...omissis”*;

RICHIAMATA la nota del Servizio Gestione Rifiuti del 12/09/2018 prot.n. 250701 con la quale è stata richiesto ad ACIAM Spa ...omissis.. *“di esprimere il proprio assenso alla disponibilità di accogliere i rifiuti urbani indifferenziati con CER 200301, secondo le modalità e i termini stabiliti nell'accordo vigente, ... omissis”*;

VISTA la nota prot.n. 4112 dell'11/09/2017 di ACIAM Spa avente per oggetto: **“Accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Lazio sottoscritto in data 16/10/2014 per il trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti aventi codice CER 200301 presso impianti ubicati in Abruzzo provenienti da Roma Capitale – richiesta rinnovo”**, acquisita agli atti del SGR con prot.n. 0233621/17 del 12/09/2017;

PRESO ATTO della nota prot.n. 5838 del 27/09/2018 trasmessa da ACIAM Spa con la quale è stato comunicato che l'Assemblea dei Soci di ACIAM Spa nella seduta del 26/09/2018 ha deliberato l'assenso e quindi favorevolmente in merito alla richiesta avanzata da AMA Spa;

RICHIAMATA la DGR n. 607 del 26.09.2014, avente per oggetto: **“D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Approvazione”**;

DATO ATTO che l'Accordo di Programma è stato sottoscritto dai rappresentanti delle due Regioni in data 16.10.2014 ai fini del conferimento di rifiuti urbani Indifferenziati provenienti da Roma Capitale

presso impianti di smaltimento/recupero ubicati nel territorio della Regione Abruzzo, da effettuare fino alla durata dell'insufficienza impiantistica nel territorio di origine dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 829 del 13.10.2015, avente per oggetto: *"D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 607 del 26.09.2014 e s.m.i. Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini"*;

RICHIAMATA la DGR n. 624 del 06/10/2016 avente per oggetto: *"D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 829 del 13.10.2015 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Proroga dei termini"*;

RICHIAMATA la DGR n. 736 del 07/12/2017 avente per oggetto: *"D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 624 del 06.10.2016 - Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01. Proroga dei termini e presa d'atto di ulteriori provvedimenti"*;

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 14/10 del 31/12/2010 e s.m.i., di titolarità dell'ACIAM Spa;

PRESO ATTO della Determina Dirigenziale n. 13/9 del 13/01/2015 dei Servizi Politica Energetica, Qualità dell'Aria e Sina e Gestione Rifiuti avente ad oggetto: *"D.lgs n. 152/2006 - D.lgs n. 46/2014 - Circolare Ministeriale prot. n. 22295 del 27/10/2014 avente ad oggetto Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46. Proroga scadenza Autorizzazioni Integrate Ambientali"*;

RILEVATO che la richiesta della Regione Lazio è finalizzata alla concessione di una proroga temporale dell'Accordo di cui alla DGR n. 736/2017, in scadenza in data **16/10/2018**, sino al **31/12/2018**, per il conferimento di rifiuti urbani indifferenziati nell'impianto consortile intercomunale pubblico di proprietà della ACIAM Spa, con sede in Via T. Edison n. 27 - Avezzano (AQ), impianto ubicato in loc. *"La Stanga"* del Comune di Aielli (AQ), regolarmente munito delle autorizzazioni regionali previste dalla legge;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa verifica della compatibilità e sostenibilità delle attività previste e che a seguito di istruttoria ritiene di aderire alla richiesta di ulteriore proroga avanzata dalla Regione Lazio al fine di superare le situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati già segnalate in passato che interessano Roma Capitale, anche al fine di allineare il presente Accordo alla durata temporale dell'altro riguardante i TMB di DECO Spa e COGESA Spa;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 *"Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"*, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013 avente per oggetto: *"Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti"* (G.U.U.E. 12 luglio 2006, n. L 190);

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare:

- la Parte II[^] come modificata dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152" (cd. "Correttivo Aria-VIA-IPPC", che ha abrogato il D.lgs. 18.02.2005, n. 59 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");
- la Parte IV[^] in materia di: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", come modificata dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" ed in particolare:

- l'art. 182, comma 3 che sancisce il divieto di "smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";
- l'art. 182-bis che dispone che "Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.";
- l'art. 196 "Competenze delle Regioni";
- l'art. 199 "Piani regionali";
- l'art. 206 "Accordi, contratti di programma, incentivi";

VISTO il D.lgs. 13.01.03, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. ed in particolare l'art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

VISTO il D.M. 27 settembre 2010 recante: "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005"; relativo all'ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/03 e s.m.i. per "rifiuti non pericolosi";

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 avente per oggetto: "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

- l'art. 4 "Competenze della Regione";
- l'art. 9 "Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti";
- l'art. 28 "Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa";

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)", con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

CONSIDERATO pertanto, che è possibile prorogare in via temporale sino al **31/12/2018**, i conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (EER 20 03 01) prodotti da Roma Capitale, nell’impianto di TMB di titolarità dell’ACIAM SpA, ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), a seguito dell’accertata compatibilità ambientale e potenzialità quantitative disponibili dello stesso, da parte del SGR, come da **Tab. 1** seguente, modificata nella tempistica rispetto alla Tab 1 di cui alla DGR n. 736/2017;

Tab. 1 – Dati generali impiantistica e conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati - CER 20 03 01.

TITOLARI	LOCALITA' IMPIANTO	AUTORIZZAZIONE	OPERAZIONI (All. B - Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	QUANTITA'RIFIUTI EER 20 03 01 t/g	PERIODO gg
ACIAM Spa	Aielli (La Stanga)	AIA n. 14/10 del 31.12.2010	D 8 - D9	180	max 365 sino al 31/12/2018

CONSIDERATO opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, di confermare la limitazione del conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino al 31/12/2018;

RITENUTO di prendere in esame, sin d’ora e nel caso in cui la predetta insufficienza impiantistica dovesse permanere, ulteriori richieste di proroga dell’Accordo di programma in argomento, previo esperimento di tutti i necessari accertamenti del caso;

RITENUTO di rinviare ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle attività;

RITENUTO di incaricare il Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, per l’attuazione delle attività connesse alla gestione dell’Accordo di Programma, anche attraverso l’adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, per quanto di competenza;

RITENUTO che, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario nel territorio di Roma Capitale, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di scadenza del precedente periodo di conferimento il cui termine di scadenza risulta fissato al **16.10.2018**, senza soluzione di continuità;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario, che rientra nell’ambito dell’attività ordinaria perché relativo e conseguente all’Accordo già siglato dalla Regione Abruzzo e la Regione Lazio il **16/10/2014** e non consiste, pertanto, nell’adozione di un atto straordinario in deroga a normative vigenti in materia;

DATO ATTO che il presente provvedimento è validamente assunto per le motivazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di *vacatio* dell’Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16/08/2018;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

VISTA la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*, come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di prorogare** i termini di scadenza dell'Accordo di programma sottoscritto in data **16.10.2014**, tra Regione Lazio e Regione Abruzzo, per il trattamento/smaltimento/recupero di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01), fissati da ultimo con DGR n. 736/2017 con scadenza al **16.10.2018**, senza soluzione di continuità, sino al **31.12.2018**, prodotti nel territorio di Roma Capitale, secondo i quantitativi e le modalità indicate in premessa nella **Tab. 1**, prorogabile in caso di motivata necessità;
2. **di demandare** al Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, l'attuazione delle attività connesse alla gestione dell'Accordo di Programma, anche attraverso l'adozione di specifici provvedimenti dirigenziali, senza apportare modifiche sostanziali al presente accordo, ove necessari e per quanto di competenza;
3. **di rinviare** ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle attività previste dal presente accordo, da trasmettere per opportuna conoscenza ai Servizi Gestione Rifiuti delle rispettive Regioni ai fini delle verifiche da eseguire;
4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, all'ACIAM Spa, via Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ) ed all'AMA SpA, via Calderon de la Barca, n. 87 - 00142 ROMA, per i successivi adempimenti di competenza;
5. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo.

Omissis

DELIBERAZIONE 09.10.2018, N. 768

Individuazione del soggetto con funzioni di Direttore Generale dell'A.R.I.C. ai sensi dell'art. 6 comma 5) del Regolamento A.R.I.C.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 25 del 14.03.2000 e s.m.i., che disciplina l'*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*;

VISTA la L.R. n. 34 del 27.09.2016, recante *Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale e modifica alle leggi regionali n.25/2000, n.64/1998 e n.27/2011*, che, nel modificare l'art.7 della citata L.R. n. 25/2000, istituisce l'Agenda regionale per l'Informatica e la Committenza (A.R.I.C.);

VISTA la L.R. n. 4 del 12.01.2018 recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*" che all'articolo 2 prevede "*Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016*";

VISTO, in particolare, l'art.2 della suddetta L. R.n. 4/2018 recante "*Modifiche e integrazioni alla L.R. 34/2016*" che inserisce all'art.3 della L.R.n.34/2016 il comma 2 bis a norma del quale "*nelle more della riorganizzazione dell'Agenda il Presidente della Giunta Regionale individua, con proprio decreto, un Commissario straordinario con il compito di insediare e rendere operativa l'A.R.I.C. in relazione alle nuove ed ulteriori funzioni ad essa attribuite con la presente legge, senza interferire con le normali modalità di funzionamento della struttura informatica. Il compito del Commissario è di natura transitoria e speciale e riguarda la costituzione e l'insediamento, attraverso la predisposizione di specifici atti espressamente indicati nel decreto, della Centrale Unica di Committenza, della stazione Unica Appaltante e del soggetto Aggregatore regionale, nonché l'avvio delle attività e la conseguente riconnessione a quelle già in corso*";

RICHIAMATO il Decreto presidenziale di nomina del Commissario straordinario (con compiti di natura transitoria e speciale) n. 5/2018, in cui si precisa, tra l'altro che "*Il Commissario deve procedere con urgenza alla redazione del Piano Operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni ed alla elaborazione, stesura e adozione di un Piano Programma che consenta la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione, efficienza ed efficacia fissati dalla Regione Abruzzo*", come ribadito anche al punto 1, lett. e) in cui si stabilisce che il Commissario straordinario ha il compito di "*elaborare il Piano Programma per la costituzione e l'insediamento della nuova struttura*";

VISTA la D.G.R. n. 349 del 24.05.2018 avente ad oggetto: *Approvazione Piano Programma del Commissario straordinario A.R.I.C. nominato con decreto presidenziale n. 5/2018*;

DATO ATTO però che l'art. 3, comma 3, della L.R. n. 34/2016 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4 del 12.1.2018, quale disposizione transitoria e di coordinamento normativo, stabilisce che *La modifica del Regolamento è approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore Generale della Giunta sentito il Commissario straordinario di cui al comma 2-bis e sulla base del piano operativo riguardante la programmazione dei fabbisogni redatto a cura del medesimo Commissario*;

DATO ATTO che, per quanto sopra rappresentato, è stato necessario procedere alla modifica del Regolamento di che trattasi, ai sensi della disposizione transitoria sopra citata, al fine di consentire l'operatività dell'Agenda successivamente alle modifiche di cui alla L.R. n. 34/2016 che ha integrato le funzioni dell'Agenda medesima, nell'ambito della Committenza;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 610 del 07.08.2018 con cui è stato approvato il documento relativo alla modifica del Regolamento dell'Agenda ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 3 comma 3, della L.R. n. 34/2016 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4 del 12.1.2018;

DATO ATTO che in data 16 marzo 2018 sono state presentate le dimissioni del Direttore Generale dell'Agenzia, Avv. Sandro Di Minco, con cessazione del relativo incarico a far data dal 17 aprile 2018;

DATO ATTO che con Decreto Presidenziale n. 25 del 23.04.2018 è stato nominato il Dott. Fabio Adezio quale Commissario Straordinario dell'Agenzia, con attribuzione dei poteri ordinari e straordinari che la legge riconosce in capo agli organi dell'Agenzia, per un periodo di tre mesi, nelle more del rinnovo degli organi di cui all'art. 22 comma 5 della L.R. 25/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO altresì, che alla luce del decorso dei tre mesi di incarico – senza rinnovo - del suddetto Commissario Straordinario Dott. Fabio Adezio, nelle more del rinnovo degli organi di cui all'art. 22 comma 5 della L.R. 25/2000 e s.m.i. vi è una situazione di *vacatio* degli organi, che non assicura la continuità dell'azione amministrativa all'Agenzia;

PRECISATO che è volontà dell'amministrazione rimuovere la situazione di *vacatio* degli organi attualmente in essere presso l'A.R.I.C., al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, attesa la necessità e l'urgenza di assicurare la connessa continuità delle funzioni di Direttore Generale che alla luce della L.R. n. 25/2000 e s.m.i art. 12 comma 5) è, tra l'altro, legale rappresentante dell'Agenzia;

DATO ATTO del Regolamento A.R.I.C. approvato con D.G.R. n. 610 del 07.08.2018, è stato integrato e modificato all'art. 6 comma 5) con D.G.R. n. 720 del 28.09.2018;

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 5) del citato Regolamento necessita di un'ulteriore integrazione al fine di poter fare fronte alla situazione di *vacatio* degli Organi, come sopra rappresentata;

VISTO il documento allegato che integra, con particolare riferimento all'art. 6 comma 5), il documento di cui alle D.G.R. 610/2018 e n. D.G.R. n. 720/2018;

RITENUTO di approvare il documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Servizio regionale competente per l'Informatica e la Telematica, vacante, è al momento diretto dal Direttore Regionale del Dipartimento Risorse e Organizzazione cui il Servizio medesimo afferisce, e dunque il Dott. Fabrizio Bernardini, incaricato giusta D.G.R. n. 200 del 18.04.2017;

RITENUTO di individuare nella persona del Dott. Fabrizio Bernardini, Direttore del Dipartimento Regionale Risorse e Organizzazione, il soggetto con funzioni di Direttore generale dell'A.R.I.C., nelle more del rinnovo degli organi di cui all'art. 22 comma 5 della L.R. 25/2000 e s.m.i. e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri né per il bilancio regionale, né per l'A.R.I.T., atteso il fatto che trattasi di individuazione di soggetto con funzione direttoriale temporanea, nelle more del rinnovo degli organi di cui all'art. 22 comma 5 della L.R. 25/2000 e s.m.i., in capo a Direttore *pro tempore* già contrattualizzato con la Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i.;

DOPO puntuale favorevole istruttoria della struttura proponente;

DATO ATTO che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, nonché sulla legittimità della presente proposta;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

1. **di approvare** il documento allegato (modifica del Regolamento ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 3 comma 3, della L.R. n. 34/2016 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4 del 12.1.2018) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che integra, con particolare riferimento all'art. 6 comma 5), il documento approvato con D.G.R. n. 610/2018 e già integrato con n. D.G.R. n. 720/2018;
2. **di individuare** nella persona del Dott. Fabrizio Bernardini, Direttore *pro tempore* del Dipartimento Regionale Risorse e Organizzazione, il soggetto con funzioni di Direttore generale dell'A.R.I.C., ai sensi dell'art. 6 comma 5) del documento approvato con il presente atto al precedente punto 1);
3. **di stabilire** che lo svolgimento delle suddette funzioni direttoriali dell'A.R.I.C. da parte del Dott. Fabrizio Bernardini abbia una durata per tutto il tempo necessario al rinnovo degli organi di cui all'art. 22 comma 5 della L.R. 25/2000 e s.m.i. e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri né per il bilancio regionale, né per l'A.R.I.T., atteso il fatto che trattasi di individuazione di soggetto con funzione direttoriale temporanea - nelle more del rinnovo degli organi di cui all'art. 22 comma 5 della L.R. 25/2000 e s.m.i. - in capo a Direttore *pro tempore* già contrattualizzato con la Regione Abruzzo;
5. **di trasmettere** il presente atto al Capo Dipartimento regionale di riferimento ed all'interessato;
6. **di inviare** il presente atto all'A.R.I.C.;
7. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
<i>Emesso da:</i>	<i>Regione Abruzzo</i>	<i>Luglio 2018</i>

A.R.I.C.
**AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA
E COMMITTENZA**
REGOLAMENTO

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

Sommario

Art. 1 – NATURA GIURIDICA E SEDI	3
Art. 2 - PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 3 – FUNZIONI E COMPITI.....	3
Art. 4 – CRITERI ORGANIZZATIVI.....	5
Art. 5 - ORGANI DELL’A.R.I.C.	5
Art. 6 - DIRETTORE GENERALE	5
Art. 7 - REVISORE LEGALE	7
Art. 8 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	7
Art. 9 – UNITA’ DI SEGRETERIA.....	8
Art. 10 – AUDIT, PROGRAMMAZIONE E AFFARI GENERALI	8
Art. 11 – AMMINISTRAZIONE	9
Art.12 – INFORMATICA E TELEMATICA	10
Art.13 – COMMITTENZA	11
Art.14 – ACCESSO ALLA DIRIGENZA E RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE.....	12
Art.15 – RESPONSABILITA’ DEGLI UFFICI.....	13
Art.16 – PERSONALE.....	14
Art.16 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA-PATRIMONIALE	14
Art.18 – NORMA DI RINVIO.....	16

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

Art. 1 – NATURA GIURIDICA E SEDI

1. L'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (in breve A.R.I.C.) è istituita con Legge Regionale del 27 settembre 2016, n. 34.
2. L'A.R.I.C. è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria ed ha sede operativa presso il Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica.

Art. 2 - PRINCIPI GENERALI

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono ispirati ai seguenti principi:
 - efficacia, efficienza, economicità e trasparenza delle attività, finalizzate al perseguimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia;
 - orientamento ad obiettivi e risultati per centri di responsabilità, anche ai fini della loro misurazione e valutazione.

Art. 3 – FUNZIONI E COMPITI

1. L'A.R.I.C. opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale per le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge istitutiva.
2. I compiti e le funzioni dell'A.R.I.C. si articolano in due distinte strutture riferite ai seguenti ambiti di competenza:
 - INFORMATICA E TELEMATICA;
 - COMMITTENZA.
3. La struttura dell'Informatica e della Telematica:
 - concorre al perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale, assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi;
 - assicura il supporto tecnico-scientifico, operativo e di consulenza alla Giunta regionale ed al Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica Amministrazione, nonché alle Agenzie e/o Aziende regionali; deve inoltre provvedere alla direzione tecnica delle realizzazioni;

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

- assicura il supporto tecnico-scientifico e di consulenza alle aziende partecipate dalla Regione, nonché alle aziende pubbliche locali ed alle istituzioni ed altri Enti Locali territoriali della Regione;
 - svolge i compiti di cui agli artt. 9 e 10 della legge istitutiva.
4. La struttura della Committenza:
- a) svolge le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
 - b) svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori;
 - c) svolge le funzioni di soggetto Aggregatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e del D.L. 189/2016 e s.m.i.
5. La Struttura di Committenza svolge le funzioni di cui al comma precedente in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel territorio regionale:
- a) enti ed organismi regionali, nonché loro associazioni e consorzi, agenzie, aziende ed istituti, anche autonomi, nonché enti ed aziende del Servizio sanitario regionale, organismi di diritto pubblico e società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
 - b) enti locali, nonché loro enti, organismi, associazioni, unioni e consorzi, aziende ed istituti locali, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti ed operanti nel territorio regionale.

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

Art. 4 – CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Le strutture organizzative dell'A.R.I.C. sono informate ai seguenti criteri:
 - a) autonomia gestionale dei due ambiti di competenza;
 - b) programmazione e controllo, per orientare il sistema alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati e, più in generale, al soddisfacimento del pubblico interesse;
 - c) governabilità della struttura tramite la chiara definizione di linee di responsabilità nei processi di pianificazione, programmazione e controllo;
 - d) implementazione di sistemi di controllo di gestione e di reportistica analitica e sintetica dei diversi ambiti gestionali;
 - e) verifica e miglioramento dei procedimenti in linea con le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - f) orientamento ai processi ed uniformità delle procedure per assicurare elevati standard di qualità dei servizi erogati.

Art. 5 - ORGANI DELL'A.R.I.C.

1. Sono organi dell'A.R.I.C.:
 - Il Direttore Generale;
 - Il Revisore Legale.

Art. 6 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale viene individuato con deliberazione di Giunta Regionale, che ne fissa il trattamento economico in base alla normativa vigente, scegliendo tra soggetti di elevata competenza tecnica e di vasta esperienza in materia di appalti pubblici.
2. Il Direttore Generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di avviso contenente i criteri e le modalità di selezione curriculare. Le relative procedure sono definite nel perimetro della personalità giuridica di A.R.I.C.
3. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta.
4. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'Agenzia ed è responsabile della realizzazione del conseguimento degli obiettivi programmatici. Competono al Direttore Generale di gestione realizzativa e concludente.

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

5. Nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte da un Vice Direttore Generale con funzioni vicarie, da designarsi da parte del Direttore Generale tra i Dirigenti in servizio presso l'A.R.I.C., senza ulteriori oneri a carico dell'Agenzia. Nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale e del Vice Direttore Generale, nonché nei casi di vacanza del posto di Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Dirigente Regionale del Servizio competente per l'Informatica e la telematica, ovvero dal altro Dirigente Regionale con specifica competenza, da individuarsi da parte della Giunta Regionale, senza ulteriori oneri né a carico della Regione Abruzzo né a carico dell'Agenzia; nell'ipotesi di vacanza del posto di Direttore Generale le relative funzioni sono svolte nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Il Direttore Generale deve garantire, tra gli altri, il raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa ed il rispetto dei piani di digitalizzazione della Regione, definiti sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Regionale.
7. Il Direttore Generale risponde altresì della realizzazione degli obiettivi, anche dinamici, assegnati all'A.R.I.C. dalla Regione.
8. Il Presidente, su proposta della Giunta Regionale, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente e dal contratto medesimo, approvato dalla Giunta Regionale.
9. Il Direttore Generale provvede:
 - a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento dell'Agenzia;
 - b) all'adozione ed alla modifica del Regolamento (ad eccezione della modifica di cui alla disposizione transitoria dell'art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016);
 - c) ad attribuire alla struttura organizzativa dell'A.R.I.C. gli specifici obiettivi operativi ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali dettati dalla Regione;
 - d) alla predisposizione della relativa dotazione organica, tenuto conto delle articolazioni organizzative e funzionali dei Dipartimenti regionali competenti negli ambiti dell'Informatica, della Telematica e della Committenza;
 - e) alla definizione delle responsabilità ed all'attribuzione di competenze alla struttura organizzativa;
 - f) al conferimento degli incarichi dell'Agenzia;

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

- g) all'identificazione delle azioni da intraprendere ed alla quantificare delle risorse da destinare alle diverse attività;
- h) all'approvazione del programma annuale di attività;
- i) all'adozione degli atti necessari a garantire la semplificazione delle procedure e a risolvere eventuali conflitti di competenza tra i vari servizi;
- e) alla sottoscrizione dei Contratti, Accordi e Convenzioni con la Regione e con le altre Amministrazioni;
- f) alla stipula delle convenzioni e accordi quadro con i fornitori aggiudicatari;
- g) al monitoraggio di risultati, costi e attività dell'Agenzia attraverso appositi strumenti di controllo di gestione ovvero attraverso indicatori di performance concordati con la Regione e con l'Organismo di Valutazione (O.I.V.);
- h) alla predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sulle attività, con riferimento alla situazione economico-finanziaria ed alla consistenza del contenzioso, nonché della relazione annuale sulla performance, comprensiva dei risultati conseguiti, anche ai fini della loro misurazione e valutazione annuale;
- i) all'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- j) all'approvazione degli atti concernenti la gestione economico-finanziaria previsti dalla legislazione vigente in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

10. Il Direttore Generale con proprio provvedimento può avocare a sé qualsiasi funzione o attività, assegnata alla struttura e/o ai dipendenti dell'Agenzia.

11. La valutazione annuale del Direttore Generale avviene sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati della Giunta Regionale.

Art. 7 - REVISORE LEGALE

1. La revisione legale dell'A.R.I.C. è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio Regionale con le modalità di cui al comma 1 – bis dell'art. 5 della L.R. 24.03.2009 n. 4.
2. Funzioni e compenso del Revisore sono disciplinati dall'art. 14 delle legge istitutiva.

Art. 8 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al precedente art. 3), l'Agenzia è articolata come segue:
 - Audit, Programmazione e Affari Generali;
 - Amministrazione;
 - Informatica e Telematica;
 - Committenza.
2. La struttura organizzativa delle articolazioni di cui al comma 1) è composta da Servizi e da Uffici.
3. I Servizi sono unità organizzative complesse, individuate sulla base di specifiche funzioni omogenee.
4. Gli Uffici sono unità organizzative semplici costituite nell'ambito dei Servizi che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato.
5. La responsabilità dei Servizi è attribuita ai dirigenti.
6. La responsabilità degli uffici è attribuita a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto relativo al personale del comparto di riferimento.

Art. 9 – UNITA' DI SEGRETERIA

1. La segreteria svolge i seguenti compiti e funzioni:
 - Assiste il Direttore Generale nello svolgimento delle proprie funzioni, supporta il predetto organo nella redazione di provvedimenti, atti e comunicazioni ed assicura l'adempimento di tutte le attività segretariali connesse;
 - E' responsabile del Protocollo Informatico, della Gestione Documentale in sinergia con il Responsabile per la Protezione dei Dati, collabora con le articolazioni dell'Agenzia per le esigenze documentali e logistiche, e gestisce le funzioni di *reception* e di presidio telefonico.

Art. 10 – AUDIT, PROGRAMMAZIONE E AFFARI GENERALI

Svolge le sue funzioni a partire dall'ambito di competenza della Committenza e nello specifico:

- supporta nell'attuazione delle linee strategiche;

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	<i>Regione Abruzzo</i>	<i>Luglio 2018</i>

- coordina i processi di pianificazione e di programmazione, definendone le relative metodologie, tempistiche e strumenti applicativi;
- coordina la ricognizione dei fabbisogni di beni, di servizi e di lavori per la ricostruzione post sisma delle Amministrazioni regionali, con l'ausilio delle Strutture competenti;
- cura i rapporti con AGID, ANAC, Ministeri, CONSIP, ITACA e partecipa al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, nonché ai gruppi di lavoro e ai tavoli tecnici;
- svolge attività di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Agenzia ed alle strutture dell'Agenzia, con indicazione dei quadri normativi di riferimento vigenti e delle relative evoluzioni giurisprudenziali;
- redige gli schemi di contratti, di accordi quadro e di convenzioni da stipularsi con le amministrazioni e con gli enti aderenti;
- cura la gestione del contenzioso di A.R.I.C. e cura i rapporti con i legali incaricati;
- promuove la rilevazione della previsione annuale, biennale e triennale dei fabbisogni per l'Agenzia, finalizzata alla valutazione complessiva della domanda di beni e servizi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sprechi e verificarne ex ante la coerenza con le disponibilità finanziarie e di realizzazione di economie di scala, attraverso l'utilizzo di strumenti di Programma di razionalizzazione degli acquisti della Regione Abruzzo;
- pianifica le attività dell'Agenzia, anche ai fini della promozione di accordi tra diverse amministrazioni e di individuazione di nuove forme di collaborazione in tema di acquisti pubblici;
- cura l'analisi e il monitoraggio dell'attuazione delle attività pianificate e programmate dall'Agenzia;
- coadiuva l'efficacia dell'azione strategica dell'Agenzia, sottoponendo al Direttore Generale l'agenda delle iniziative ritenute prioritarie.

Art. 11 – AMMINISTRAZIONE

1. Afferisce all'Amministrazione:

- Il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economico-finanziarie ed umane dell'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi definiti nei documenti programmatici, con riguardo alla distinzione contabile di ciascun ambito di competenza;

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

- La verifica della regolarità dei procedimenti contabili e di gestione delle risorse economiche e patrimoniali, con riguardo alla distinzione contabile di ciascun ambito di competenza, rispetto alle norme di legge, alle linee di indirizzo annuali emanate dalla Regione Abruzzo e ai regolamenti interni dell'Agenzia;
- La cura del reclutamento del personale, e della gestione giuridico-economica del personale;
- La verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, degli adempimenti di legge in materia di impianti e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché gli adempimenti inerenti il patrimonio, anche ai fini dell'utilizzabilità dello stesso;
- La responsabilità del controllo dell'esecuzione dei contratti attivi e passivi stipulati dall'Agenzia, nonché del monitoraggio e del *reporting* sullo stato di avanzamento dei contratti con particolare riferimento ai consumi e alle disponibilità residue;
- La cura dei compiti afferenti la gestione economico-finanziaria per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia, con riguardo alla distinzione contabile di ciascun ambito di competenza e più precisamente:
 - la programmazione e i bilanci di previsione, di variazione e consuntivi;
 - la rilevazione dei risultati di gestione e loro reportistica;
 - la gestione del bilancio riferita alle entrate e alle spese;
 - il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - i rapporti con il servizio di cassa;
 - i rapporti con l'organo di revisione;
 - i rapporti con l'O.I.V.

Art.12 – INFORMATICA E TELEMATICA

1. Afferisce all'articolazione organizzativa di Informatica e Telematica il perseguimento degli obiettivi della politica informatica, telematica e di comunicazione regionale, assicurando la predisposizione degli atti necessari per la fornitura di prodotti, infrastrutture e servizi anche in *outsourcing*, nell'ambito di:
 - Infrastrutture Applicative: afferisce all'ambito delle soluzioni applicative sviluppate nell'ambito delle azioni dei Piani Regionali e Nazionali di innovazione della Pubblica

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

Amministrazione. In particolare, in tale ambito sono da ricomprendere i seguenti settori di attività principali: Sanità Elettronica; e-government; Sistemi Informativi Territoriali, Agricoltura, Beni Culturali e Turismo. Collabora, nel settore sanitario/e-health generale, alla definizione e gestione dei Progetti Complessi Informatici, nonché nei Programmi che coinvolgono le ASL e la Regione Abruzzo sia nell'ambito nazionale che internazionale.

- Infrastrutture di Comunicazione e di Elaborazione: afferisce all'ambito della gestione ed implementazioni delle Infrastrutture di comunicazione e delle Infrastrutture di sicurezza a supporto dei servizi regionali. Sulla base delle linee guida nazionali e in riferimento a standard internazionali, esplica le sue attività principali nei seguenti settori: gestione di infrastruttura Elaborativa/comunicazione; Security; Monitoraggio ed integrazione.
- Project Management e Progetti: afferisce all'ambito ambito legale, contabile e finanziario di Progetti Informatici e Telematici affidati all'Agenzia. In particolare, sulla base di linee guida e convenzioni, definisce tutte le attività occorrenti allo sviluppo e conclusione dei singoli affidamenti, ai fini della gestione da parte delle altre articolazioni dell'Agenzia, dei progetti sviluppati. In definitiva l'unità organizzativa fornisce servizi specifici nonché di supporto alla struttura.

Art.13 – COMMITTENZA

1. Afferisce all'articolazione organizzativa di Committenza, l'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori di ricostruzione post-sima, mediante Accordi Quadro, Convenzioni o altri strumenti contrattuali, nonché attraverso l'utilizzo prioritario di piattaforme telematiche, nell'ambito di:
 - Beni e Servizi Sanitari;
 - Beni e Servizi Non Sanitari e ICT;
 - Lavori per la ricostruzione post sisma.
2. Le attività della Committenza comprendono:
 - Il recepimento della programmazione annuale e pluriennale con il dettaglio dei fabbisogni;
 - La predisposizione della documentazione necessaria all'indizione della gara;
 - L'analisi dei prezzi ai fini della razionalizzazione della spesa;
 - La gestione delle fasi della procedura di acquisizione, previa predisposizione dei relativi atti;

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

- Il supporto alle Amministrazioni nella fase esecutiva del contratto;
 - Le attività di committenza ausiliarie ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 50/16.
3. Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, la Struttura di Committenza si dota di una piattaforma telematica di acquisto e, in qualità di soggetto responsabile, ne governa l'operatività, e fornisce il supporto tecnico-amministrativo alle stazioni appaltanti esterne che ricorrono a procedure di *e-procurement*.

Art.14 – ACCESSO ALLA DIRIGENZA E RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE

1. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene, previa determinazione del fabbisogno programmatico del personale ed in relazione alle competenze professionali occorrenti, secondo la normativa e la disciplina in materia, nonché secondo i contratti di lavoro di riferimento.
2. Il Direttore Generale conferisce gli incarichi dirigenziali nel rispetto dei criteri e delle procedure fissate dai contratti nazionali di lavoro di riferimento.
3. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, gestionale ed organizzativa, garantendo la trasparenza, l'imparzialità, l'economicità, la tempestività ed il buon andamento dell'azione amministrativa, nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore Generale. In particolare, i dirigenti formulano proposte, avanzano suggerimenti ed esprimono pareri al Direttore Generale, relativamente alle competenze attribuite alla loro funzione, anche con specifico riferimento alle misure volte a garantire lo snellimento delle procedure.
4. I Dirigenti titolari delle posizioni complesse delineate dagli articoli che precedono sono responsabili dell'attività gestionale volta al conseguimento degli obiettivi assegnati con le risorse ad essi attribuite.
5. Ai Dirigenti compete in particolare:
 - a) la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti;
 - b) l'attuazione dei programmi, progetti ed interventi per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
 - c) la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

- d) la responsabilità del procedimento, con salvezza delle previsioni della L. 241/90 e s.m.i.;
- e) l'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi, da regolamenti interni e dagli atti di organizzazione adottati dagli Organi dell'Agenzia;
- f) la realizzazione dei risultati.
6. Le posizioni dirigenziali, ai fini del trattamento economico di posizione, sono graduate dal Direttore Generale, tenuto conto dei criteri e principi fissati nei contratti di lavoro di riferimento, in relazione alla complessità delle strutture dagli stessi dirette, ai diversi livelli di responsabilità ed ai compiti e poteri esercitati.
7. Ai Dirigenti compete l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi (determinazioni) nell'ambito del proprio potere di organizzazione, e la successiva trasmissione al Direttore Generale per l'inserimento nella relativa raccolta. Esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite, e adottano gli atti di accertamento delle entrate.
8. I Dirigenti devono altresì:
- esercitare i poteri sostitutivi in caso di ritardo e/o di inerzia da parte dei responsabili d'ufficio e dei responsabili dei procedimenti e attivare i relativi procedimenti disciplinari;
 - verificare periodicamente l'efficienza e la produttività della struttura di competenza, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell'azione amministrativa;
 - relazionare sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - svolgere ogni altra funzione loro riservata dalla legislazione e dalla disciplina nazionale e regionale di riferimento.
9. La valutazione annuale dei Dirigenti avviene sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione dei Risultati della Giunta Regionale.

Art.15 – RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI

1. Il Direttore Generale conferisce, su proposta dei Dirigenti di Servizio, gli incarichi di Responsabile d'Ufficio tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle esperienze e conoscenze professionali possedute in funzione alle attività da svolgere, delle attitudini e delle capacità professionali, dei risultati conseguiti in precedenza.

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

2. Il Responsabile d'Ufficio, nell'ambito delle competenze attribuite e nel rispetto delle direttive impartite dal Dirigente, svolge le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati, e in particolare:
 - a) coadiuva il Dirigente nella gestione delle risorse umane;
 - b) cura l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di competenza;
 - c) formula proposte al Dirigente relativamente all'ufficio di competenza;
 - d) verifica periodicamente i risultati del lavoro svolto dai dipendenti dell'ufficio di competenza.
3. Gli incarichi di Responsabile d'ufficio possono essere revocati per motivate esigenze organizzative dell'A.R.I.C., oltre che per le fattispecie previste dal Contratto Collettivo per il comparto di riferimento.
4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile al Responsabile d'ufficio o l'inosservanza ingiustificata delle direttive del Dirigente possono comportare la revoca dell'incarico.

Art.16 – PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalla normativa vigente e dal contratto collettivo di lavoro stipulato nell'ambito del comparto di riferimento.
2. Per il reclutamento del personale si applicano la normativa e le disposizioni nazionali e regionali di riferimento, nonché le disposizioni del Contratto Collettivo del comparto di riferimento.
3. Il trattamento giuridico ed economico del personale dell'A.R.I.C. è disciplinato dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.
4. La dotazione organica è soggetta a revisione in relazione al mutare dei parametri di riferimento, nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Direttore Generale garantisce il rispetto della normativa sul reclutamento del personale.

Art.17 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA-PATRIMONIALE

1. L'esercizio economico e finanziario dell'A.R.I.C. coincide con l'anno solare.

ARIC <i>Agenzia Regionale di Informatica e Committenza</i>		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano i principi di contabilità stabiliti dalla legge istitutiva, nonché le disposizioni nazionali e regionali sull'ordinamento contabile della pubblica Amministrazione. In particolare si applicano le disposizioni sull'ordinamento contabile della Regione Abruzzo, e le disposizioni del D. Lgs. 118/2001 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regione, Enti Locali e loro organismi.
3. Il patrimonio è costituito dalle dotazioni e trasferimenti di cui agli artt. 20 e 21 della legge istitutiva.
4. L'eventuale alienazione e dismissione dei beni patrimoniali non più ritenuti idonei, dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, che ne fisserà le modalità di impiego, anche in relazione al ricavato.
5. Il servizio di cassa dell'Agenzia è affidato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente ad uno o più istituti di credito di notoria solidità, dotati di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio.
6. La gestione finanziaria dell'Agenzia si svolge in base al bilancio di previsione che coincide con l'anno solare e viene redatto, coerentemente alla struttura del bilancio regionale, osservando i principi di veridicità, attendibilità, universalità, unità, integrità, pubblicità, equilibrio di bilancio.
7. Il Direttore Generale redige, entro i termini previsti dalla normativa vigente, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, ed i relativi allegati, secondo le previsioni delle vigente normativa, con particolare riferimento al D.Lgs. 118/2001 e s.m.i. garantendo la distinzione contabile di ciascun ambito di competenza con particolare riferimento alle risorse statali stanziare e canalizzate, con destinazione predeterminata ed esclusiva dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 9, comma 9 del decreto-legge 66/2014, e alle risorse regionali finalizzate alle ulteriori funzioni di Committenza, attribuite all'A.R.I.C. dalla L.R. 34/2016 e s.m.i.
8. A seguito dell'approvazione del bilancio, il Direttore Generale adotta gli atti di assegnazione ai Centri di Responsabilità delle relative risorse finanziarie, determinando gli obiettivi da raggiungere in coerenza con gli obiettivi assegnati all'A.R.I.C. dalla Regione, ed affidando gli stessi ai Dirigenti dell'Agenzia.
9. Le fasi della gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.
10. Le fasi della gestione delle spese sono l'impegno, la liquidazione l'ordinazione e il pagamento.

ARIC Agenzia Regionale di Informatica e Committenza		REGOLAMENTO
Emesso da:	Regione Abruzzo	Luglio 2018

11. I Dirigenti sono responsabili degli atti di gestione assunti in attuazione degli obiettivi programmati. Essi provvedono alle fasi di gestione delle entrate e delle spese per quanto di propria competenza, e nell'ambito delle risorse loro assegnate.
12. Nell'ambito delle risorse assegnate al Direttore, lo stesso è responsabile degli atti di gestione delle entrate e delle spese.
13. Nella gestione delle entrate e delle spese, si intendo integralmente richiamate le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
14. Alle variazioni di bilancio, alla dimostrazione dei risultati di gestione mediante il rendiconto, alla relazione sulla gestione, si applica la normativa regionale e nazionale vigente.
15. Gli atti di cui al comma 14 sono adottati dal Direttore Generale, con salvezza della loro approvazione da parte del Consiglio Regionale ove previsto.

Art.18 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni:
 - dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti;
 - delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego e alla gestione economico-finanziaria-patrimoniale della pubblica amministrazione;
 - della normativa, anche regionale, anche se dovesse essere emanata *medio tempore*, inerente l'ordinamento della pubblica amministrazione;
 - della disciplina regionale applicabile.
2. Per l'interpretazione e l'applicazione dei contenuti del presente regolamento, si osservano i principi stabiliti dall'art. 12 delle preleggi del Codice Civile "Interpretazione della legge".

Omissis

DELIBERAZIONE 09.10.2018, N. 776

Approvazione del documento “Emergenza Sanitaria e Terzo Settore: linee regionali di indirizzo sui regimi autorizzativi, convenzionali e tariffari”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il DPR 27 marzo 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e ss.mm.ii. recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza di emergenza”;
- le Linee Guida sul Sistema di emergenza sanitaria del Ministro della Sanità n. 1/1996 pubblicate sulla G.U. n. 114 Serie Generale del 17 maggio 1996;
- la L.R. 12 agosto 1993, n. 37 - Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato;
- la DGR 2790 del 21 ottobre 1998 “Sistema di emergenza sanitaria facente capo al numero ‘118’ - Aggiornamento tariffe dei trasporti sanitari e di emergenza e disposizioni varie”;
- Circolari 5279 del 7 marzo 2002 e 26338 del 1° ottobre 2002 Regione Abruzzo ad oggetto “Autorizzazioni regionali al trasporto infermi e feriti”;
- l’Accordo Stato Regioni del 22 maggio 2003 recante “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 23 febbraio 2011, All. 1 “Programma Operativo 2010 – Intervento 8-Azione 2. Approvazione delle linee guida schema di convenzione per i servizi di emergenza/urgenza territoriale e trasporto infermi e feriti e dei relativi allegati. Designazione dei membri della Direzione Politiche della Salute componenti della Commissione Tecnica di cui al punto 8 delle predette Linee Guida. Ulteriori disposizioni”
- l’Allegato 1 del Decreto del Commissario ad Acta n. 8 del 22 marzo 2011 avente ad oggetto “Approvazione delle ‘Linee Guida sulle autorizzazioni al trasporto dei diversi mezzi a seconda delle necessità del paziente trasportato e protocolli organizzativi’ e del documento ‘Requisiti dei mezzi per il servizio di emergenza-urgenza territoriale e trasporto infermi e caratteristiche e competenze del personale degli enti convenzionati in relazione alla tipologia del trasporto prestato’ – Ulteriori disposizioni”;
- il DCA n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 “Rete dell’emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e reti IMA-STROKE-POLITRAUMA (trauma maggiore) percorso neurochirurgico” e ss.mm.ii.;
- DM n. 70 del 20 aprile 2015 Regolamento recante “Definizione degli standard quantitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- DCA n. 95/2015 del 28 settembre 2015 ad oggetto “Approvazione del programma di Qualificazione della Rete dell’Emergenza Urgenza Territoriale”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»;
- Parere 26 luglio 2018, n. 2052 Commissione Speciale Consiglio di Stato “Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117”

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5 della legge 328 del 2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), non abrogata dal Codice del Terzo Settore “*le Regioni [...] adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona*”;

PRESO ATTO

- della necessità di definire con provvedimento giuntale linee di indirizzo uniformi alle Aziende Sanitarie della regione con riferimento al tema dell'affidamento a soggetti terzi dei servizi sanitari di trasporto e soccorso in ambulanza, siano essi a gara o in convenzione, nonché direttive omogenee in tema di regimi tariffari e autorizzativi;
- del mutato quadro normativo seguito all'adozione del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016, Dir. UE 24/2014) e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17 e successivi correttivi), nonché della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato;
- dell'esigenza di armonizzare la disciplina nazionale e regionale del convenzionamento con le associazioni di volontariato, teso a salvaguardare il valore del terzo settore, con la disciplina europea di affidamento dei servizi sociali (nella cui nozione rientrano sia il trasporto sanitario di urgenza ed emergenza che il trasporto relativo ai trasferimenti secondari), rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato;
- del virtuale superamento della statuizione di "regimi tariffari" (delineati dal DCA 4/2011) di un servizio le cui condizioni di affidamento a convenzione o a gara non sono definibili a priori, visto il suo parziale inquadramento nella disciplina della tutela della concorrenza del mercato, sulla quale le Regioni a statuto ordinario non hanno potestà normativa, pena la disapplicazione dei relativi provvedimenti;

RITENUTO di dover provvedere in merito, vista la richiesta di un intervento chiarificatore della Regione da parte delle associazioni attive nei servizi di trasporto, autorizzate con provvedimento regionale al soccorso sanitario di emergenza o in condizione ordinaria programmabile ed eventualmente convenzionate con il Sistema regionale 118 "Abruzzo Soccorso";

VISTO il testo del documento "*Emergenza Sanitaria e Terzo Settore: linee regionali di indirizzo sui regimi autorizzativi, convenzionali e tariffari*", predisposto dal Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale – ICT (Allegato 1);

VISTO altresì il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Regionale;

VISTO l'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto in forza del quale nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Regionale le funzioni dello stesso sono limitate a quelle previste dalla lett. a) del medesimo comma, mentre le funzioni dell'Organo Esecutivo della Regione sono limitate all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;

RITENUTO che il presente atto afferisce all'attività ordinaria in quanto dispone mere linee di indirizzo esplicative, relative ai procedimenti già oggetto di ordinaria attività degli uffici gare delle ASL, dei Servizi di Prevenzione e del Sistema regionale 118 "Abruzzo Soccorso" ai fini della conduzione di prassi procedurali uniformi;

RIBADITO, per quanto argomentato, che dall'approvazione del presente atto non derivano costi ulteriori a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO, pertanto, che la presente proposta deliberativa è validamente assunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 3 del vigente Statuto, nel periodo di *vacatio* dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio Regionale sopra citato, per le motivazioni riportate nella narrativa che precede;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento della Salute e Welfare ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione e alla sua conformità alla legislazione vigente, ritenendola altresì conforme ad indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente,

A voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:

1. **di prendere atto** del documento “*Emergenza Sanitaria e Terzo Settore: linee regionali di indirizzo sui regimi autorizzativi, convenzionali e tariffari*” allegato al presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante (Allegato 1);
2. **di approvare** il documento di cui al punto 1;
3. **di attestare** che la presente deliberazione è adottata in quanto rientrante nei limiti di cui all’articolo 86, comma 3, del vigente Statuto per le puntuali motivazioni riportate in narrativa;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri dell’Economia e Finanze ed al Ministero della Salute procedendone, inoltre, alla pubblicazione sul BURAT oltre che sul sito intranet della Regione Abruzzo, alla notifica all’Agenzia Sanitaria Regionale e alla trasmissione ai Direttori delle Aziende USL regionali;
5. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

ALL. 1

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE



EMERGENZA SANITARIA E TERZO SETTORE

LINEE REGIONALI DI INDIRIZZO SUI REGIMI AUTORIZZATIVI, CONVENZIONALI E TARIFFARI



REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Sommarario

Normativa di riferimento.....	3
1. Introduzione.....	5
2. Tariffe e costi standard	9
2.1. Le tariffe prestazionali del trasporto e soccorso	9
2.2. La figura del c.d. "autista-soccorritore"	10
2.3. Analisi delle tariffe del DCA 4/2011	12
2.4. Vita utile degli automezzi.....	17
3. La disciplina di esercizio dell'attività di trasporto sanitario in ambulanza	19
4. La disciplina dell'affidamento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza-urgenza e secondario.....	22
5. Disposizioni	25

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Normativa di riferimento

Norme nazionali

- Ministero dei Trasporti, Decreto n. 553 del dicembre 1987, "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze", parte vigente;
- Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul volontariato, parte vigente;
- Schema tipo di convenzione con associazioni ed enti pubblici e privati per l'attività del soccorso sanitario approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del giorno 25/3/93 ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.R. 27/3/1992, Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza;
- Ministero dei Trasporti, D.M. 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo"
- Ministero dei Trasporti, D.M. n. 487 del 20 novembre 1997 "Regolamento recante la normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali";
- Circolare n. 43325 del 9 maggio 2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggetto "Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente – Decreti ministeriali 17 dicembre 1987, n. 533 e 20 novembre 1997, n. 487";
- Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 settembre 2008 "Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi";
- Ministero dei Trasporti, D.M. n. 137 del 1° settembre 2009 "Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze";
- Circolare n. 109636 del 21 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad oggetto "Immatricolazione di autoambulanze in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente – Decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137; - Immatricolazione di veicoli assimilati per il trasporto di organi e plasma – decreto dirigenziale 9 settembre 2008";
- Ministero della Salute – Raccomandazione n. 11, Gennaio 2010 – "Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero);
- Circolare n. 378 del 18 settembre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad oggetto "Esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari";
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici;
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»;
- Parere 26 luglio 2018, n. 2052 Commissione Speciale Consiglio di Stato "Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117"

Normativa europea

- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

- **NORMA EUROPEA UNI EN 1789:2007** "Veicoli medici e loro attrezzatura Autoambulanze" (Medical vehicles and their equipment Road ambulances). La norma specifica i requisiti per la progettazione, i metodi di prova, le prestazioni e le dotazioni delle apparecchiature delle autoambulanze utilizzate per il trasporto e la cura dei pazienti. La norma non copre i requisiti per l'approvazione e l'immatricolazione di tali veicoli e la formazione professionale del personale, poiché sono responsabilità delle Autorità competenti del Paese in cui l'autoambulanza è immatricolata. La norma si applica alle autoambulanze in grado di trasportare almeno una persona sulla barella.
- **NORMA EUROPEA UNI EN 1865-1** "Attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze - Parte 1: Sistemi generali di barelle e attrezzature per il trasporto dei pazienti" definisce i requisiti minimi per la progettazione e le prestazioni delle barelle ed altre attrezzature di trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze, per la movimentazione e il trasporto dei pazienti. Tali requisiti riguardano, ad esempio, la barella principale -che deve poter essere usata da sola o in combinazione con un carrello di supporto-, la sedia barella, il materasso e il telo per il trasbordo, il materasso a depressione, il piano di immobilizzazione, la sedia pieghevole e non (portantina) per il trasporto paziente, e i relativi metodi di prova.
- **NORMA EUROPEA UNI EN 1865-2** "Attrezzature per il trasporto dei pazienti utilizzate nelle autoambulanze - Parte 2: Barelle a propulsione assistita". La norma definisce i requisiti minimi per la progettazione e le prestazioni delle barelle a propulsione assistita utilizzate nelle autoambulanze per il trattamento e il trasporto dei pazienti. La norma intende garantire la sicurezza del paziente e minimizzare gli sforzi fisici richiesti allo staff che conduce l'attrezzatura;
- **UNI EN ISO 7396-1:2016** "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"

Normativa regionale

- L.R. 12 agosto 1993, n. 37 - Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato;
- DGR 2790 del 21 ottobre 1998 (parte applicabile) "Sistema di emergenza sanitaria facente capo al numero '118' - Aggiornamento tariffe dei trasporti sanitari e di emergenza e disposizioni varie";
- Circolare 5279 del 7 marzo 2002 e 26338 del 1° ottobre 2002 Regione Abruzzo ad oggetto "Autorizzazioni regionali al trasporto infermi e feriti";
- Decreto del Commissario ad Acta n. 4 del 23 febbraio 2011, All. 1 "Programma Operativo 2010 - Intervento 8 - Azione 2. Approvazione delle linee guida schema di convenzione per i servizi di emergenza/urgenza territoriale e trasporto infermi e feriti e dei relativi allegati. Designazione dei membri della Direzione Politiche della Salute componenti della Commissione Tecnica di cui al punto 8 delle predette Linee Guida. Ulteriori disposizioni"
- Decreto del Commissario ad Acta n. 8 del 22 marzo 2011, "Approvazione delle 'Linee Guida sulle autorizzazioni al trasporto dei diversi mezzi a seconda delle necessità del paziente trasportato e protocolli organizzativi' e del documento 'Requisiti dei mezzi per il servizio di emergenza-urgenza territoriale e trasporto infermi e caratteristiche e competenze del personale degli enti convenzionati in relazione alla tipologia del trasporto prestato' - Ulteriori disposizioni;
- DCA n. 11/2013 del 20 febbraio 2013 "Rete dell'emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e reti IMA-STROKE-POLITRAUMA (trauma maggiore) percorso neurochirurgico" e ss.mm.ii.;
- Decreto del Commissario ad Acta n. 95/2015 del 28 settembre 2015 ad oggetto "Approvazione del programma di Qualificazione della Rete dell'Emergenza Urgenza Territoriale".



GIUNTA REGIONALE

1. Introduzione

La legge 328 del 2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), non espressamente abrogata dal Codice del Terzo Settore stabilisce all'art. 5 che "le Regioni [...] adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona". La materia della collaborazione degli enti del terzo settore nei trasporti sanitari di emergenza-urgenza è andata tuttavia assumendo nel tempo connotazioni di notevole complessità, inferendo aspetti che attengono sia alle discipline della tutela della concorrenza - e per connessione e contiguità, degli appalti - rimesse alla legislazione dello Stato, che a quella del *no profit*, estranea alla competenza della UE e rimessa alla legislazione dei Paesi membri.

Le linee guida 1/1996, applicative dell'"Atto di Indirizzo e Coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" del 27 marzo 1992, espressamente recitano che, ferma restando la distinzione trasportistica prevista dal DM 553/87 sulla tipologia dei mezzi di soccorso (ambulanza di tipo A e B), così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del DPR 27 marzo 1992, le declinazioni sanitarie del modello di risposta per livello di intervento sono le seguenti:

- 1) ambulanza di soccorso di base e di trasporto (tipo B ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo il cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore e da un infermiere (o soccorritore/volontario) a bordo, con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza;
- 2) ambulanza di soccorso e di soccorso avanzato (tipo A ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore (ove possibile in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale con preparazione specifica verificata dal responsabile della Centrale operativa.

Le linee guida del 1996 prevedono pertanto la distinzione, per quanto concerne i mezzi di soccorso non avanzato, in MSB (mezzi di soccorso di base) e MSAB (mezzi di soccorso avanzato di base), diversi dai MSA (mezzi di soccorso avanzato). Nei primi, l'autista alla guida del mezzo può essere affiancato, a differenza degli altri, in vece del personale sanitario, da un soccorritore con idonea formazione.



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Sempre in coerenza con le linee guida del 1996, l'Allegato 2 del Decreto del Commissario ad Acta n. 8/2011- Regione Abruzzo prevede che l'equipaggio minimo dell'"ambulanza di primo soccorso" sia formato da un autista con patente di guida di categoria B e da almeno un soccorritore, entrambi in possesso di abilitazione di livello avanzato.

In merito all'appropriatezza del trasporto secondario è invalso tra gli addetti ai lavori l'utilizzo della classificazione di Eherenwerth – riportata anche nel DCA 95/2015 sul riordino del sistema di emergenza regionale -, usata nella pratica clinica - per quanto non l'unica esistente in letteratura - e tipicamente applicata nei trasporti, primari o secondari, di pazienti critici. Pertanto la nomenclatura di Eherenwerth non riguarda i trasferimenti interospedalieri di pazienti stabili che fruiscono del servizio in condizione ordinaria programmabile.

A ciò si aggiunge che, nella prassi clinica codificata a livello nazionale, perfino il trasporto del paziente che rientri nella Classe I di Eherenwerth (paziente deambulante) potrebbe non necessitare di personale sanitario (si veda il Documento approvato dal Consiglio Direttivo SIAARTI, 31 ottobre 2012, Prot. n. 562/b, pag. 5). Il Ministero della Salute ha diramato nel 2010 la Raccomandazione n.11 ad oggetto "Morte o grave danno conseguenti ad un malfunzionamento del sistema di trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero", secondo cui il trasporto sanitario per diagnostica, prestazioni non presenti nella struttura di ricovero e da svolgere in altra area a maggiore complessità assistenziale, dialisi, etc, può essere compatibile, a seconda delle condizioni cliniche del paziente, con un trasporto secondario urgente o secondario programmabile.

In Abruzzo sono operative circa 60 organizzazioni private (associazioni ed imprese) che svolgono attività di soccorso in emergenza e trasporti programmati sanitari. Circa l'80% dei soggetti autorizzati è dato da associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Il restante 20% è formato da società – perlopiù cooperative sociali e quindi Onlus di diritto - iscritte all'Albo Nazionale delle Cooperative e, se del caso, al Registro regionale delle Cooperative Sociali oppure al solo Registro delle Imprese se svolgenti l'attività di trasporto e soccorso come attività secondaria ai sensi delle vigenti leggi.

Occorre rimarcare che uno dei pochi articoli ancora in vigore della L. 266/91 (già "legge quadro" sul volontariato), l'art. 6, recita che "le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8". La condizione dell'iscrizione

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

all'istituendo RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Volontariato, è confermata anche nel Codice del Terzo Settore per l'applicazione a regime degli artt.56 e 57 del D. Lgs. 117/2017.

Il Dipartimento Salute e Welfare, tramite il Servizio di Emergenza Sanitario – che svolge l'istruttoria sul rilascio delle autorizzazioni previo parere favorevole di Servizi di Prevenzione delle Aziende USL – arretra la richiesta di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato nella fase autorizzativa, in modo da certificare lo status di associazione non lucrativa attraverso il transito nel Registro, possibile dopo almeno 3 mesi di iscrizione dell'organizzazione nel Registro delle Onlus dell'Agenzia delle Entrate.

La quantificazione del fabbisogno di mezzi/postazioni di soccorso avanzato suggerita da Agenas nello studio contenuto in Monitor n. 27/2011 e recepita nel DCA 11/2013 ("Rete dell'emergenza-urgenza della Regione Abruzzo e reti Ima-Stroke-Politrauma") teneva conto di alcuni fattori di correzione.

Formula A

$$\frac{(n. abitanti / 60.000) + (superficie / 350 \text{ Km}^2)}{2} = n. mezzi di soccorso avanzato (MSA)$$

Formula B

$$\frac{(PRP / 60.000) + (PRM / 40.000)}{2} + \frac{(SP / 350 \text{ Km}^2) + (SM / 300 \text{ Km}^2)}{2} = n. mezzi di soccorso avanzato (MSA)$$

dove:
 PRP = Popolazione residente in area di pianura
 PRM = Popolazione residente in area montana e podomontana
 SP = Superficie pianura
 SM = Superficie montana
 MSA = Mezzo di Soccorso Avanzato sia nella forma di auto medica (ASA), ambulanza di soccorso avanzato (MSA), ambulanza di soccorso avanzato di base (MSAB).

I criteri Agenas 2011 sono virtualmente replicati anche nel Decreto 70/2015 che al punto 9.1.3 recita: "La definizione del fabbisogno di mezzi di soccorso avanzati sul territorio regionale viene individuata utilizzando un criterio che si basa sulla attribuzione di un mezzo di soccorso avanzato ogni 60.000 abitanti con la copertura di un territorio non superiore a 350 Km², applicando un necessario correttivo specifico per la copertura ottimale nelle zone di particolare difficoltà di accesso, per garantire l'adeguata funzionalità dei percorsi clinico Assistenziali". Se è pur vero, come Agenas arguisce, che "il sistema territoriale di soccorso 118 ha, negli anni, progressivamente accresciuto il numero delle postazioni, spesso spinto da criteri che non sempre rispondevano ad una programmazione omogenea e di vasto respiro", lo

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

stesso Decreto 70 non esplicita quantità e qualità dei “correttivi specifici” nel limite inferiore di popolazione ed estensione, rimettendole alla decisione della Regione, titolare del potere di organizzazione dei servizi sanitari. Con il Decreto Commissariale n. 4 (“Programma Operativo 2010 – Intervento 8 – Azione 2. Approvazione delle linee guida schema di convenzione per i servizi di emergenza/urgenza territoriale e trasporto infermi e feriti e dei relativi allegati. Designazione dei membri della Direzione Politiche della Salute componenti della Commissione Tecnica di cui al punto 8 delle predette Linee Guida. Ulteriori disposizioni”) si prendeva atto della ricognizione in corso delle postazioni 118 medicalizzate presenti sul territorio regionale avvalendosi della consulenza dell’AGENAS. La nuova formulazione delle postazioni territoriali contenuta nel vigente DCA 95/2015 (“Approvazione del programma di qualificazione della rete emergenza-urgenza territoriale”) e successive modifiche rende chiaro che il modello organizzativo scelto dalla Regione è quello di un ampio ricorso ai fattori di correzione dei bacini di utenza, anche al di sotto dei 40 mila utenti, al fine di dotare il territorio di un’articolata rete di postazioni (59, secondo il DCA 95/2015), almeno due terzi delle quali gestite in regime convenzionale o di collaborazione con le associazioni del terzo settore.

Segue la ripartizione della popolazione residente in Abruzzo per ASL e popolazione residente in zona di montagna e non di montagna all’1.1.2016, con elaborazioni svolte dal Servizio Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale su dati Istat e Uncem:

Popolazione e superficie per zona altimetrica

ASL	Non di montagna		Di montagna		Totale	
	Pop. Residente all 1.1.2016	Superficie territoriale (kmq)	Pop. Residente all 1.1.2016	Superficie territoriale (kmq)	Pop. Residente all 1.1.2016	Superficie territoriale (kmq)
ASL 201 Avezzano Sulmona L’Aquila	0	0,00	303.239	5.047,50	303.239	5.047,50
ASL 202 Lanciano-Vasto-Chieti	309.072	950,61	81.890	1.648,97	390.962	2.599,58
ASL 203 Pescara	267.613	486,86	54.360	743,47	321.973	1.230,33
ASL 204 Teramo	175.145	464,74	135.194	1.489,64	310.339	1.954,38
Totale regionale	751.830	1.902	574.688	8.990	1.326.513	10.831,79

Fonte: elaborazioni Regione Abruzzo su dati Istat e Uncem

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE



2. Tariffe e costi standard

2.1. Le tariffe prestazionali del trasporto e soccorso

La L.R. 72/94 prevedeva, al punto 3.1. che le tariffe relative al trasporto infermi e feriti fossero stabilite dalla Giunta Regionale su proposta del Settore Sanità, sentita la Conferenza Regione-USL. Analoga previsione era contenuta nella nota del Settore Sanità n. 14779/1 del 28.7.1995, punto 4. La DGR 26 marzo 1997, n. 716 approvava quindi il nuovo sistema tariffario di trasporto infermi e feriti.

Fino all'entrata in vigore della DGR 716 ogni USL regionale stipulava convenzioni con enti ed associazioni di volontariato in un quadro non caratterizzato da unitarietà di indirizzi e parità di trattamento tra residenti.

L'art. 3 del Decreto del Ministero della Sanità del 15.4.1994 (*"Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera"*) prevedeva la determinazione delle tariffe delle prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera f) (*"prestazioni di elisoccorso e trasporto assistito"*) da parte delle Regioni e Province Autonome sulla base del costo standard di produzione e dei costi generali.

Nelle more della determinazione delle tariffe in base a costi standard, il Comitato Regionale per l'Emergenza Sanitaria di cui alla DGR 1646 del 13.5.1996 predisponva le apposite tariffe, da considerare come remunerazione massima, poi confluite nella DGR 716/96.

Il sistema tariffario della DGR 716/96 prevedeva un compenso a *forfait*, erogato annualmente per ciascuna postazione 118 presidiata dalle associazioni per la totalità delle missioni che, in andata e ritorno, si attestavano al di sotto dei 30 chilometri, variabile dalle 20 a 40 mila lire; per le missioni che, invece, superavano i 30 chilometri in andata più ritorno, era riconosciuto un rimborso chilometrico di mille lire per ogni km eccedente. Le tariffe riguardavano le somme da corrispondere a fronte del servizio reso agli enti e alle associazioni di volontariato operanti in regime convenzionale per il trasporto di infermi e feriti "nell'ambito del SUEM 118". Il panorama tariffario della DGR 716 restava in vigore fino all'adozione di un aggiornamento delle tariffe di trasporto, adottato dalla Regione con DGR 2790 del 21 ottobre 1998, provvedimento emanato con l'intento di *"puntualizzare e fornire precise indicazioni su varie situazioni e comportamenti da parte delle strutture normalmente coinvolte nell'attività in parola (Centrali Operative 118, reparti, enti e associazioni di volontariato, ecc)"*.

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE


L'Allegato 1 del Decreto del Commissario ad Acta n. 4/2011 (c.d. "Decreto Baraldi") ha stabilito quindi le tariffe per le prestazioni di trasporto e soccorso, relative alle associazioni convenzionate con il sistema di emergenza 118, tuttora vigenti. Il sistema dei compensi è costruito attraverso un *benchmark* degli stessi servizi rilevati a livello nazionale e regionale che tiene conto degli obiettivi del Piano di Rientro della Regione; la DGR 2790/98 è tacitamente applicabile nella parte non in contrasto con il DCA 4/2011.

La Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha stabilito che le tariffe da impiegare per la remunerazione di specifiche attività e prestazioni "devono essere definite sulla base dei costi standard". In tal senso, il costo standard è definito come il parametro che individua il consumo di risorse per prodotto "calcolato sulla base di strutture selezionate" (art. 79, comma 1-quinquies).

Le Regioni finanziano il sistema di emergenza preospedaliera sulla base di criteri di riparto autonomamente definiti nella cornice del D.Lgs 502/92, art. 8-sexies e s.m.i. Tale decreto distingue le funzioni assistenziali remunerate in base al costo standard di produzione e le attività remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione. Tra le funzioni per cui è prevista la remunerazione a costo standard rientrano le "attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della Centrale Operativa" (art 8-sexies, comma 2, punto e). Ad oggi, non si è dato seguito, a livello nazionale, ad una previsione normativa relativa al costo standard con riguardo ai servizi di soccorso sanitario, evidente sintomo della difficoltà di definire standard la cui fissazione può risultare agevole nel caso di spese vive (costo chilometrico, pasti, assicurazioni, etc), non altrettanto nel caso di oneri pluriennali che siano espressione del costo dei fattori produttivi (stipendi, costi organizzativi, ammortamento degli autoveicoli, etc). Pertanto, in Italia si assiste a una differenziazione dei modelli e dei livelli di finanziamento del sistema. Il tema dei costi standard è molto rilevante in un periodo in cui si dibatte sulla razionalizzazione dei costi e dei livelli di servizio, preservando l'equità e l'universalità del sistema sanitario e superando un modello basato su tagli lineari, che non riconoscono la qualità e l'efficienza dei servizi resi.

2.2. La figura del c.d. "autista-soccorritore"

Merita a questo proposito un approfondimento la figura del cosiddetto "autista-soccorritore". Come è noto, la qualifica professionale di autista-soccorritore, così come quella di soccorritore, unitamente al

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

mansionario che ne definisce il cosiddetto "profilo", non è stata ancora istituita in Italia. Le Regioni hanno tuttavia la necessità di validare le numerose soluzioni organizzative che prevedono di riconoscere e valorizzare il contributo del personale tecnico nel soccorso extraospedaliero; esse non possono però istituire nuove figure professionali, compito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato (si veda, da ultimo, Sent. 300/2010 Corte Costituzionale). L'istituzione del nuovo profilo richiede inoltre la definizione delle categorie di inquadramento (B o C), fermo restando l'esaurimento delle procedure di mobilità dell'ex personale CRI con funzione di autista-soccorritore previste dalla Legge di Stabilità 2016. In alcune regioni questa disciplina è stata adottata ma è spesso disapplicata, anche per la difficoltà di mutuo riconoscimento di questi percorsi sia da parte di altre regioni che all'estero. Attualmente non vi sono ancora norme che definiscano le modalità organizzative dell'apposito corso previsto dall'Accordo Stato-Regioni 22 maggio 2003 per l'autista-soccorritore del SSN e delle associazioni convenzionate (art. 5, commi 2 e 3 del DPR 27 marzo 1992). A ciò si aggiunge la creazione di percorsi formativi nelle associazioni con l'attribuzione di "qualifiche" che, per quanto delineate da 'reti associative' ex art. 41 del D.Lgs. 117/2017 "Terzo Settore" (CRI, Misericordie d'Italia, Anpas, etc), hanno valenza puramente interna all'organizzazione, convenzionata o meno con i Servizi Sanitari regionali. Più diffuso e definibile in una cornice normativa è invece il possesso dell'attestato di esecutore BLS/D (Decreto 24 aprile 2013, DCA Regione Abruzzo 2/2015), di indubbio valore abilitante ed autorizzante, ma non sufficiente ad esaurire la formazione richiesta alla figura dell'autista-soccorritore prevista dall'Accordo del 2003.

A suo tempo il CCNL del comparto del personale non dirigente del SSN 2002-2005 del 19 aprile 2004 ha modificato, all'art. 23 comma 7, la declaratoria della categoria B -liv. economico Bs - con riguardo alle funzioni dell'autista di ambulanza aggiungendo le parole "tenuto conto - per quest'ultimo - di quanto stabilito nell'Accordo Stato e regioni del 22 maggio 2003". A seguito di questa integrazione, l'ARAN ha precisato che "di conseguenza, il profilo professionale di operatore tecnico autista di ambulanza si conferma nella sua unicità ed è comprensivo anche della funzione di soccorritore" (Orientamento Applicativo del 24.09.2011). Ciò non toglie che la concreta attuazione di questo orientamento debba passare per la definizione di un percorso formativo omogeneo e professionalizzante, data anche l'attribuzione all'autista che opera direttamente sullo scenario del soccorso col pieno consenso di chi ne organizza la prestazione lavorativa, di una "posizione di garanzia" (Cass. Sez. 4, Sent. n. 14007 del 2.4.2015).

E' difatti questo il senso della nota DGPROF/VI/P/1.5.h.a.3 del 21/2/14 con cui la Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del Ministero della Salute indicava l'obiettivo del corretto

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

utilizzo del personale assunto come autista che, "ai sensi dell'ordinamento vigente, non può prestare ausilio al personale sanitario addetto al soccorso", come ribadito anche dalla risposta del Ministro della Salute all'interrogazione n. 4-05613 del 14.06.2016. L'osservazione del Ministero della Salute si riferisce evidentemente all'impossibilità di un impiego ordinario dell'autista come soccorritore a legislazione nazionale vigente e non al fatto che una competenza ausiliaria dell'autista a supporto al personale di soccorso non possa richiedersi e valutarsi liberamente con corsi riconosciuti a livello regionale in fase di selezione concorsuale oltre che, di fatto, in stato di necessità (art. 54 c.p.).

2.3. Analisi delle tariffe del DCA 4/2011

L'assetto tariffario disegnato dal DCA 4/2011 è il seguente:

Servizio in forma continuativa	Caratteristiche mezzo ed equipaggio	Rimborso massimo stand-by	Rimborso massimo a chiamata
Postazione 118 h 24	Ambulanza tipo A, autista, uno o più volontari con formazione avanzata	€ 75.600,00	€ 12,00
Postazione 118 h 12 diurna	Ambulanza tipo A, autista, uno o più volontari con formazione avanzata	€ 50.400,00	€ 12,00
Postazione 118 h 12 notturna	Ambulanza tipo A, autista, uno o più volontari con formazione avanzata	€ 25.200,00	€ 12,00

Servizio in forma programmata	Caratteristiche mezzo ed equipaggio	Rimborso massimo a chiamata	Rimborso massimo a km sopra i 30 km	Rimborso massimo a ora di sosta sopra 1 ora
Postazione 118 h 24	Ambulanza tipo B, autista, uno o più volontari con formazione di base	€ 13,00	€ 0,67	€ 8,00
Postazione 118 h 12 diurna	Furgone disabili, autista, uno o più volontari con formazione di base	€ 12,00	€ 0,60	€ 8,00
Postazione 118 h 12 notturna	Auto, autista più eventuali volontari con formazione di base	€ 11,36	€ 0,50	€ 8,00

Nel provvedimento regionale, la voce "rimborso massimo in stand-by" per l'attività in emergenza-urgenza andava idealmente a remunerare le componenti fisse e semi-fisse dell'attività e quindi indipendenti dall'esercizio (esclusi i costi di esercizio e i consumi chilometrici), caratterizzate dal costo del personale, del mezzo e della sede, per quanto condivisa con altre attività svolte dall'associazione.


Costruendo con il ricorso ad appositi software le isocrone di mobilità generate da centroidi sede di postazione di ambulanza, si può giungere, per una provincia-tipo a definire percorrenze medie minime e

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

massime considerando una velocità media di 70 km/h, che definiscono per una tempistica di intervento di soccorso in emergenza entro gli 8 minuti un percorso medio A/R pari a 18 km per missione, molto prossimi a quelli empiricamente rilevati, a titolo di esempio per la ASL Pescara nel 2016 (20 Km A/R).

Figura- Isocrone di mobilità sviluppate su centroidi sede di pastazione convenzionata (esempio per la provincia di Pescara)



Il "rimborso massimo a chiamata", nel DCA 4/2011 pari a 12 euro per l'emergenza e variabile da € 11,36 a € 13 per i trasporti secondari, è una componente tariffaria che va teoricamente a coprire il costo variabile sostenuto dall'associazione per una missione media (come si è visto pari a 20 km), maggiorato di alcuni extra costi.

A livello nazionale, uno dei più interessanti studi sui costi standard relativi alla rete dell'emergenza-urgenza è stato condotto da FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) con la pubblicazione "Analisi comparata dei costi del soccorso sanitario con autoveicoli Studio pilota su quattro regioni italiane per la definizione dei costi standard dei servizi di soccorso" (Laboratorio Servizi di Emergenza territoriale 118, Gennaio 2015).

La FIASO coinvolgeva nello studio quattro regioni (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Basilicata), non limitandosi a raccogliere esternamente il materiale amministrativo e di studio prodotto nelle regioni di



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

riferimento ma coinvolgendo direttamente i Servizi e le Agenzie regionali di emergenza (rispettivamente AREU Lombardia, ARES Lazio, C.O. Emilia-Romagna e DIRES Basilicata), con il preciso intento di formulare un metodo per definire i costi standard dei sistemi di emergenza preospedaliera.

Bisogna concludere che i risultati dello studio sono solo limitatamente applicabili alla variegata realtà delle associazioni e degli enti del terzo settore, che hanno una struttura di costi molto variabile e dipendente *in primis* dalla manodopera strutturata (dipendenti, soci lavoratori) e dai volontari al servizio di ciascuna associazione. A ciò si aggiunge anche l'astratta possibilità - ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 137 del 2009 - che il servizio possa essere affidato ad imprese (in quanto tali, con struttura di costi ben diversa), che possono svolgere il trasporto e soccorso con mezzi immatricolati in uso proprio come attività o addirittura in conto terzi con autorizzazione comunale al noleggio con conducente.

Le macrovoci di costo prese in considerazione nello studio, variabili a seconda della configurazione dei mezzi (MSB, MSAB o MSA) si riferiscono ai costi diretti di personale, alle dotazioni tecnologiche e sanitarie (automezzi). A questo fine l'art. 3 del Decreto del Ministero della Salute 15 aprile 1994 sancisce: *"Il costo standard di produzione per prestazione è calcolato in via preventiva dalle regioni e dalle province autonome, sulla base dei costi rilevati presso un campione di soggetti erogatori, pubblici e privati, operanti rispettivamente nell'ambito del servizio sanitario nazionale del territorio regionale e provinciale, preventivamente individuato secondo criteri di efficienza ed efficacia. Tale costo fa riferimento alla composizione ed alla qualità di fattori produttivi utilizzati per la produzione della prestazione, valorizzati sulla base dei prezzi unitari medi di acquisto riferiti all'ultimo anno e delle relative eventuali variazioni attese in ragione del tasso di inflazione programmato. Le componenti di costo da considerare per il calcolo del costo standard di produzione della prestazione sono le seguenti: a) il costo del personale direttamente impiegato; b) il costo dei materiali consumati; c) il costo delle apparecchiature utilizzate (manutenzione, ammortamento), proporzionato ad un tasso di utilizzo predeterminato a livello regionale; d) i costi generali della unità produttiva della prestazione, ossia il costo dei fattori di produzione attribuiti alla unità produttiva ma non direttamente utilizzati nella produzione della singola prestazione, distribuiti proporzionalmente tra tutte le prestazioni da questa prodotte".*

In linea generale, considerando che nelle realtà del terzo settore è l'autista ad essere prevalentemente inquadrato con rapporto di dipendenza mentre il soccorritore è spesso volontario, la prima voce di costo è rappresentata proprio dalla figura del conducente, per la quale FIASO stima al 2015 un costo standard

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

unitario di € 23,10, che per un orario settimanale di 38 ore determina un *core cost* annuale di 202.356 per l'operatività h24 e 101.178 per l'h12.

La copertura del servizio con ricorso almeno parziale a personale dipendente assunto a norma dei CCNL che regolano il rapporto di lavoro con le "reti" del volontariato ex art. 41 d.Lgs. 117/17 è quasi imprescindibile per il servizio h24, mentre per i servizi h12 è spesso prevalente il ricorso a personale volontario.

Dai dati del Bilancio Sociale Anpas 2017 si evince che il mondo delle Pubbliche Assistenze conta in Abruzzo 168 mezzi in attività, 2.000 volontari e 53 dipendenti. Ciascuna delle 33 P.A. presenti sul territorio, può contare mediamente su 6 mezzi, 61 volontari, 86 soci e 1,89 dipendenti che, distribuiti su 6 mezzi per P.A., realizzano una media di 0,3 unità di personale dipendente per mezzo. Ciascuna P.A. evidenzia un'entrata mediana di € 54.579. L'Associazione della Croce Rossa Italiana in Abruzzo ha completato il passaggio di 23 autisti-soccorritori, inquadrati in categorie variabili da A1 a B3, a dipendenti ai ruoli delle ASL. Le diverse Fraternità di Misericordie d'Italia operanti in Abruzzo possono contare su variegati modelli organizzativi: indicativamente un terzo di esse quali operano in regione con l'attività di soli volontari. Il raggruppamento del quale fa parte l'Abruzzo (Conferenza Marche-Abruzzo-Molise) si avvale di un massiccio ricorso al lavoro volontario, contando circa 11 volontari ogni lavoratore dipendente anche se, in senso diacronico, le Misericordie più recenti e quelle del Centro-Sud tendono ad avere una quota proporzionalmente maggiore di lavoratori rispetto ai volontari. Complessivamente, sembra realistico ipotizzare un apporto di personale dipendente pari al 20% di quello totalmente utilizzato, al lordo dell'apporto di volontari. Il solo costo vivo del *core cost* del personale autista-soccorritore si collocherebbe quindi intorno alle 40.000 euro¹ per 1 mezzo h24, da maggiorare per gli oneri relativi ai pasti, ad eventuali straordinari, abbigliamento, responsabilità civile verso terzi.

Per le ambulanze è generalmente riconosciuta un'aliquota di ammortamento fiscale del 25% annuo ai sensi della tabella ministeriale di cui al Decreto MEF 31 dicembre 1988 (*"Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni"*), gruppo XXI, servizi sanitari aggiornato ed integrato con norme DL 27-04-90 n. 90, convertito in Legge n. 165/90. Il veicolo di riferimento può essere considerato un autofurgone alimentato a gasolio di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate. A mero titolo esemplificativo, un automezzo standard già

¹ "È evidente che l'impiego di personale volontario sui mezzi riduca in modo sensibile il costo della voce "personale aziendale". Peraltro, se è vero che proporre degli standard che tengano conto di questo aspetto appare attualmente un limite per la definizione di una "unità di prodotto" che rispecchi le realtà presenti nelle diverse Regioni, è altrettanto vero che un'analisi comparata dei modelli dei sistemi di emergenza preospedallera dovrà sempre più fare i conti con la presenza e il ruolo di queste realtà" (FIASO, 2015)



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

munito di dotazioni sanitarie, individuabile in un Fiat Ducato 35 Multijet 130CV (costo stimato € 60 mila già attrezzato), può comportare un onere di ammortamento annuo di € 15.000 euro per 4 anni. Secondo le tabelle ACI, a questi oneri si aggiungono € 3.750 per costi non proporzionali, per un totale di € 18.750. Utilizzando invece un criterio di ammortamento civilistico pari ad 8 anni come per le attrezzature sanitarie di valore superiore ad euro € 516, l'aliquota di sostituzione sarebbe pari al 12,5% ed il costo annuale ad € 7.500. Secondo FIASO è comunque possibile rilevare che il costo delle ambulanze e delle auto calcolato con ammortamento all'aliquota mediana del 20% è simile per tutte le Regioni.

Il D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009 stabilisce inoltre che i volontari di cooperative sociali, Croce Rossa e Protezione Civile sono, ai fini degli oneri di sicurezza, equiparati ai lavoratori; i volontari delle altre associazioni di cui alla L. 266/91 sono invece equiparati ai lavoratori autonomi. Per ambedue c'è comunque l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale, da cui discendono ulteriori costi.

Vanno quindi aggiunti altri oneri variabili: lava-nolo del vestiario, lavaggio e sanificazione degli automezzi, materiale sanitario di consumo, costi di struttura (fitto di immobili, spese di pulizia, utenze, hardware e software, valutati da FIASO, in un'ottica di massima efficienza, pari al 7,5% del totale), costi generali (la cui incidenza è valutata nell'ordine del 2,5% dei costi diretti). Incrementando di questo ulteriore 10% l'importo delle due voci calcolate sui principali fattori della produzione (manodopera e mezzo), si giunge ad un importo standardizzato pari a € 75.625 mila euro per il servizio h24, stima che consente di dare un giudizio di sostanziale congruità sull'importo che il DCA 4/2011 definisce di "stand-by" h24, che va a remunerare i costi di struttura, salvo sovracosti da valutare nel caso concreto (es. presenza di più automezzi, etc). Così argomentando, il rimborso del tempo di sosta sembrerebbe totalmente assorbito dall'eventuale rifusione del costo dei fattori produttivi. Allo stesso modo, anche la ripartizione dei c.d. "rimborsi massimi in stand-by" per l'operatività h12 diurna e notturna, a suo tempo rispettivamente suddivisi in 2/3 ed 1/3 in ragione della distribuzione statistica delle missioni non dovrebbe seguire un criterio legato ad una logica di costi variabili. Inoltre, per il mezzo standard preso in considerazione, le tabelle ACI (settembre 2018) stabiliscono in € 0,45 al lordo di Iva il rimborso chilometrico per una percorrenza media di 40 mila chilometri (MSAB/MSB) e in € 0,48 lordi per una percorrenza di 30 mila (MSA). A questi importi, periodicamente aggiornati, sembra opportuno ricondurre il riconoscimento di qualsiasi rimborso chilometrico, evidentemente da estendere anche al c.d. "servizio in forma continuativa", che il DCA 4/2011 non prevede. Per concludere, al di là di ogni possibile valutazione circa la congruità numerica di un sistema di "rimborsi ai

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

fattori della produzione” è necessario rimarcare che l’evoluzione della normativa comunitaria in tema di affidamento dei servizi sociali, salvo limitate eccezioni ricomprese nelle previsioni della Direttiva 24/2014, spinge di fatto al superamento di un sistema di remunerazione “tariffario” e questo sia nell’ambito dei servizi di trasporto (come si vedrà, da affidare tendenzialmente a gara), che dei servizi di ambulanza in emergenza, che consentono il ricorso ai modelli convenzionali previsti nel Codice del Terzo Settore esclusivamente per i servizi affidati in regime di rimborso². E’ fatta salva la definizione con legge regionale di tariffe, derivate da costi standard, volte a quantificare casi di compartecipazione a carico dell’utente trasportato³.

Bisogna quindi concludere che il sistema di tariffe delineato dal DCA 4/2011, tendenzialmente adeguato per ordini di grandezza per quanto migliorabile con i correttivi sopra descritti, può essere conservato solo ai fini di utile strumento per la stazione appaltante o per il soggetto affidante ai fini del calcolo della base d’asta. Se difatti è vero che lo strumento della convenzione con associazioni ex artt. 56 e 57 del Codice del Terzo Settore legittima al rimborso di spese vive e di quota parte di costi indiretti, l’esegesi recente del Consiglio di Stato⁴ tende ad escludere da questi costi quelli che mirino al rimborso dei costi correlati ai fattori della produzione cui inequivocabilmente i rimborsi massimi “in stand by” del DCA 4/2011 si riferiscono. Poiché, vista anche la recente giurisprudenza amministrativa, la remunerazione del costo dei fattori produttivi in sede di affidamento convenzionale dei servizi tende a spostare la materia dalla semplice organizzazione dei servizi sanitari (rimessa alle Regioni) al reame degli appalti, per connessione o contiguità connesso alla tutela della concorrenza, si migra inevitabilmente verso una disciplina rimessa dall’art. 117 della Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato.

2.4. Vita utile degli automezzi

Altra problematica non ancora risolta con indicazioni omogenee a livello nazionale riguarda il computo del chilometraggio e della vetustà dell’ambulanza. Con il comunicato n. 87/1992 (pubblicato in Gazz. Uff., 30 maggio 1992, n. 126) relativo al DPR 27 marzo 1992, la Presidenza del Consiglio dei Ministri raccomandava

² Si veda, a questo proposito, l’interpretazione restrittiva resa dal Consiglio di Stato (parere 2052/2018 Comm. Speciale) circa l’estensione delle ipotesi convenzionali tratteggiate negli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017.

³ Art. 11, L.R. 27 dicembre 2016, n. 42.

⁴ Parere reso ad ANAC dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato 26 luglio 2018, n. 2052.

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

al Ministero dei Trasporti di modificare la *"Normativa tecnica ed amministrativa relative alle autoambulanze"* approvata con Decreto 553/87, introducendo limiti di impiego pari a 5 anni o 150.000 chilometri nelle attività di soccorso avanzato e di 7 anni o 300.000 km per le attività di primo soccorso. Il documento suggerisce poi che i mezzi che giungono ai limiti di impiego vengano declassati nella categoria immediatamente inferiore. Nel DCA 8/2011, Allegato 2, la Regione Abruzzo ha fissato requisiti non disgiuntivi per i requisiti di età e percorrenza del veicolo, stabilendo che, per l'ambulanza di soccorso avanzato, *"la prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 5 anni ed il mezzo non deve avere percorso più di 150.000 chilometri. Nel caso in cui, al termine dei cinque anni, il mezzo abbia percorso meno di 75.000 chilometri, l'idoneità all'utilizzo come ambulanza di soccorso avanzato può essere prorogata per altri due anni, da apposita Commissione"*; lo stesso avviene per l'ambulanza di soccorso, per cui il D.C.A. stabilisce che *"la prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni ed il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri"*. La combinazione dei dati standard di età e percorrenza definiscono pertanto il chilometraggio medio di un mezzo di soccorso e trasporto (MSAB/MSB) in 42.857 km/anno, mentre quello di un mezzo di soccorso avanzato è fissato in 30.000 km/anno.

A questo proposito va ricordato che il 20 maggio 2018 è entrato in vigore il Decreto 19 marzo 2017 di recepimento della Direttiva 2014/45/UE, che ha stabilito l'obbligo della revisione annuale delle ambulanze e la possibilità da parte delle autorità competenti di ordinare una revisione in qualsiasi momento nel caso di dubbi sui requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento. In più, il certificato di revisione conterrà finalmente informazioni qualitative, cioè se vi sono carenze lievi, gravi o pericolose, con diversi effetti sulla futura circolazione. Il nuovo decreto aggiunge quindi standard di sicurezza alla delicata fase della revisione del veicolo che tendenzialmente dovrebbero risolvere con valutazioni di tipo tecnico-qualitativo il giudizio di idoneità all'esercizio del veicolo fondato sui due semplicistici parametri del chilometraggio e della vita residua del mezzo.

In ragione dei più stringenti controlli sui mezzi stabiliti dal Decreto 19 marzo 2017 che ha recepito la Direttiva 2014/45/UE ed in vigore dal 20 maggio 2018 e in virtù di quanto a suo tempo previsto dal comunicato 87/92 della Presidenza del Consiglio, si ritiene pertanto di modificare i limiti di impiego di ogni singola autambulanza – sia essa di proprietà delle ASL o delle associazioni - in 5 anni o 150.000 km per i casi previsti nei punti 1.1.3 e 1.1.4 del citato Allegato e in 7 anni o 300.000 km per i punti 1.1.2 e 1.1.5, stabilendo che al superamento di entrambi i requisiti il mezzo può essere declassato nella categoria immediatamente inferiore.

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

3. La disciplina di esercizio dell'attività di trasporto sanitario in ambulanza

La disciplina tecnica dei trasporti in ambulanza è rimessa a decreti del Ministero dei Trasporti (DM 17 dicembre 1987, n. 553; DM 20 novembre 1997, n. 487; DM 1° settembre 2009, n. 137; DM 5 novembre 1996) per quanto riguarda le caratteristiche dei mezzi e la circolazione su strada e a Ministero della Salute e Regioni per la sola parte relativa all'organizzazione dei servizi sanitari e tutela della salute, compresi l'allestimento sanitario dei mezzi e gli standard formativi dell'equipaggio.

In particolare, il Decreto Ministeriale 137 del 1° settembre 2009 ha stabilito che le ambulanze possono essere autorizzate sia dal regime regionale di autorizzazione sanitaria al trasporto di infermi e feriti, quindi "per uso proprio" (art. 2, comma 1, DM 137/09 "immatricolate in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro") che "in conto terzi" (noleggio con conducente, art. 2, comma 2, DM 137/09 "immatricolate in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio"). Il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada DPR 495/92 stabilisce all'art. 244 che "ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso".

L'autorizzazione rappresenta il momento amministrativo che rimuove un ostacolo all'esercizio di un diritto già potenzialmente in essere (al momento dell'immatricolazione di un mezzo per l'esercizio dell'attività sanitaria "in uso proprio") in capo al soggetto autorizzato. Nel sistema autorizzativo delle attività economiche, l'istituto dell'autorizzazione è difatti in capo ad autorità amministrative per definizione identificate nelle autonomie locali e negli enti territoriali (prevalentemente Regioni e Province Autonome e i Comuni che, come spesso ribadito dal Ministero delle Attività Produttive, sono in senso residuale le amministrazioni che autorizzano all'esercizio o ricevono la SCIA laddove non espressamente indicato dalla legge o dai regolamenti). Questo è il motivo per cui, nello spirito di quanto stabilito dal Decreto 137 del 2009, il mezzo "ambulanza", immatricolabile "in uso proprio" o "in conto terzi" è immesso in esercizio, previa verifica della sua idoneità sanitaria da parte dei competenti servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, dalla Regione nel primo caso e dai Comuni nel secondo.



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Sempre al NCC con ambulanza è dubbiamente applicabile in via analogica il disposto della L. 15 gennaio 1992, n. 21 ("Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"), che non prevede le ambulanze tra gli autoveicoli oggetto della disciplina⁵ ed escluderebbe *prima facie* l'iscrizione nei ruoli camerali dei conducenti. Inoltre l'Abruzzo non ha una specifica norma quadro regionale sul noleggio con conducente se non con riferimento al noleggio di autobus⁶, né il Decreto 137/2009 individua nella legge n. 21/92 o nella legge n. 218/2003 ("Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente") la disciplina applicabile all'esercizio dell'attività di NCC con ambulanze. Nel caso di veicoli immatricolati per uso sanitario in conto terzi, la licenza di esercizio sarebbe quindi rilasciata dal Comune – sulla base di un regolamento municipale - come previsto dall'art. 85, comma 3 del CdS, senza contingenti numerici anche a società, oltre che a persone fisiche, e senza obbligo da parte del conducente di essere iscritto al Ruolo dei Conducenti dei Veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea delle Camere di Commercio essendo sufficienti le abilitazioni alla guida per quel tipo di veicoli. In assenza di contingenti autorizzativi in NCC e viste le recenti aperture giurisprudenziali in favore del noleggio con ambulanza (Sentenza n. 1139/2018 del Consiglio di Stato) si pone a questo punto la problematica di una compressione della libertà concorrenziale, con ampi riflessi nell'ambito dell'istituto dell'accreditamento istituzionale, di un eventuale parere di compatibilità programmatica propedeutico al rilascio di un'autorizzazione regionale al trasporto in ambulanza dalla quale non si origini in senso stretto un "diritto al convenzionamento".

E' poi chiaro che il discrimine tra le due autorizzazioni non è la nominale ed imprecisa dizione di esercizio "intra" o "extra" Sistema Pubblico di Emergenza 118, non avendo l'autorizzazione il valore di un accreditamento con contingente prefissato ma rifacendosi sostanzialmente al modello dell'"accreditamento libero" (tratteggiato nel parere 2052 del 26.07.2018 della Commissione Speciale del Consiglio di Stato). Inoltre, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato il sistema delle associazioni di volontariato convenzionate rappresenta un ambito in cui, pur riconoscendo agli Stati membri l'opportunità di conservare le prerogative e il plusvalore sociale del mondo del volontariato, pesa inevitabilmente la classificazione funzionale e non nominalistica del ruolo degli operatori economici e delle "imprese": imprese sono funzionalmente i soggetti che operano in un mercato contendibile, siano essi soggetti iscritti nei registri imprenditoriali nazionali oppure associazioni o liberi professionisti. Le associazioni restano soggetti privati non assoggettati al controllo analogo dell'ente pubblico e la cui operatività in ambito

⁵ A proposito si veda anche Sentenza TAR Lazio n. 170/2013.

⁶ L.R. 17 luglio 2007, n. 25 ("Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente").

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

convenzionale con le Aziende USL non è l'esclusiva declinazione dell'autorizzazione posseduta, che è difatti requisito indispensabile per operare, dietro corrispettivo non lucrativo, in ambiti rimessi all'iniziativa privata (trasporti secondari privati o manifestazioni ed eventi programmati ex Accordo Stato Regioni 5 agosto 2014, Rep. Atti 91 e DGR 806/2014), fatta salva la possibilità di autorizzazione comunale in regime NCC, in astratto non preclusa alle organizzazioni di volontariato. L'autorizzazione non rappresenta difatti accreditamento istituzionale e non costituisce né vincolo né obbligo per l'Ente Pubblico per (ASL, Comuni) al convenzionamento o affidamento a gara, che resta subordinato al rispetto di ulteriori requisiti⁷.

Diversa è la disciplina, attinente al trasporto secondario, del trasferimento del paziente dializzato. Ai sensi della L.R. 69/1978 come modificata dalla L.R. 29/1998, il trasporto dei pazienti dializzati – che rientra ordinariamente nel trasporto sanitario in condizione ordinaria programmabile (si veda Raccomandazione n.11, Gennaio 2010, del Ministero della Salute) – è assicurato dall'Azienda USL di appartenenza, anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato, *"qualora risulti dalla certificazione sanitaria dei servizi nefroemodialitici che il paziente necessita di essere accompagnato mediante autoambulanza. Analoghe prestazioni sono estese ai pazienti in dialisi domiciliare extracorporea ed ai pazienti in dialisi peritoneale"*. Fuori da queste casistiche (es. paziente deambulante), il trasporto potrà essere autonomamente attivato dal paziente con associazioni autorizzate al trasporto e/o soccorso sanitario. L'Allegato alla DGR 2790 del 21 ottobre 1998 ("Sistema di emergenza sanitaria facente capo al numero 118. Aggiornamento tariffe dei trasporti sanitari e di emergenza e disposizioni varie"), ribadisce sostanzialmente il principio del costo a carico del SSN nel caso di trasporto secondario programmato di un paziente non trasportabile, valutazione che è evidentemente rimessa al reparto di diagnosi e cura cui è affidato il paziente: l'elezione del paziente al trasporto gratuito è tipicamente una valutazione di appropriatezza clinica.

Altre peculiarità riguardano il trasporto di organi e plasma. Il Decreto 19 novembre 2015 "Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti" ha stabilito che le specifiche procedure volte a garantire l'integrità dell'organo

⁷ "Quanto in primo luogo all'accreditamento, esso è al di fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione del soggetto del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia stato previamente individuato un numero od un contingente prefissato (cosiddetto modello dell'accreditamento libero) (Parere Comm. Speciale Consiglio di Stato 25 luglio 2018, n. 2052).



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

durante il trasporto saranno stabilite con successivo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Con nota prot. 25885 del 13.3.2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha chiarito con interpretazione autentica che il campo di applicazione del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 9 settembre 2008 ad oggetto *"Regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi"*, è limitato ai veicoli destinati esclusivamente al trasporto di plasma e organi e che utilizzano i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 del Codice della Strada e che *"ciò non esclude la possibilità di trasportare plasma e organi, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie, con altri idonei autoveicoli, ancorché non classificati ad uso speciale"*. Dal canto suo l'Allegato 2 al DCA regionale n. 8/2011 non contempla la regolamentazione delle specifiche tecniche degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma e organi di cui al Decreto 9 settembre 2008 né di automedica adibita ad uso promiscuo (soccorso avanzato e trasporto plasma e organi) e pertanto si ritiene che il citato servizio non debba formare oggetto di specifica autorizzazione della Sanità Regionale.

4. La disciplina dell'affidamento dei servizi di trasporto sanitario in emergenza-urgenza e secondario.

La materia in oggetto è normata, per il regime di appalto o convenzione, dal D. Lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti e delle concessioni), dal D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per la parte non abrogata, dalla L. 266/91; a livello regionale, dalla L.R. 37/1993 e dal DCA 4 del 2011⁸.

Il 18 aprile 2016 è entrata in vigore la Direttiva UE 2014/24, che ha sostituito la precedente Direttiva 2004/18, sul cui impianto era fondato l'abrogato Codice dei Contratti D.Lgs. 163/06, oggi sostituito dal D.Lgs. 18 aprile 2016 (pubblicato in GURI 19/04/2016, n. 91).

La lettera h) dell'art. 10 della Direttiva (*"Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi"*) sembra tenere a parte dalle cause di esclusione i servizi di trasporto di pazienti in ambulanza. Dunque la Direttiva ribadisce,

⁸ *"la disciplina delle modalità dell'affidamento dei servizi socio-sanitari attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" e non a caso è oggetto delle disposizioni comunitarie e nazionali innanzi richiamate" (cfr. Titolo III, capo I della Direttiva 2014/24/UE e nella Parte II, Titolo VI, Capo II del D. Lgs. 0/2016)" (Sent. Cons. di Stato 1139/2018).*

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

come principio generale, che i servizi di trasporto non potrebbero essere assegnati che in base ad una procedura di gara pubblica, sulla scorta di quanto già stabilito dalla precedente Direttiva UE 2004/18.

Tutto ciò va tuttavia ricordato con quanto disposto dal 28° Considerando della Direttiva, secondo cui *“La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni servizi di emergenza se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva. La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe pertanto stabilire esplicitamente che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi”*. In tale contesto è inoltre necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del CPV non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514. Occorre pertanto precisare che i servizi identificati con il codice CPV 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»). Di conseguenza, anche gli appalti misti per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al regime alleggerito se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza”.

Il 28° Considerando ribadisce quindi che i servizi di mero trasporto di pazienti in ambulanza andrebbero affidati con procedure di evidenza pubblica regolate dal cosiddetto “regime alleggerito” (con distinzione procedurale a seconda della soglia comunitaria, fissata a 750 mila euro), previsto per i servizi sociali o altri servizi specifici, mentre i servizi di soccorso in emergenza o quelli misti ove prevale però la componente sanitaria (servizi di assistenza sanitaria o di medicina generale forniti in ambulanza) su quella di trasporto, potrebbero essere affidati ad associazioni di volontariato non applicando le procedure della Direttiva e prevedendo però esclusioni non “oltre lo stretto necessario” (si veda anche il Documento di analisi della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome-ITACA). Nel 117° Considerando si legge inoltre: *“Dall’esperienza si evince che una serie di altri servizi, quali i servizi di soccorso [...] generalmente presentano un certo interesse a livello transfrontaliero solo dal momento in cui acquisiscono una massa critica sufficiente attraverso il loro valore relativamente elevato. In quanto non esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva, dovrebbero essere inclusi nel regime alleggerito”*. A questo proposito, questa “massa critica”, ovvero la soglia di rilevanza comunitaria per i servizi elencati nell’Allegato XIV della Direttiva (Allegato IX del D.Lgs. 50/2016), tra cui figurano i servizi sanitari, sociali e connessi, a partire dalla quale è applicabile il “regime alleggerito”, è pari a 750.000 Euro,

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

IVA esclusa (art. 35, comma 1, lettera d), D.Lgs. 50/2016). L'art. 6 del D.Lgs. 50/16 ricorda anche che «La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino».

La Sentenza della Corte di Giustizia europea, Sez. V, 11/12/2014 n. C-113/13 forniva già elementi esplicativi sull'argomento, chiarendo, al punto 8, che «Conformemente all'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18 (GU L 94, pag. 65), la direttiva 2014/24 non è applicabile, in particolare, agli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto il servizio di trasporto sanitario d'emergenza. Dal considerando 28 della menzionata direttiva risulta che, prevedendo detta esclusione, il legislatore dell'Unione europea ha voluto tener conto del carattere particolare delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro».

La giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito che *“la nozione di “corrispettivo” non coincide con quella di “lucro” (ed infatti il comma 1 dell'art. 2 del DM 137/2009 distingue i due concetti); e che, dunque, il requisito previsto dal D.M. non è in sé preclusivo alla partecipazione alle gare delle associazioni di volontariato”* (Sent. Consiglio di Stato 1139/2018).

Per l'affidamento con gara di appalto di servizi di trasporto sanitario (rientranti nei servizi sociali di cui all'Allegato IX), ai sensi dell'art. 35, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, è applicabile il regime alleggerito/semplificato previsto dagli articoli da 140 a 143 del Codice dei Contratti. Sarà cura delle Stazioni Appaltanti verificare che gli affidatari perseguano statutariamente, tra gli altri, lo svolgimento dei servizi di trasporto e che l'amministrazione non abbia aggiudicato, a norma dell'art. 143, alla stessa organizzazione appalti per i servizi in questione nei tre anni precedenti. La durata massima del contratto non può superare 3 anni (art. 143, punto 3).

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE



5. Disposizioni

L'All.1 del Decreto del Commissario ad Acta n. 4/2011 contenente "Linee Guida schema di convenzione per i servizi di emergenza/urgenza territoriale e trasporto infermi" si conferma applicabile per quanto non in contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale su concorrenza e appalti. Gli standard stabiliti nel citato Allegato, con i correttivi tratteggiati nel par. 2.3, possono essere ritenuti un ausilio di massima per la formazione di basi di gara e avvisi di convenzione, per la parte relativa al possibile rimborso delle spese di fattori produttivi (nel DCA 4/2011, i c.d. "stand by h24"); per i rimborsi chilometrici si rimanda esclusivamente alle tariffe pubblicate annualmente in G.U. o sul proprio motore di ricerca, per mezzi in produzione o fuori produzione, da ACI per autoveicoli alimentati a gasolio di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 3,5 tonnellate (modello tipo: Fiat Ducato 35 Multijet 130CV).

La vita utile degli autoveicoli destinati al servizio sanitario di ambulanza immatricolati in uso proprio è rivista secondo quanto previsto nel par. 2.4: in tal senso è modificato l'All. 2 del DCA 8/2011.

Ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 117/2017, le convenzioni, stipulate a seguito di avvisi pubblici con le associazioni di volontariato/APS possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato/APS con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative avviate con la pubblicazione di avvisi pubblici. E' opportuno garantire un principio di rotazione garantito da un'adeguata motivazione⁹. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. Le convenzioni devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale (indicativamente compresa in un periodo da 1 a 3 anni), il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività.

⁹ La rotazione nella partecipazione degli operatori economici affidatari, siano essi in convenzione o a gara pubblica, non può essere garantito da un criterio di "sorteggio con estrazione casuale" (Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018).



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

La Legge Regionale 12 agosto 1993, n. 37, vigente anche se fondata sull'assetto normativo dell'abrogata legge 266/91, stabilisce all'art. 11, comma 3 che *"Qualora si presenti la necessità di operare una scelta fra più organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione avente il medesimo oggetto occorre valutare: a) se l'organizzazione, per numero di convenzioni già stipulate, numero di aderenti impegnati nell'attività, livello di strutture e mezzi strumentali a disposizione, può fornire prestazioni adeguate; b) vicinanza delle strutture operative dell'organizzazione rispetto all'utenza potenziale o incidenza su uno stesso territorio"*. Tutto ciò va inteso in senso non discriminatorio e non contrario al diritto di libertà di stabilimento¹⁰. E' quindi evidente che fin d'ora (salve prossime modifiche) la legge regionale si ispira, così come il dettato comunitario e nazionale, a motivazioni di trasparenza, ragionevolezza, non disparità di trattamento e valutazione comparativa degli standard qualitativi e di formazione del personale, nella scelte delle organizzazioni da convenzionare. La norma regionale è applicata entro i limiti in cui sia conforme alla normativa comunitaria in tema di tutela della concorrenza, se del caso applicabile.

E' opportuno inoltre escludere, negli schemi di convenzione, forme di tacita proroga o rinnovo delle stesse. Le dotazioni sanitarie delle ambulanze stabilite dal DCA 8/2011 si intendono automaticamente integrate con quanto previsto dalle norme EN-UNI riportate nella sezione "legislazione di riferimento". E' opportuno non inserire negli avvisi pubblici emanati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di soccorso o, senza adeguata motivazione, di trasporto, requisiti che sanciscano esclusioni di fatto della partecipazione da parte delle associazioni di volontariato/APS (es. obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese/REA), in ossequio alla definizione funzionale e non amministrativa di impresa derivante dal diritto comunitario.


Ai sensi del recente Decreto Correttivo 105/2018 del Codice del Terzo Settore (art. 56, comma 3-bis), le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti Web gli atti di indizione dei procedimenti relativi agli avvisi di convenzione e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

¹⁰ L'autorizzazione sanitaria regionale per l'esercizio dell'attività di soccorso trasporto e trasporto infermi abilita allo svolgimento di questa attività in tutto il territorio regionale. La giurisprudenza si è anche soffermata riconoscendo alle regioni la facoltà di valutare l'equipollenza delle autorizzazioni rilasciate da altre regioni, in base al principio della libertà di stabilimento, ritenendo inammissibile l'esclusione della partecipazione a bandi ASL per l'affidamento di servizi di trasporto addirittura associazioni non ancora titolari di autorizzazione, ma riservando alla S.A. la facoltà di valutare il possesso del titolo in fase successivo affidamento; al contempo (es. TAR CATANIA, sez. II, 30 marzo 2007, n. 590) il G.A. ha ritenuto che non costituisce discriminazione e non viola le regole di tutela della concorrenza il non attribuire immediatamente analoga valenza qualificatoria ad un titolo rilasciato in regione diversa da quella ove si chiede di prestare il servizio, senza prima assoggettare il richiedente a una previa verifica tecnica di mezzi e sede, per ovvi motivi di idonea organizzazione in loco del servizio da svolgere.

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

E' fatta salva la diretta applicazione di ogni prossima modifica alla *"Linee guida per l'affidamento di servizi ed enti del terzo settore ed alle cooperative sociali"* dell'ANAC (Delibera n. 32/2016) o di nuove linee guida, sulla scorta di quanto previsto dal parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato del 26 luglio 2018, n. 2052, da ANAC sollecitata a rendere parere all'Autorità circa la normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD

DETERMINAZIONE 09.10.2018, N. DPD026/266

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo": approvazione del "Bando per l'attuazione del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle graduatorie per l'accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). Annualità 2018".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 21 dicembre 2012 n. 66 e s.m. e i. recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo", e in particolare l'art. 12 (Attività promozionali);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. in oggetto, la Giunta Regionale ha approvato, con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018, il "Programma annuale di finanziamento" delle iniziative - di cui al comma 1 dello stesso articolo - orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura;

VISTO che, ai sensi dell'art. 6 del suddetto Programma, la Regione provvede a pubblicare apposito bando di presentazione delle domande per l'Attuazione del "Programma annuale di finanziamento", attraverso il Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 65 del 09/02/2018 con la quale vengono assegnate le competenze regionali in materia di Funghi e Tartufi al Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud - Ufficio Indennità e Pagamenti Compensativi, Funghi e Tartufi;

RITENUTO di individuare il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud - Ufficio Indennità e Pagamenti Compensativi, Funghi e Tartufi quale Servizio competente alla pubblicazione del Bando e allo svolgimento delle attività ad esso connesse e in esso stabilite;

VISTO il Testo allegato alla presente determinazione, come parte integrante e sostanziale (All.1), avente ad oggetto "*L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo": Bando per l'attuazione del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle graduatorie per l'accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). Annualità 2018.*" comprensivo di n. 2 allegati denominati: Allegato A Domanda di ammissione al finanziamento - Allegato B Domanda di liquidazione del contributo;

PRESO ATTO che nel suddetto Bando sono individuati i beneficiari e le tipologie delle iniziative ammesse al contributo, nonché i criteri e le priorità per la formazione della graduatoria, e le modalità di concessione dei contributi;

RITENUTO, infine, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, di dover provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Abruzzo nella Sezione Agricoltura Sviluppo Rurale - Campo delle Produzioni Agroalimentari - Voce Tartufi e, a meri fini informativi, sul B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

PRESO ATTO che gli interventi di spesa contenuti nella presente determinazione trovano copertura con le risorse iscritte nei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, appositamente indicati che presentano la necessaria disponibilità e che rispettano il cronoprogramma previsto:

Capitolo	Art.	Descrizione	2018	2019	2020
111404	1.16	Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.	€250.000,00	€50.000,00	€50.000,00

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

- **di approvare** il provvedimento, allegato come parte integrante e sostanziale (All.1) alla presente determinazione, avente ad oggetto "L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo": Bando per l'attuazione del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle graduatorie per l'accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). Annualità 2018." comprensivo di n. 2 allegati denominati: "Allegato A Domanda di ammissione al finanziamento" - "Allegato B Domanda di liquidazione del contributo";
- **di autorizzare** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Abruzzo nella Sezione Agricoltura Sviluppo Rurale - Campo delle Produzioni Agroalimentari - Voce Tartufi;
- **di autorizzare**, altresì, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale nella sezione
- Amministrazione aperta-trasparente, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza
- **di dare atto** che gli interventi di spesa contenuti nella presente determinazione trovano copertura con le risorse iscritte nei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, appositamente indicati che presentano la necessaria disponibilità e che rispettano il cronoprogramma previsto:

Capitolo	Art.	Descrizione	2018	2019	2020
111404	1.16	Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo.	€250.000,00	€50.000,00	€50.000,00

In allegato:

- Allegato 1 : L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo": Bando per l'attuazione del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle graduatorie per l'accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). Annualità

2018. (comprensivo di: Allegato A - Domanda di ammissione al finanziamento; Allegato B - Domanda di liquidazione del contributo)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fausto FANTI

Segue Allegato



**Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - DPD
Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud – DPD026**

ALLEGATO 1

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”: Bando per l’attuazione del “Programma annuale di finanziamento” approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle graduatorie per l’accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). Annualità 2018.

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Soggetti beneficiari

Art. 3 – Iniziative ammissibili

Art. 4 – Disponibilità finanziaria e Consistenza del contributo

Art. 5 – Priorità e punteggi

Art. 6 – Spese ammissibili e modalità di pagamento

Art. 7 – Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione al finanziamento

Art. 8 – Istruttoria delle istanze

Art. 9 – Domanda di pagamento dell’anticipazione per avvio lavori

Art. 10 – Tempi di realizzazione dei progetti e di rendicontazione delle spese

Art. 11 - Richiesta del contributo

Art. 12 – Impegni e obblighi

Art. 13 - Clausola di salvaguardia. Rinvio

Allegato A - **DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO**

Allegato B - **DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Art. 1 – Finalità

1. Con il presente Bando si intende dare attuazione a quanto previsto dall'Art. 6 del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018, che stabilisce la ripartizione delle somme acquisite per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta dei tartufi in Regione Abruzzo, indicando, tra l'altro, i soggetti beneficiari, le tipologie di iniziative ammesse, priorità, criteri e modalità per l'ammissione al finanziamento e per l'accesso al contributo, ai sensi della L.R. n.66/2012 art. 12 (Attività promozionali).

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. I Soggetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando sono:
 - a. Università e Istituzioni scientifiche regionali con progetti realizzati sul territorio della Regione Abruzzo ex articolo 3 della L.R. n. 66 del 2012;
 - b. Associazioni di tartufai di cui all'articolo 13 della L.R. n. 66/2012 riconosciute al 31 dicembre 2017, singole o associate tra loro, che abbiano conservato i requisiti previsti dalla normativa per l'annualità 2018.

Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda per l'ammissione al finanziamento di un singolo progetto. I soggetti che intendono presentare domanda di ammissione al finanziamento in associazione tra loro non possono presentare domanda come singoli beneficiari e viceversa.

Art. 3 – Iniziative ammissibili

1. Nell'ambito del Programma annuale di finanziamento, sono finanziabili, compatibilmente con le risorse regionali disponibili sul bilancio derivanti dal rilascio del tesserino d'idoneità ex articolo 24 della L.R. 66/2012, le iniziative da realizzare sul territorio della regione Abruzzo di seguito riportate:
 - a. Progetti di ricerca, sperimentazione, monitoraggio e informazione sulla tartuficoltura, redatti dai soggetti di cui alla lettera **a)** del precedente art. 2;
 - b. Progetti di tutela, promozione e valorizzazione del tartufo e dei suoi ambienti, formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori di tartufi, redatti da parte dei soggetti di cui alla lettera **b)** del precedente articolo 2;
 - c. La Fiera promozionale del Tartufo regionale.
2. Il presente Bando riguarda il finanziamento delle iniziative di cui ai punti a) e b) del precedente comma. L'eventuale realizzazione della Fiera promozionale del Tartufo regionale prevista nel Programma annuale di finanziamento sarà oggetto di diverso provvedimento nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal seguente articolo.

Art. 4 – Disponibilità finanziaria e consistenza del contributo

1. Agli oneri derivanti dalle attività previste dal presente avviso si fa fronte con lo stanziamento esistente sul Capitolo 111404 art. 1.16 del Bilancio di previsione per il corrente esercizio per una disponibilità di 250.000,00 € (euro duecentocinquantamila). Tale somma verrà ripartita nel modo seguente:

- Iniziative di cui al punto a) dell'art. 3: € 50.000,00 (euro cinquantamila) pari al 20% della disponibilità;
 - Iniziative di cui al punto b) dell'art. 3: € 150.000,00 (euro centocinquantamila) pari al 60% della disponibilità;
 - Iniziative di cui al punto c), dell'art. 3: € 50.000,00 (euro cinquantamila) pari al 20% della disponibilità.
2. La somma massima ammissibile per ogni progetto è pari ad € 40.000,00. Il contributo in conto capitale è pari al 100% della spesa ammessa. La concessione del contributo in conto capitale prevede l'eventuale anticipo del 50%.

Art. 5 – Priorità e punteggi

1. L'attribuzione dei punteggi alle domande di ammissione al finanziamento per la formazione delle graduatorie avviene sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Punteggio	Descrizione
Progetti di ricerca	10 - 12	Progetti presentati da Università e Istituzioni scientifiche Ex art. 3 L.R. 66/2012
Progetti di sperimentazione	7 - 9	
Progetti di monitoraggio	4 - 6	
Progetti di informazione	1 - 3	
Progetti a più alta ricaduta territoriale	1 - 5	
Progetti cofinanziati	1 - 3	
Progetti di tutela	10 -12	Progetti presentati da Associazioni di artigiani riconosciute ex art. 13 L.R. 66/2012
Progetti di promozione e valorizzazione	7 - 9	
Progetti di formazione e qualificazione	4 - 6	
Progetti a più alta ricaduta territoriale	1 - 5	
Progetti di Associazioni consorziate	1 - 3	
Progetti cofinanziati	1 - 3	

Il punteggio viene attribuito assegnando un valore variabile di punteggio negli intervalli indicati nella tabella di cui sopra, sulla base di una valutazione qualitativa dei progetti, a giudizio insindacabile della Commissione preposta di cui all'art. 8 del Bando.

2. L'eventuale cofinanziamento diretto da parte dei soggetti proponenti o indiretto da parte di soggetti terzi, richiamato nella tabella dei punteggi, deve essere opportunamente dimostrato tramite la presentazione di idonea documentazione probatoria.

Art. 6 – Spese ammissibili e modalità di pagamento

1. Per la realizzazione delle iniziative progettuali sono ammesse a finanziamento le categorie di spesa di seguito indicate:
- a. spese relative ad acquisti di beni e/o servizi: la determinazione del fornitore e dell'ammontare deve risultare da una procedura di selezione basata sul confronto di almeno 3 (tre) preventivi forniti da Ditte concorrenti, o su unico preventivo qualora il fornitore sia esclusivista per la tipologia di bene a livello regionale (eventualità oggetto di specifica attestazione). Non sono ammesse spese per l'acquisto di beni usati;
 - b. realizzazione di opere a misura: in caso di realizzazione di opere a misura deve essere presentata adeguata documentazione tecnica e il relativo computo metrico basato su prezziari regionali;
 - c. spese generali: spese di progettazione dei professionisti abilitati regolarmente fatturate o del personale dipendente (in caso di Ente pubblico), spese per la tenuta di conti correnti

- se esclusivamente dedicati, per garanzie fideiussorie, nella misura massima del 10% della spesa prevista (voci a+b) per la realizzazione del progetto;
- d. eventuali spese varie, esclusivamente riconducibili all'attuazione del progetto, nella misura massima del 3% della spesa prevista (voci a+b) per la realizzazione del progetto, per acquisti minori come cancelleria, spese postali, fotocopie, comunque documentate e attinenti alla realizzazione del progetto;
 - e. spese per la realizzazione dei progetti di ricerca, sperimentazione, informazione e monitoraggio della tartuficoltura redatti dai soggetti di cui alle lettere a) del precedente art. 2 (Università e Istituzioni scientifiche regionali): gli Enti Pubblici o di Diritto pubblico effettuano la rendicontazione delle spese secondo le norme amministrative in vigore al loro interno, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di rendicontazione stabiliti nel presente Bando;
 - f. Non sono ammessi a contributo gli oneri fiscali e gli oneri relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui questa non sia recuperabile dal Beneficiario, circostanza oggetto di apposita dichiarazione.
2. Sono giudicate ammissibili, in sede di rendicontazione delle spese ai fini della liquidazione, le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e corrispondenti a pagamenti effettuati comprovati da fatture o altra idonea documentazione contabile giustificativa. Le spese devono rispondere ai seguenti requisiti:
- essere riferite temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento. Sono quindi considerate ammissibili solo le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento e a condizione che siano effettuate nel rispetto delle condizioni e delle procedure dettate dal presente bando;
 - essere pertinenti e congrue, cioè connesse alle azioni ammissibili e valutate in ragione del raggiungimento degli obiettivi delle iniziative da intraprendere, con costi commisurati alla dimensione del progetto.
3. Le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione delle azioni ammissibili devono essere tracciabili, trasparenti e documentabili, e riferite ad un Conto corrente bancario o postale dedicato le cui coordinate vanno indicate in domanda anche ai fini della liquidazione dell'eventuale contributo concesso. Non sono ammessi pagamenti in contanti. Per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese ammesse, il Beneficiario deve utilizzare le seguenti modalità: Bonifico bancario; Bollettino postale. Nella causale devono essere riportati chiaramente il destinatario del pagamento, il numero della fattura o del documento contabile equivalente, il tipo di pagamento (acconto o saldo).

Art. 7 – Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione al finanziamento

1. Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere inoltrate al Servizio competente, improrogabilmente e a pena di esclusione, entro 45 giorni continuativi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di approvazione del presente avviso sul sito web della Regione Abruzzo nella Sezione Agricoltura Sviluppo Rurale - Produzioni Agroalimentari - Voce Tartufi. Le istanze dovranno essere inoltrate preferibilmente in formato digitale tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dpd026@pec.regione.abruzzo.it o in copia cartacea con Raccomandata postale A.R. all'indirizzo: "Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud Via Asinio Herio n. 75 – 66100 Chieti", nel qual caso, ai fini della dimostrazione della data di presentazione della domanda, farà fede la data di spedizione desumibile dal timbro postale. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura di

riferimento: “Bando per l’attuazione del Programma annuale di finanziamento L.R. N.66/2012 art. 12 (D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018) - Domanda di ammissione”.

2. L’istanza dovrà essere prodotta, a pena di esclusione con archiviazione della stessa, su apposito modello allegato al presente Bando e fornendo la documentazione ivi richiesta (a seconda della tipologia del Beneficiario e del progetto):
 - a. Domanda di ammissione al finanziamento prodotta sul Modello All. A debitamente compilato dal richiedente;
 - b. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
 - c. Elenco degli allegati trasmessi;
 - d. Copia conforme dell’Atto costitutivo e dello Statuto vigente o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, della conformità dell’Atto costitutivo e dello Statuto vigente acquisito e presente agli atti in sede di riconoscimento dell’Associazione;
 - e. Copia conforme della delibera di approvazione del progetto da parte dell’organo sociale competente e di autorizzazione al Rappresentante legale per l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti nonché il rilascio della quietanza per la riscossione dell’eventuale contributo, o altro atto di approvazione amministrativa;
 - f. Relazione illustrativa del progetto che descriva nel dettaglio: i dati del Beneficiario (anagrafici, fiscali, personalità giuridica ecc.), le finalità, gli obiettivi, le azioni da intraprendere, la localizzazione degli interventi e il cronoprogramma, l’indicazione della somma richiesta a contributo con descrizione analitica di tutte le spese (eventuale computo metrico) e del conto corrente dedicato. Nel caso di progetti che prevedono l’esecuzione di interventi a superficie nell’ambito delle finalità del presente bando, si richiede la titolarità ad eseguire gli interventi, i dati catastali e cartografici delle superfici interessate, particolari costruttivi, documentazione fotografica, descrizione analitica degli interventi. In considerazione dell’ampia tipologia di progetti finanziabili col presente bando, il Servizio competente si riserva la facoltà di chiedere specifiche integrazioni durante la fase istruttoria di ricevimento delle istanze.
 - g. N. 3 preventivi forniti dalle Ditte in concorrenza per ciascuna voce di spesa, e i preventivi forniti dai fornitori esclusivisti.
 - h. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che attesti la posizione del Beneficiario rispetto al regime IVA.

Art. 8 – Istruttoria delle istanze

1. Il Servizio competente provvede alla ricevibilità delle domande pervenute secondo le modalità di cui all’Art.7, verificandone la trasmissione nei termini, i requisiti dei Beneficiari e la completezza documentale ivi compreso il rispetto delle condizioni di ammissibilità delle spese di cui all’art.6 del Bando, e valuta la necessità di chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni. La fase successiva dell’istruttoria è condotta da una Commissione Esaminatrice formata da cinque membri, rispettivamente dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca o un suo delegato, con la funzione di Presidente, Il Dirigente del Servizio cui la competenza appartiene, il Responsabile del C.Re.A.T. previsto dalla L.R. n. 66/2012 e s. m. e i., un membro rappresentativo delle Associazioni e un membro rappresentativo delle Istituzioni Scientifiche regionali. I membri della Commissione svolgono i compiti previsti dal presente Bando a titolo gratuito. In presenza di conflitto di interessi da parte di un membro della

Commissione che risulti, direttamente o indirettamente, portatore di interesse nei confronti di uno o più progetti sottoposti alla valutazione, questi dovrà astenersi dai lavori della Commissione per i progetti per i quali si verifichi tale incompatibilità.

2. La Commissione esaminatrice provvede alla valutazione delle istanze, verificando l'ammissibilità del progetto. La non attinenza del progetto rispetto alle priorità del Programma della Regione è causa di esclusione. La Commissione Esaminatrice, inoltre, provvede all'attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del Bando e alla redazione delle graduatorie delle domande ritenute ammissibili e la relativa spesa ammessa, e trasmette al Servizio competente i risultati dell'istruttoria con apposito Verbale.
3. Sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione esaminatrice riportate nel Verbale di cui sopra, e a giudizio insindacabile della stessa, il Servizio competente provvede alla approvazione delle graduatorie delle istanze e alla stesura degli elenchi di quelle:
 - i. istruite positivamente e ammesse al finanziamento fino alla concorrenza della disponibilità economica;
 - ii. istruite positivamente ma escluse dal finanziamento per carenza di fondi;
 - iii. ritenute non ammissibili;

con apposita Determinazione Dirigenziale resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo nella Sezione Agricoltura Sviluppo Rurale - Produzioni Agroalimentari - Tartufi e nella sezione "Amministrazione trasparente" entro i 45 gg successivi al termine ultimo di presentazione delle istanze. La pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei soggetti partecipanti interessati. Successivamente all'approvazione delle graduatorie e degli elenchi di cui al precedente comma, saranno emanati e notificati agli interessati i singoli provvedimenti di concessione del finanziamento, nei quali saranno riportate le eventuali disposizioni e prescrizioni del caso.

4. Il Servizio competente provvede a concordare con la Commissione esaminatrice tempi e modalità di lavoro al fine di garantire la chiusura dell'istruttoria delle domande di finanziamento nei tempi previsti dal precedente comma.
5. L'ammissione al finanziamento, in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda, avverrà nel rispetto della precedenza acquisita in graduatoria e fino alla concorrenza della disponibilità economica, terminata la quale non saranno erogati ulteriori somme. Nel caso che nell'ultima domanda in graduatoria utile per l'accesso al finanziamento venga richiesto un contributo maggiore rispetto all'ammontare del residuo dello stanziamento, la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di ammettere tale domanda solo parzialmente per un contributo pari a tale disponibilità economica residua, qualora la conseguente parziale attuazione del progetto non ne pregiudichi la fattibilità e la rispondenza agli obiettivi previsti, sempre nel rispetto delle finalità, delle condizioni e delle procedure dettate dal presente bando.
6. Eventuali somme residue della cifra stanziata per l'attuazione del presente Bando dovute a mancata assegnazione dei fondi o allo svolgimento parziale dei progetti ammessi rientreranno nella disponibilità del fondo riservato alla Regione Abruzzo.

Art. 9 – Domanda di pagamento dell'anticipazione per avvio lavori

1. La concessione del contributo in conto capitale prevede l'eventuale anticipo del 50%, concedibile sia ai Beneficiari pubblici che privati. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata, nel caso di soggetti privati, alla presentazione di polizza fideiussoria pari al 100% dell'importo da anticipare. Per la liquidazione nel caso di Enti di diritto pubblico, si ritiene equivalente alla predetta garanzia un atto adottato dall'Organo competente con il quale gli stessi Enti assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato. I Beneficiari possono presentare "Domanda di pagamento dell'anticipazione per avvio lavori" dopo la notifica della concessione del contributo, allegando alla richiesta la predetta documentazione e la comunicazione della data di inizio lavori.

Art. 10 – Tempi di realizzazione dei progetti e di rendicontazione delle spese

1. Il Beneficiario dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori entro 30 gg (trenta) dalla notifica della concessione del finanziamento e concludere comunque gli interventi relativi ai progetti ammessi a contributo entro 10 mesi (dieci) dalla data di notifica dell'ammissione a finanziamento. Restano esclusi da tale scadenza i progetti di ricerca per i quali la conclusione dei lavori viene fissata entro 22 mesi (ventidue) dalla data di notifica dell'ammissione a finanziamento. Il Beneficiario dovrà comunicare l'avvenuta chiusura dei lavori e provvedere alla rendicontazione delle spese ai fini della liquidazione del contributo entro 15 gg (quindici) da tale data.

Art. 11 – Richiesta del contributo

1. L'istanza di liquidazione, da inoltrare al Servizio competente indicato nell'art. 7, dovrà essere prodotta utilizzando l'apposito modello allegato al presente avviso e fornendo tutta la documentazione richiesta:
 - a. Domanda di liquidazione del contributo concesso prodotta sul Modello All. B debitamente compilato dal richiedente;
 - b. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;
 - c. Elenco degli allegati trasmessi;
 - d. Relazione illustrativa volta a dimostrare la regolare esecuzione degli interventi previsti. Oltre alla descrizione delle attività, dovranno essere riportati:
 - gli eventuali adeguamenti apportati al progetto consentiti dal seguente comma 4;
 - la valutazione e i riscontri sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - le risultanze dei progetti. Nel caso dei progetti di ricerca, sperimentazione, monitoraggio si chiede la produzione di apposito Report finale sui risultati conseguiti.
 - e. Elenco riepilogativo delle spese sostenute;
 - f. Documentazione contabile delle spese sostenute: fatture originali quietanzate o altra documentazione equivalente, in alternativa prodotte in copia conforme; dichiarazioni liberatorie delle Ditte fornitrici; copia dei mandati di pagamento e dei bonifici bancari o di altra documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute; estratti conto dei conti correnti dedicati dai quali risultino le scritture contabili eseguite;
 - g. Copia dei materiali promozionali e informativi (supporto cartaceo o informatico) ammessi a contributo e utilizzati nell'ambito del progetto;

2. Qualora in sede di rendicontazione si evidenzi un costo inferiore a quello indicato nella spesa ammessa, il contributo viene proporzionalmente ridotto.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo ammesso ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita.
4. Decadono dal beneficio del contributo ammesso anche i Beneficiari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino il programma presentato apportando variazioni che modifichino i presupposti dell'avvenuta attribuzione del punteggio per la formazione delle graduatorie. Sono comunque consentite compensazioni tra le voci di spesa ammesse nella misura del 10% del totale della spesa ammessa se tali compensazioni non vanno a modificare sostanzialmente l'impostazione tecnica ed economica del progetto. Qualora i Beneficiari non possano completare le iniziative previste per cause di forza maggiore debitamente documentate e tempestivamente comunicate al Servizio competente, le spese relative a progetti ammessi al contributo e svolti parzialmente saranno erogate solo se la parziale attuazione del progetto non ne abbia pregiudicato la rispondenza agli obiettivi previsti, nel rispetto delle finalità, delle condizioni e delle procedure dettate dal presente bando.
5. I Beneficiari che abbiano realizzato progetti cofinanziati ai quali è stato attribuito un punteggio aggiuntivo devono documentare l'erogazione dei fondi oggetto del cofinanziamento e il loro effettivo utilizzo per la realizzazione del progetto, con le stesse modalità previste dal presente Bando per la richiesta del contributo.

Art. 12 – Impegni e obblighi

1. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Avviso, il rispetto dei termini in esso indicati e delle eventuali disposizioni e prescrizioni dettate in sede di concessione del contributo.
2. Il Beneficiario si impegna a consentire il controllo degli Uffici preposti sullo svolgimento dei lavori e a fornire ogni chiarimento e integrazione a supporto dell'istruttoria. Si impegna altresì a comunicare, 10 gg (dieci) prima, le date di svolgimento di attività rivolte al pubblico se previste (corsi di formazione, convegni, mostre ecc.) e di esecuzione degli interventi in generale.
3. Tutti i soggetti che realizzano le iniziative finanziate col presente Bando sono tenuti a indicare l'avvenuto finanziamento delle attività da parte della Regione, riportando la dicitura "*Finanziato dalla Regione Abruzzo (D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018)*" in tutti i materiali prodotti su supporto cartaceo o informatico (materiali promozionali, informativi, scientifici e comunque realizzati nell'ambito delle iniziative aperte al pubblico).

Art. 13 - Clausola di salvaguardia. Rinvio

1. La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, annullare o revocare il presente Avviso, prima del rilascio di autorizzazione e ammissione al finanziamento dei soggetti beneficiari, senza che per questo gli stessi soggetti possano vantare diritti nei confronti della Regione stessa.
2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Bando. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si applicano le disposizioni della L.R. n. 66/2012 e s.m.e i e del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018.



**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD (SEDE CHIETI) - DPD026**

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo": Bando per l'attuazione del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle graduatorie per l'accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). Annualità 2018.

ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

**Alla Regione Abruzzo
Servizio Territoriale per l'Agricoltura
Abruzzo Sud
Ufficio Indennità e Pagamenti
Compensativi, Funghi e Tartufi**

Via A. Herio, 75 – 66100 CHIETI

dpd026@pec.regione.abruzzo.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
in qualità di legale rappresentante di _____ (indicare
il soggetto beneficiario) con sede legale in _____ via _____
Recapito telefonico _____ e-mail/pec _____
codice fiscale/Partita IVA _____

PRESENTA

Domanda di ammissione al finanziamento per l'attuazione del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali) come soggetto beneficiario di seguito indicato:

- Università - Istituzione scientifica
- Associazione Tartufai riconosciuta (art. 13 della L.R. n. 66/2012 e s.m. e i.)

e con il progetto di seguito indicato:

A TAL FINE,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione scaturenti dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente

conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto all'art. 75 del medesimo Decreto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara che:

1. Ha titolo a presentare la richiesta e che tutto quanto esposto in essa corrisponde a verità;
2. Non ha presentato altra domanda di ammissione al finanziamento per il presente bando, né come beneficiario singolo, né come membro di una associazione di beneficiari.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A:

- a) Accettare tutte le norme contenute nel Bando e il rispetto dei termini in esso indicati;
- b) Accettare il giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice di cui all'art. 8 del Bando per la valutazione del progetto e l'attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria di ammissione al finanziamento;
- c) Fornire tutte le integrazioni e tutti i chiarimenti che verranno richiesti dal Servizio competente ai fini dell'istruttoria;
- d) consentire che i dati personali acquisiti siano raccolti presso la Regione dove saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti il presente procedimento amministrativo.

ESONERA

l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali danni che, per effetto della realizzazione dell'iniziativa, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati.

ALLEGA

- Fotocopia del Documento di identità in corso di validità;
- Elenco analitico della documentazione prevista dall'art. 7 del Bando e trasmessa con la presente.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

_____ li _____

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui allega fotocopia)

Tipo di documento: _____ Numero documento: _____

Rilasciato da: _____ il: ___/___/_____ Data di scadenza: ___/___/_____

In fede

Firma del richiedente



**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUD (SEDE CHIETI) - DPD026**

L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 e s.m. e i. "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo": Bando per l'attuazione del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P del 18 giugno 2018: presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e per la formazione delle graduatorie per l'accesso al contributo, L.R. N.66/2012 art. 12 (Attività promozionali). Annualità 2018.

ALLEGATO B - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

**Alla Regione Abruzzo
Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud
Ufficio Indennità e Pagamenti Compensativi, Funghi e Tartufi**

Via A. Herio, 75 – 66100 CHIETI

dpd026@pec.regione.abruzzo.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ in qualità
di legale rappresentante del _____ (indicare il soggetto beneficiario)
con sede legale in _____ via _____
Recapito telefonico _____ e-mail/pec _____
codice fiscale/Partita IVA _____

CHIEDE

quale Beneficiario del contributo concesso con _____ (indicare il provvedimento)
nell'ambito del Bando per l'attuazione del "Programma annuale di finanziamento" approvato con D.G.R. n.416/P
del 18/06/2018, L.R. n.66/2012 art.12 (Attività promozionali), la liquidazione della somma di € _____
per la realizzazione delle iniziative ammesse per lo svolgimento del progetto:

A TAL FINE,

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di falsa dichiarazione scaturenti dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, come previsto all'art. 75 del medesimo Decreto, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA CHE:

1. Ha titolo a presentare la richiesta e che tutto quanto esposto in essa corrisponde a verità;
2. Gli interventi ammessi a finanziamento e per i quali si chiede l'erogazione del contributo concesso sono stati regolarmente eseguiti secondo le disposizioni e le modalità richieste nell' Avviso;

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPF009/28

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società dentisti di prinzio s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di odontoiatria nel comune di orsogna (ch).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Dentisti Di Prinzio S.r.l., con sede nel Comune di Guardiagrele (CH) in Via Tripio n. 59, Partita IVA n. 02533090698, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Odontoiatria nell'immobile sito nel Comune di Orsogna (CH) in Via F. Tenaglia n. 11;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Orsogna (CH) e di trasmetterne copia alla Società Dentisti Di Prinzio S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPF009/29

Parere di compatibilità programmatica regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della Dott.ssa Odorisio Anna, per la realizzazione di un ambulatorio di Odontoiatria, ad ampliamento del poliambulatorio denominato "Santa Reparata", sito nel comune di Casoli (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Dott.ssa Odorisio Anna, nata a Casoli (CH) il 05/02/1961 ed ivi residente in Via Frentana n. 95 c.f. DRSNNA61B45B985P, titolare della struttura denominata Poliambulatorio "Santa Reparata", il parere favorevole di compatibilità programmatica di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii. ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Odontoiatria, ad ampliamento del Poliambulatorio "Santa Reparata" sito nel Comune di Casoli (CH) in Via Frentana n. 95;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatica è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatica regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Casoli (CH) e di trasmetterne copia alla Società e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis**

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPF009/30

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Mesal s.r.l., per la realizzazione di un ambulatorio di Fisiocinesi terapia nel comune di Vasto (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società MESAL S.r.l., con sede nel Comune di Vasto (CH) in Via Ignazio Silone n. 1/E, Partita IVA n. 02308630694, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia nell'immobile sito nel Comune di Vasto (CH) in Via Ignazio Silone n. 1/E;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Vasto (CH) e di trasmetterne copia alla Società MESAL S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 12.07.2018, N. DPF009/31

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. Minicucci Renato, per la realizzazione di un ambulatorio di Specialistica Chirurgica nel comune di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore del Dott. Minicucci Renato, nato a Pescara il 01/01/1955 ed ivi residente in Via Tassoni n. 49, c.f. MNCRNT55A01G482J, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Specialistica chirurgica nell'immobile sito nel Comune di Pescara in Corso Vittorio Emanuele II n. 406;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Pescara e di trasmetterne copia al Dott. Minicucci Renato e all'Azienda U.S.L. di Pescara;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 12.07.2018, N. DPF009/32

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti del Dott. di Carlo Alessandro, per la realizzazione di un ambulatorio di Fisiocinesi Terapia nel comune di Vasto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore del Dott. Di Carlo Alessandro, nato a Chieti il 19/07/1975 e residente a Vasto (CH) in Via Santa Lucia n. 96, c.f. DCRLSN75L19C632W, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31.07.2007 n. 32 e ss.mm.ii., ai fini della realizzazione di un Ambulatorio di Fisiocinesi Terapia nell'immobile sito nel Comune di Vasto (CH) in Via Casetta s.n.c.;
2. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
3. **di precisare** che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
4. **di notificare** la presente determina al Comune di Vasto (CH) e di trasmetterne copia al Dott. Di Carlo Alessandro e all'Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti;
5. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE 09.08.2018, N. DPF009/37

Parere di compatibilità programmatoria regionale, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii., nei confronti della società Medilab s.r.l., per il trasferimento della struttura sanitaria denominata "Medilab" dal comune di Scurcola Marsicana (AQ) al comune di Avezzano (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. **di rilasciare** in favore della Società Medilab S.r.l., con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 30, Partita IVA n. 12586261005, il parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale di cui all'art. 3, comma 5, L.R. 31 luglio 2007 n. 32, ai fini del trasferimento della struttura sanitaria denominata "Medilab", comprendente Ambulatori di Specialistica Medica, Ambulatori di Specialistica Chirurgica e Ambulatorio delle Professioni Sanitarie in regime di Poliambulatorio, Ambulatorio di Diagnostica per Immagini, dall'unità immobiliare sita nel Comune di Scurcola Marsicana (AQ) Frazione Cappelle, Via Tiburtina Valeria Km. 112,00, all'unità immobiliare sita nel Comune di Avezzano (AQ), Via Tarantelli n. 1;
2. **di precisare** che il trasferimento della struttura sanitaria denominata "Medilab" nell'unità immobiliare sita ad Avezzano (AQ) in Via Tarantelli n. 1, determinerà, ad avvenuto rilascio alla Società Medilab S.r.l. da parte del Comune di Avezzano dell'autorizzazione all'esercizio, la cessazione di efficacia dell'autorizzazione precedentemente rilasciata alla medesima Società dal Comune di Scurcola Marsicana, per la struttura sanitaria sita in Frazione Cappelle, Via Tiburtina Valeria Km. 112,00;
3. **di evidenziare** che il rilascio del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale è finalizzato al rispetto di quanto disposto dall'**art. 3, comma 5, lett. b) e c), L.R. 31 luglio 2007, n. 32 ss.mm.ii.**;
4. **di precisare** inoltre, che:
 - ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.R. n. 32/2007 il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare;
 - decorso tale termine senza che sia stata realizzata la struttura sarà compito del Comune comunicare, entro trenta giorni, al Servizio Programmazione Socio Sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare, la decadenza della validità del parere di cui sopra;
5. **di notificare** la presente determina ai Comuni di Scurcola Marsicana (AQ) e Avezzano (AQ) e di trasmetterne copia alla Società Medilab S.r.l. e all'Azienda U.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
6. **di porre** in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. **di trasmettere** il presente atto al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ed al Componente la Giunta con delega alla Programmazione Sanitaria, a seguito dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E
UNIVERSITA'
SERVIZIO LAVORO

DETERMINAZIONE 18.09.2018, N. DPG007/189

Comitato di Intervento per le Crisi Industriali e di Settore – C.I.C.A.S. determinazione dirigenziale n.16/DPG007 del 31/03/2017 e n.93/DPG007 del 4/08/2018 - Sostituzione componenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che

- con l'Intesa Stato/Regioni del 22 novembre 2012, il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso che gli Ammortizzatori sociali in deroga rappresentano un importante strumento di passaggio dal sistema pre-riforma a quello del nuovo regime delineato dalla legge 92/2012;
- la suddetta Intesa Stato/ Regioni prevede in particolare:
- la competenza autorizzativa degli ammortizzatori in deroga continui ad essere demandata alle Regioni e Province Autonome che la esercitano tenendo conto delle risorse disponibili e delle certificazioni rilasciate dall'Inps sulle risorse effettivamente spese;
- le Regioni e le Province Autonome si impegnino a programmare ed attuare adeguate politiche attive a favore dei percettori degli ammortizzatori sociali, sulla base del principio di condizionalità tra politiche passive di sostegno al reddito e politiche attive;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 975 del 30 novembre 2015, avente ad oggetto "Ricostituzione Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.)", la quale prevede una durata in carico di anni tre del Comitato a far data dal giorno del suo insediamento;

CONSIDERATO che la Delibera di Giunta Regionale n. 975 del 30 novembre 2015, ha definito che la composizione di detto Comitato, debba essere la seguente:

- a. componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche del Lavoro e Formazione, Aree Interne, Associazionismo Territoriale, Grandi Eventi, con funzione di Presidente;
- b. componente la Giunta Regionale preposto alle Attività Produttive, Crisi Industriali, Appennino Italo, Rapporti con le Commissioni Consiliari, Impulso e Monitoraggio per le Riforme Istituzionali, Politiche della Ricostruzione, Innovazione Tecnologica e Informatica, con funzione di Vicepresidente;
- c. quattro rappresentanti dei lavoratori (uno per ciascuna delle quattro OO.SS. più rappresentative a livello regionale);
- d. quattro rappresentanti dei datori di lavoro (uno per ciascuna delle associazioni più rappresentative a livello regionale per l'industria, l'artigianato, il commercio e l'agricoltura);
- e. un rappresentante della Direzione Regionale I.N.P.S.;
- f. un rappresentante della Direzione Interregionale del Lavoro.

CONSIDERATO altresì, che con la medesima Delibera, la Giunta ha deliberato che:

- per lo svolgimento delle sue funzioni il C.I.C.A.S. potrà avvalersi dell'ausilio e della collaborazione di Italia Lavoro e di esperti portatori di peculiari competenze professionali, individuati dal proprio Presidente.
- il Presidente, o facente vece, ha facoltà di individuare e convocare ogni altro Assessore e/o struttura regionale avente competenza in relazione alle tematiche trattate, nonché ulteriori altri soggetti che possano fornire utili contributi alla discussione delle problematiche trattate.
- il C.I.C.A.S. debba restare in carica anni tre, a far data dal giorno del suo insediamento;
- il funzionamento di tale Comitato debba essere disciplinato da apposito regolamento, adottato dallo stesso;
- tale Comitato debba essere incardinato presso il Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca, Università, Servizio Lavoro, che ne curi la costituzione, la gestione e gli ulteriori adempimenti amministrativi;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 16/DPG del 31.03.2017, così come modificata con DD. N.93/DPG007 del 04.08.2017, di presa d'atto dei rappresentanti nominati in seno al C.I.C.A.S. così individuati:

- n° 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

Organizzazione	Componente effettivo	Componente supplente
CGIL ABRUZZO	Giovarruscio Sandro	Ronca Domenico
CISL ABRUZZO E MOLISE	Tancredi Enrico	Scuteri Antonio
UGL ABRUZZO	De Amicis Gianna	Vespa Giuliana
UIL ABRUZZO	Stampone Alberto	Di Toro Tonino

- n° 4 rappresentanti delle Associazioni Datoriali:

Associazione	Componente effettivo	Componente supplente
C.N.A. ABRUZZO Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa	Giancaterino Renato	Amoroso Giuseppe
CONFCOMMERCIO ABRUZZO	Cioni Celso	Turilli Berardino
COLDIRETTI ABRUZZO	De Berardinis Antonio	Diligenti Edoardo
CONFINDUSTRIA ABRUZZO	Di Giovannantonio Nicola	Imperatore Carlo

- n° 1 rappresentante della Direzione Regionale INPS:

Componente effettivo	Componente supplente
Ferrigno Giuseppe	Morelli Paolo

- n° 1 rappresentante dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro (ex D.I.L.) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

Componente effettivo	Componente supplente
Parisi Orazio	De Paulis Giovanni

Partecipano inoltre, quali ulteriori componenti, esperti portatori di peculiari competenze professionali, individuati dal Presidente del Comitato:

Organizzazione	Componente effettivo	Componente supplente
ANCE ABRUZZO	Fabiocchi Marco	Cervellini Massimo
CONFSAL ABRUZZO	Carlo Frascari	Smeraldo Ricciuti
CONFAP I ABRUZZO	Mari Fiamma Massimiliano	Tini Maurizio
CONFARTIGIANATO ABRUZZO	Giangiulli Daniele	Vianale Fabrizio
CONFESERCENTI ABRUZZO	Di Naccio Sonia	Rossi Carlo
CONFIMIIMPRESA ABRUZZO	D'Alessandro Manuele	Petricca Ernesto
CIA - CONF. ITALIANA AGRICOLTORI ABRUZZO	Furlotti Roberto	Sarmiento Claudio
CONFCOOPERATIVE ABRUZZO	Iacobitti Pietro	Sulpizio Enzo
ANPAL SERVIZI SPA (ex Italia Lavoro)	Brandimarte Piero	Salvatore Ermes

VISTA la nota n.117/FK del 27.07.2018, acquisita al prot.215240/DPG07/18 del 27/7/18, con la quale Confindustria Abruzzo ha comunicato, quale proprio rappresentante in seno al Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore, di sostituire il sig. Imperatore Carlo, componente supplente, con il sig. Francesco De Bartolomeis;

RITENUTO pertanto di nominare il sig. Francesco De Bartolomeis componente supplente del C.I.C.A.S., quale rappresentante di CONFINDUSTRIA ABRUZZO;

RIBADITO che

- alle sedute del C.I.C.A.S. non potranno essere ammessi ulteriori rappresentanti,

- la partecipazione alle sedute del C.I.C.A.S non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Abruzzo;
- il Comitato resta in carica 3 anni, a far data dal suo insediamento;
- il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso.

Per le motivazioni, per tutto quanto espresso in narrativa e per la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità del presente provvedimento;

SI PRENDE ATTO CHE

1. a seguito nota prot. 117/FK del 27.07.2018, acquisita al prot.215240/DPG07/18 del 27.07.2018 con la quale Confindustria Abruzzo ha comunicato di sostituire il sig. Imperatore Carlo, componente supplente, con il sig. Francesco De Bartolomeis, il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.), presieduto dal Componente la Giunta preposto alle Politiche del Lavoro e Formazione, Aree Interne, Associazionismo Territoriale, Grandi Eventi, o, in sua assenza, dal Componente la Giunta preposto alle Attività Produttive, Crisi Industriali, Appennino Italo, Rapporti con le Commissioni Consiliari, Impulso e Monitoraggio per le Riforme Istituzionali, Politiche della Ricostruzione, Innovazione Tecnologica e Informatica, o dal componente la Giunta Regionale preposto alle Attività Produttive, Crisi Industriali, Appennino Italo, Rapporti con le Commissioni Consiliari, Impulso e Monitoraggio per le Riforme Istituzionali, Politiche della Ricostruzione, Innovazione Tecnologica e Informatica, con funzione di Vicepresidente, risulta così costituito:

- n° 4 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

Organizzazione	Componente effettivo	Componente supplente
CGIL ABRUZZO	Giovarruscio Sandro	Ronca Domenico
CISL ABRUZZO E MOLISE	Tancredi Enrico	Scuteri Antonio
UGL ABRUZZO	De Amicis Gianna	Vespa Giuliana
UIL ABRUZZO	Stampone Alberto	Di Toro Tonino

- n° 4 rappresentanti delle Associazioni Datoriali:

Associazione	Componente effettivo	Componente supplente
C.N.A. ABRUZZO Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa	Giancaterino Renato	Amoroso Giuseppe
CONFCOMMERCIO ABRUZZO	Cioni Celso	Turilli Berardino
COLDIRETTI ABRUZZO	De Berardinis Antonio	Diligenti Edoardo
CONFINDUSTRIA ABRUZZO	Di Giovannantonio Nicola	Francesco De Bartolomeis

- n° 1 rappresentante della Direzione Regionale INPS:

Componente effettivo	Componente supplente
Ferrigno Giuseppe	Morelli Paolo

- n° 1 rappresentante dell'Ispettorato Interregionale del Lavoro (ex D.I.L.) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

Componente effettivo	Componente supplente
Parisi Orazio	De Paulis Giovanni

Partecipano inoltre, quali ulteriori componenti, esperti portatori di peculiari competenze professionali, individuati dal Presidente del Comitato:

Organizzazione	Componente effettivo	Componente supplente
ANCE ABRUZZO	Fabiocchi Marco	Cervellini Massimo
CONFSAL ABRUZZO	Carlo Frascari	Smeraldo Ricciuti

CONFAPI ABRUZZO	Mari Fiamma Massimiliano	Tini Maurizio
CONFARTIGIANATO ABRUZZO	Giangiulli Daniele	Vianale Fabrizio
CONFESERCENTI ABRUZZO	Di Naccio Sonia	Rossi Carlo
CONFIMIIMPRESA ABRUZZO	D'Alessandro Manuele	Petricca Ernesto
CIA - CONF. ITALIANA AGRICOLTORI ABRUZZO	Furlotti Roberto	Sarmiento Claudio
CONFCOOPERATIVE ABRUZZO	Iacobitti Pietro	Sulpizio Enzo
ANPAL SERVIZI SPA (ex Italia Lavoro)	Brandimarte Piero	Salvatore Ermes

2. alle sedute del C.I.C.A.S. non potranno essere ammessi ulteriori rappresentanti,
3. la partecipazione alle sedute del C.I.C.A.S non comporta alcun onere finanziario a carico della Regione Abruzzo;
4. il Comitato resta in carica 3 anni, a far data dal suo insediamento;
5. il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso.

E SI DISPONE

1. **la trasmissione** del presente atto:
 - al Componente la Giunta preposto alle Attività Produttive, Crisi Industriali, Appennino Italo, Rapporti con le Commissioni Consiliari, Impulso e Monitoraggio per le Riforme Istituzionali, Politiche della Ricostruzione, Innovazione Tecnologica e Informatica;
 - alle Organizzazioni sindacali, alle Associazioni datoriali e agli esperti portatori di peculiari competenze professionali, individuati dal Presidente del Comitato;
 - all'INPS - Direzione Regionale Abruzzo;
 - all'Ispettorato Interregionale del Lavoro del MLPS;
 - ad Anpal Servizi Spa;
 - al Direttore del Dipartimento regionale per l'inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali;
2. **la pubblicazione** del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it - sul portale del Dipartimento www.abruzzolavoro.eu .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pietro De Camillis

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL'ISTRUZIONE, DELLA
RICERCA E DELL'UNIVERSITÀ
SERVIZIO COMPETITIVITÀ E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE 22.10.2018, N. DPG015/194

POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - Asse III Linea di azione 3.2.1: "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese"- Approvazione revisione scorrimento della graduatoria provvisoria SLL L'Aquila approvata con Determinazione Dirigenziale n. 95/DPG015 del 14/09/2018 .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTI

- la Legge Regionale n.77/99 e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1080/2006](#);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FESR;
- la DGR n. 723 del 9.09.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2015) 5818 del 13 agosto 2015 che ha approvato il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;
- la DGR n. 22 del 26.01.2016 di individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e delle strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020 e successive integrazioni;
- la Determina DPA/185 del 12.07.2016 con cui sono stati individuate le strutture regionali competenti per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni e le strutture affidatarie dei controlli di I livello POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- la DGR n. 395 del 18/07/2017 con la quale sono state approvate le disposizioni per la gestione ed il controllo del POR FESR Abruzzo 2014-2020, contenute nel nuovo SIGECO e nella relativa manualistica;
- la DGR n. 213 del 28/04/2017 avente ad oggetto: "POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività 3.2.1: "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese" REG. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 - Approvazione Linee di indirizzo;

DATO ATTO

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 16/DPG015 del 08/05/2017 avente ad oggetto: "POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività 3.2.1: "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. Aree di crisi non complesse individuate con DGR n. 684 del

29.10.2016, così come modificata con DGR n. 824 del 5.12.2016 REG. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013". Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno - è stato approvato il relativo Avviso Pubblico;

PRESO ATTO

- della Determinazione Dirigenziale n. 28/DPG015 del 06/09/2017, con la quale si è proceduto alla nomina della Commissione di valutazione;
- della Determinazione Dirigenziale n. 06/DPG015 del 16/02/2018, con la quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria provvisoria e relativo impegno di bilancio;
- della Determinazione dirigenziale n. 95/DPG015 del 14/09/2018, pubblicata sul BURA ordinario n. 37 del 26/09/2018, con la quale è stata approvata lo scorrimento della graduatoria provvisoria approvata con Determinazione 06/DPG015 del 16/02/2018 e revisionata con determinazione 12/DPG015 del 27/03/2018;

VISTO il Verbale n. 26 del 19 ottobre 2018 inoltrato dalla Commissione di Valutazione con la quale la citata Commissione ha provveduto ad esaminare la pratica della ditta SKILLPOWER S.R.L. a seguito della Sentenza di 1° grado emessa dal TAR L'Aquila che intima alla Regione Abruzzo di procedere ad una nuova valutazione dopo averne annullato gli atti per presunti vizi di legittimità;

PRESO ATTO che la Commissione ripete la valutazione della proposta e dopo aver svolto ulteriore nuova istruttoria, non rinviene elementi per discostarsi dalla precedente valutazione; tuttavia ritiene di dare attuazione alla Sentenza del Tar L'Aquila, ammettendo a finanziamento la ditta SKILLPOWER S.R.L., senza attribuire punteggio e collocandola all'ultima posizione utile della graduatoria della SLL L'Aquila, inoltre procede all'esame del Piano Economico e finanziario presentato e pur confermando i suoi dubbi anche riguardo le spese di allestimento, le ammette integralmente dando attuazione alla Sentenza e proponendo la valutazione come da tabella che segue:

a) Valutazione del progetto sotto il profilo dell'innovatività e accrescimento del volume produttivo (min. punti 15)	//
b) Efficienza attuativa (min. punti 10)	//
c) Fattibilità tecnica e cantierabilità (min. 10 punti)	//

La Commissione dichiara la domanda ammessa, collocandola all'ultima posizione utile in graduatoria della SLL L'Aquila.

Contributo concedibile: € 79.750,00

e che per effetto della suddetta revisione, la ditta, collocata in precedenza tra le "Istanze non ammesse SLL - L'Aquila", si colloca ora al 26° posto delle "Istanze idonee finanziabili SLL - L'Aquila", come risulta dall'Elenco (Allegato A);

PRESO ATTO delle decadenze dai benefici (rinunce e mancate concessioni) individuate con Determinazione Dirigenziale n. 95/DPG015 del 14/09/2018 sopra richiamata, oltre delle determine dirigenziali di decadenza dai benefici - Sistema Locale del Lavoro di:

- TERAMO:
 - n. 191/DPG015 del 17.10.2018 nei confronti della società DE D'A. SRL;
 - n. 178/DPG015 del 03.10.2018 nei confronti della società ALEMAR SRL;
- AVEZZANO:
 - n. 179/DPG015 del 04.10.2018 nei confronti della società Autodemolizioni JOLLY;
 - n. 190/DPG015 del 17.10.2018 nei confronti della società CRISANTE & Q S.A.S;
- SULMONA:
 - n. 181/DPG015 del 09.10.2018 nei confronti della società COLLAPSE STUDIO SNC;
- CHIETI
 - 189/DPG015 del 17.10.2018 nei confronti della società PASTIFICIO MIGLIANICO SRL;
- COL L'AQUILA:
 - n. 182/DPG015 del 09.10.2018 nei confronti della società OXI SRLS;

RITENUTO che a seguito delle suddette decadenze dai benefici (rinunce e mancate concessioni) residuano risorse e che, pertanto, le stesse possono essere in parte utilizzate alla attuazione alla Sentenza del Tar L'Aquila, ammettendo a finanziamento la ditta SKILLPOWER S.R.L.;

RITENUTO pertanto di condividere ed approvare la documentazione rimessa dalla Commissione di valutazione afferente le attività di valutazione/revisione del Progetto della ditta SKILLPOWER S.R.L. e, ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso, di formalizzare la revisione dello scorrimento della graduatoria provvisoria SLL L'Aquila, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 95/DPG015 del 14/09/2018, (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti), costituita dall'Elenco (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, come stabilito dall'art. 15, comma 5 dell'Avviso, dopo l'approvazione della citata rettifica della graduatoria provvisoria di cui al presente atto, si procederà, nei confronti del soggetto collocato in posizione utile nell'Elenco delle istanze idonee (Allegato A), a trasmettere comunicazione di ammissione a beneficio che costituisce atto formale di concessione dell'aiuto, ai sensi del Decreto Mise 31 maggio 2017 n. 115;

VISTO l'art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

- **di prendere atto** del Verbale n. 26 del 19 ottobre 2018 inoltrato dalla Commissione di Valutazione con la quale la citata Commissione ha provveduto ad esaminare la pratica della ditta SKILLPOWER S.R.L. a seguito della Sentenza di 1° grado emessa dal TAR L'Aquila che intima alla Regione Abruzzo di procedere ad una nuova valutazione dopo averne annullato gli atti per presunti vizi di legittimità;
- **di approvare** la revisione dello scorrimento della graduatoria provvisoria SLL L'Aquila, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 95/DPG015 del 14/09/2018, (nelle more dell'espletamento delle procedure connesse con gli adempimenti inerenti l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti) costituita dall'Elenco (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di dare atto** che, come stabilito dall'art. 15, comma 5 dell'Avviso, dopo l'approvazione della revisione dello scorrimento della graduatoria provvisoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 95/DPG015 del 14/09/2018, si procederà, nei confronti del soggetto collocato in posizione utile nell'Elenco delle istanze idonee (Allegato A), a trasmettere comunicazione di ammissione a beneficio che costituisce atto formale di concessione dell'aiuto, ai sensi del Decreto Mise 31 maggio 2017 n. 115;
- **di dare atto** che a seguito delle suddette decadenze dai benefici (rinunce e mancate concessioni) residuano risorse e che, pertanto, le stesse possono essere in parte utilizzate alla attuazione alla Sentenza del Tar L'Aquila, ammettendo a finanziamento la ditta SKILLPOWER S.R.L.;
- **di dare atto** che:
 - l'Amministrazione Regionale competente è il Dipartimento "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università", Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti", con sede in via Passolanciano n. 75 - 65124 Pescara;
 - il Responsabile della relativa Linea di Attività POR FESR 2014 - 2020 è il Dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio "Competitività e Attrazione degli Investimenti";
 - avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- **di trasmettere**, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al:
 - Servizio DPB008 "Servizio Ragioneria Generale";

- Servizio DPA011 "Autorità di Gestione del FESR Abruzzo 2014-2020"
- al Direttore regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7/2002;
- alla Segreteria il Componente la Giunta Regionale preposto allo Sviluppo economico;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sui siti della Regione Abruzzo sezione Abruzzo-Europa, nonché sul sito dell'URP e sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Piergiorgio Tittarelli

Segue Allegato

Allegato "A"

SLL - L'AQUILA					
ISTANZE IDONEE FINANZIABILI					
N.	Progressivo inserimento	Ragione sociale	AREA DI CRISI NON COMPLESSE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	Dotazione Finanziaria Residua
1	4745/17	EDILIZIA BARESE S.N.C. DI FILANNINO RUGGIERO E	L'AQUILA	30.900,00	-
2	4820/17	TENSO ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	L'AQUILA	23.026,43	-
3	4983/17	HI-TECH ELETTRONICA SRL	L'AQUILA	79.075,73	-
4	4666/17	FAM ANTINCENDIO S.R.L.	L'AQUILA	133.035,32	-
5	4826/17	IANNESSA PAOLO	L'AQUILA	31.220,35	-
6	4981/17	TELECOMMUNICATION EQUIPMENTS REPAIR CENTER	L'AQUILA	30.842,15	-
7	5284/17	FAM S.R.L.	L'AQUILA	45.000,00	-
8	5331/17	PRODUZIONI ALIMENTARI ANTONELLI SRL	L'AQUILA	150.870,00	-
9	5247/17	OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L.	L'AQUILA	29.315,00	-
10	4742/17	MD APPALTI SRL	L'AQUILA	90.444,44	-
11	5216/17	CASEIFICIO CAMPO FELICE SNC DI DI CARLO A&C	L'AQUILA	57.911,00	-
12	4785/17	DEL VECCHIO COSTRUZIONI	L'AQUILA	30.900,00	-
13	4919/17	FARGLASS SRL	L'AQUILA	162.900,00	-
14	4942/17	CIRCI COSTRUZIONI SRL	L'AQUILA	95.709,87	-
15	5130/17	IMAGING TECHNOLOGY ABRUZZO SRL	L'AQUILA	39.200,00	-
16	4921/17	TORLONE S.R.L.	L'AQUILA	62.468,00	-
17	4731/17	AVILO COSTRUZIONI	L'AQUILA	115.140,00	-
18	4943/17	GI.DO.GI. SRL	L'AQUILA	95.674,88	-
19	5174/17	FRATELLI NADDEO S.N.C.	L'AQUILA	37.521,25	-
20	5193/17	GRAFICHE AQUILANE SRL	L'AQUILA	35.600,00	-
21	4695/17	MARCO COCOCCIA COSTRUZIONI SRL	L'AQUILA	34.288,00	-
22	4736/17	ELLEVIESSE S.R.L.	L'AQUILA	41.416,30	-
23	4738/17	VIBROCEMENTI L'AQUILA S.R.L.	L'AQUILA	48.660,01	-
24	4749/17	EDIL COSTRUZIONI	L'AQUILA	66.250,00	-
25	5025/17	CCMS.R.L.	L'AQUILA	74.065,00	-
26	5282/17	SKILLPOWER S.R.L.	L'AQUILA	79.750,00	-

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

L.R. 54/83 s.m.i. - Autorizzazione ampliamento Cava località "Coste Arancia" Comune di Pennapedimonte (CH) - Ditta S.A.C.E.B. S.r.l.

OGGETTO: L.R. 54/83 s.m.i. - Autorizzazione ampliamento Cava località "Coste Arancia" Comune di PENNAPIEDIMONTE (CH) - Ditta S.A.C.E.B. S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Omissis

AUTORIZZA

la Ditta S.A.C.E.B srl Costruzioni - Inerti, con sede legale in Zona Industriale San Martino Sulla Marrucina (CH), alla coltivazione dell'ampliamento e riunificazione in unico provvedimento, della cava sito in questo Comune di PENNAPIEDIMONTE PROV. (CH) località "Coste Arancia", distinta in catasto al foglio n.12 p.lle 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 276, 278, 325, 326, 159, 162, 277, 279, 280, 245, 128, 158 e 275, alle seguenti norme, condizioni e prescrizioni:

Art. 1

La Ditta è obbligata a osservare tutte le condizioni indicate nel verbale della conferenza dei servizi della Regione Abruzzo del 14 febbraio 2014 in premessa richiamato ed allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale, e le modalità indicate nel relativo progetto approvato dalla Regione Abruzzo.

Art. 2

La Ditta è obbligata a rispettare ed ad attenersi al progetto vistato in data 25/10/2013 dalla Regione Abruzzo Direzione Sviluppo Economico- Pescara e trasmesso a questo Comune e alla Ditta S.A.G.E.B srl dall'Ufficio Attività Estrattive con nota del 31/10/2013 prot. n. 271021, acclarata al protocollo comunale il 06/11/2013 al n.2681.

Art. 3

La Ditta è obbligata a corrispondere a questo Comune quanto indicato nella convenzione, in premessa richiamata, dalla stipula ad oggi entro e non oltre il termine di 45 gg. in caso di inottemperanza si provvederà alla revoca della presente autorizzazione e all'incameramento della cauzione/garanzia prestata con la suddetta deliberazione della FINEQUITY SOCIETA' COOPERATIVA FIDI Sede Legale via Properzio, 5 00193 ROMA, in data 01/08/2018.

Art. 4

L'autorizzazione è valida fino alla durata della garanzia prestata, n. 18SCF004019 del capitale garantito pari ad € 450.000,00, della FINEQUITY SOCIETA' COOPERATIVA FIDI Sede Legale via Properzio, 5 00193 ROMA, in data 01/08/2018 con scadenza al 28.12.2020.

art. 5

La Ditta dovrà attenersi, inoltre, alla convenzione stipulata in data 28/12/2015 con questa Amministrazione, a firma del Sindaco pro-tempore e del proprio legale rappresentante Sig. Primavera Silvano, prevista dall'Art. 13/bis della L.R. 54/1983.

Art. 6

Il presente provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all'esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, alla Regione Abruzzo - Giunta Regionale - Direzione Sviluppo economico e del turismo - Servizio Risorse del Territorio Via Passolanciano, 75 65124 PESCARA e ai Carabinieri Forestali dello Stato.

Art. 7

Deve essere mantenuta l'efficacia della garanzia prestata, n. 18SCF004019 del capitale garantito pari ad € 450.000,00, emessa dalla FINEQUITY SOCIETA' COOPERATIVA FIDI Sede Legale via Properzio, 5 00193 ROMA, a garanzia del ripristino ambientale, fino all'accertamento finale e svincolo da parte dell'Ente beneficiario - Comune di Pennapedimonte (CH).


La FINEQUITY SOCIETA' COOPERATIVA FIDI suddetta con la quale è stata stipulata la garanzia della somma di € 450.000,00 relativa al ripristino ambientale della cava in oggetto e alla quale viene notificato il presente provvedimento, deve tempestivamente comunicare a questo Comune l'eventuale inadempienza del Contraente nel versamento del premio autorizzandola ad avviare contestualmente la procedura di escussione immediata della somma garantita.

Art. 8

La Ditta esercente, S.A.C.E.B. S.r.l. con sede in Zona Industriale San Martino San Marrucina (CH), è tenuta a trasmettere a questo qualsiasi documentazione inerente la cava che il comune richiederà entro e non oltre il termine indicato nelle relative istanze, in caso di inottemperanza sarà sospesa l'attività estrattiva fino all'ottenimento di quanto richiesto.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971). La presente autorizzazione deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito della trasparenza amministrativa del Comune.



COMUNE DI VACRI

Deposito atti relativi alla variante puntuale del P.R.E..**COMUNE DI VACRI***Provincia di Chieti*

C.so Umberto I – 66010 Vacri – Tel. 0871/71500 – fax 0871/718416 P.I. e C.F. 00252790696 e-mail ufficiotecnico.vacri@tin.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione consiliare n.33 del 15.10.2018, dichiarata immediatamente esecutiva avente ad oggetto: "Adozione variante puntuale al P.R.E.";

RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio di Segreteria sono depositati, a libera visione del pubblico, durante le ore d'ufficio, gli atti relativi alla variante puntuale del P.R.E., adottata con l'anzidetto atto deliberativo;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.,R. del 12.04.1983 nel testo in vigore, il deposito degli elaborati relativi alla Variante, avrà durata di quarantacinque (45) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

Osservazioni e/o opposizioni unitamente ad eventuali grafici, prodotte in carta libera e localizzate su apposita cartografia, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 13,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURA;

I termini per la presentazione delle osservazioni sono perentori;

Le osservazioni presentate oltre i 45 giorni sopra specificati anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, sono irricevibili;

Sulle eventuali osservazioni/opposizioni, questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito provvedimento deliberativo.

Li, 15 NOV 2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
geom. Raffaello PACIOCCO

E-DISTRIBUZIONE

Costruzione 10 m di linea elettrica MT 20KV in doppio cavo interrato allaccio Calzaturificio GENSI GROUP SRL in Viale I Maggio del Comune DI Mosciano S.Angelo .

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Casella Postale 13175 - Via Terme di Diocleziano 30 - 00185 ROMA
F +39 06 64480005
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO

SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

La società e-distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

Che ha in progetto la Costruzione 10 m di linea elettrica MT 20KV in doppio cavo interrato allaccio CALZATURIFICIO GENSI GROUP SRL in Viale I Maggio del Comune DI Mosciano S.Angelo (TE). Prat.24-18-TE Iter 1893824

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo-Impianti Elettrici in Via G.Milli,2 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma, 09/11/2018

F.to
Alessandro Ucheddu
Il Responsabile P.L.A

E-DISTRIBUZIONE

Costruzione di m 10 di linea MT 20 KV in doppio cavo interrato per alimentazione nuova cabina per allaccio A.S.B.U.C. Località Cima Laghetta nel Comune di Pietracamela.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Casella Postale 13175 - Via Terme di Diocleziano 30 - 00185 ROMA
F +39 06 64480005
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

e-distribuzione

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO

SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

La società e-distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

Che ha in progetto La Costruzione di m 10 di linea MT 20 KV in doppio cavo interrato per alimentazione nuova cabina MT/BT per allaccio A.S.B.U.C. Località Cima Laghetta nel Comune di Pietracamela (TE). Prat.21-18-TE Iter 1875304.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma, 29/10/2018

F.to
Alessandro Ucheddu
Il Responsabile P.L.A



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it